

PARTE TERZA

**CONSIDERAZIONI
SULL'ATTIVITÀ DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI**

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I.

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. — *Organizzazione.*

Le osservazioni della Corte in tema di organizzazione dei servizi, seppure fondate sulle risultanze del controllo eseguito nel 1971, non possono non tener conto delle modifiche recate nei primi mesi del 1972 alla struttura organizzativa dell'Amministrazione statale.

Con vari decreti del Presidente della Repubblica è stato, infatti, disposto il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione; è stato, altresì, disposto il trasferimento ai nuovi enti territoriali degli uffici periferici di talune amministrazioni, e sono state, infine, dettate norme per il passaggio nei ruoli regionali del personale in servizio presso gli uffici stessi, nonché di personale in servizio presso l'amministrazione centrale o presso uffici periferici non trasferiti.

A ciò si aggiunga che l'assetto organizzativo di varie amministrazioni dovrà essere riveduto adeguandolo alla consistenza delle funzioni conservate alla competenza statale, pur se la delega all'uso conferita al Governo (legge 28 ottobre 1970, n. 775) è scaduta senza che risultino emanati tutti i provvedimenti relativi. In ordine a quelli emanati, la loro data recente preclude la possibilità di avere elementi di giudizio sulla concreta applicazione della nuova normativa.

È evidente, in base a quanto precisato, come assumano minore rilievo che per il passato molte notazioni in tema di organizzazione dei servizi. Pertanto, nei capitoli che seguono, con specifico riferimento ai singoli apparati burocratici, sono state confermate solo quelle osservazioni in ordine ad anomalie già riscontrate in passato, ovvero, emergenti in base al controllo eseguito lo scorso anno, che presentano, nell'attuale momento, una loro sostanziale validità.

Può essere opportuno ricordare in questa sede che il passaggio di funzioni alle Regioni non fa venir meno, per le funzioni non trasferite, quella esigenza di decentramento alla quale, secondo la Costituzione, deve informarsi l'organizzazione statale.

In alcuni casi si sono verificati ritardi nell'attuazione del decentramento burocratico già disposto con provvedimenti normativi. Così è a dire in primo luogo della situazione determinatasi nel settore della pubblica istruzione, di cui è ampio cenno nel successivo capitolo. Ha subito ritardi anche il decentramento di servizi relativi all'amministrazione del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (legge 18 dicembre 1970, n. 1137) con conseguente adozione, da parte delle prefetture, di provvedimenti in sanatoria.

Situazioni anomale sono state rilevate pure nel settore delle poste, in specie per quanto concerne il mancato decentramento delle funzioni di riscontro della Ragioneria sui provvedimenti del personale degli uffici locali, devoluti alla competenza dei direttori provinciali con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e con la legge 2 marzo 1963, n. 307. Ciò con la conseguenza che questi provvedimenti, quantunque emanati da organi periferici, vengono inoltrati al predetto ufficio centrale di Ragioneria che a sua volta li trasmette alla competente Delegazione regionale della Corte per il controllo.

Sotto un più generale profilo, può dirsi che l'attuazione del decentramento meriti un approfondito riesame nelle sedi competenti con particolare riferimento alla necessità che al decentramento stesso si accompagnino, per renderlo funzionalmente valido, adeguate modifiche della struttura degli uffici periferici.

L'accenno prima fatto alla scadenza della delega per la riforma della pubblica amministrazione induce, poi, a segnalare l'esigenza di un suo rinnovo con prefessione al legislatore delegato di quei criteri che il Parlamento riterrà idonei ad assicurare un'azione amministrativa efficiente e imparziale.

Nel quadro della riforma della pubblica amministrazione non va trascurata la fondamentale istanza di una generale revisione della legislazione amministrativa, per una sua razionalizzazione e semplificazione da conseguire, come dalla Corte altre volte ricordato, anche a mezzo di leggi generali sull'azione amministrativa, sull'attività privata della Pubblica amministrazione, sulla contabilità pubblica, sui provvedimenti ablatori.

A render, poi, più sollecita e non controversa l'applicazione delle norme sull'organizzazione e sull'attività delle amministrazioni pubbliche, ben potrebbe soccorrere l'esercizio da parte del Governo del potere di emanare norme regolamentari, sulla mancanza delle quali — non provvedendosi spesso anche a distanza di molto tempo — la Corte si è già soffermata in passate relazioni.

A titolo indicativo possono ancora una volta ricordarsi taluni esempi di mancata emanazione di regolamento di attuazione di norme vigenti. Così è a dire per la mancata emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge 30 settembre 1963, n. 1403, relativa all'ordinamento degli Archivi di Stato, in materia di concorsi e promozioni del personale e di modalità di elezione di taluni componenti il Consiglio superiore degli archivi di Stato; dei regolamenti, previsti dagli articoli 13 e 21 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile, che ha ristrutturato l'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; dei regolamenti di cui agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernenti i programmi di esame dei concorsi per l'accesso alle varie carriere, nonché i titoli di studio richiesti, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi; regolamenti tutti che avrebbero dovuto essere emanati ai sensi dell'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica citato, entro il 30 giugno 1971; del regolamento di esecuzione per la disciplina dell'amministrazione o della contabilità degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318).

2. — *Personale.*

Tra gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di riordinamento dell'Amministrazione dello Stato (legge 18 marzo 1968, n. 249; legge 28 ottobre 1970, n. 775) notevole rilievo assume quello relativo alla annuale presentazione al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio, di una « relazione sullo stato della pubblica amministrazione », integrata dall'organigramma complessivo e analitico delle singole amministrazioni (articolo 30 della legge n. 775 del 1970) (1).

Tale documento dovrebbe rappresentare — specie nella attuale fase di trasformazione delle strutture burocratiche, in vista anche del trapasso o della delega alle Regioni di numerose funzioni statali — non soltanto un utile strumento conoscitivo per il Parlamento, per

(1) L'eventuale disegno di legge d'iniziativa del Presidente del Consiglio, concernente le modifiche da apportare agli organici e l'approvazione delle relative tabelle, nonché degli impegni di spesa e dei mezzi di copertura — da presentare contestualmente alla predetta relazione — costituisce, per contro, strumento da utilizzare nella fase successiva all'attuazione della delega conferita al Governo per la revisione dei ruoli organici (articolo 25 della legge n. 249 del 1968 nel testo sostituito dall'articolo 17 della legge n. 775 del 1970).

eventuali interventi legislativi, bensì pure, per lo stesso Esecutivo, la base per le proprie concrete iniziative, e, in particolare, per l'attuazione della delega in materia di revisione degli organici degli impiegati civili e degli operai dello Stato (articolo 25 della legge n. 249 del 1968, nel testo sostituito dall'articolo 17 della legge n. 775 del 1970).

Peraltro, pur essendo ormai decorsa, da circa un anno, la prima scadenza (30 luglio 1971), successiva all'entrata in vigore della norma che ne prescrive la presentazione, non risulta che la predetta relazione sia stata trasmessa alle Camere.

La situazione del pubblico impiego, desumibile dagli atti pervenuti alla Corte e sottoposti al controllo di legittimità, è caratterizzata nel suo insieme, come precisato nei successivi capitoli concernenti le singole amministrazioni, dalla esistenza di vacanze rispetto alle piante organiche, in misura che eccede, spesso, la normale fisiologia degli avvicendamenti in conseguenza dei collocamenti a riposo. Continua, per contro, a manifestarsi in molti ruoli il fenomeno delle presenze soprannumerarie o in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche.

Il quadro che ne risulta è, tuttavia, scarsamente significativo per la maggior parte delle amministrazioni (2), in quanto il riferimento all'organico non costituisce più un utile termine di raffronto ai fini di valutazione ancor attuale della strumentazione ritenuta necessaria ai diversi settori dell'amministrazione pubblica, essendo le dotazioni organiche appunto soggette a revisione sulla base delle effettive esigenze di funzionalità dei servizi.

Ad accrescere le incertezze in ordine alla quantificazione del personale realmente necessario concorre la mancata revisione dell'orario di lavoro, rinviata a successivi interventi normativi dall'articolo 28 della legge 249 del 1968, che — a parte le sostanziali disparità di trattamento e le incertezze cui ha dato luogo anche in sede giurisprudenziale (3) — una volta effettuata, è suscettibile di condizionare il fabbisogno di personale. Soltanto per il personale operaio e per i dipendenti dalle aziende autonome dello Stato l'orario è stato rideterminato in misura progressivamente decrescente sino a raggiungere il limite delle 40 ore settimanali, programmaticamente stabilito dal citato articolo 28.

Da notare, infine, che nella attuale fase di attesa per quanto riguarda la definitiva struttura dell'Amministrazione dello Stato e la fissazione della durata oraria delle prestazioni dei dipendenti pubblici, sono stati indetti concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali di varie amministrazioni, pur essendo sinora mancata l'annuale predeterminazione dei posti da mettere a concorso, che la legge n. 249 del 1968 (articolo 27), ha prescritto all'evidente scopo di evitare assunzioni che in sede di ristrutturazione della Pubblica amministrazione e di revisione degli organici potrebbero risultare eccedenti le effettive occorrenze dei servizi.

Anche sotto il profilo retributivo, risultano evidenti i rapporti correnti tra la durata della prestazione lavorativa e l'entità complessiva del trattamento economico. Invero, in relazione all'orario di 36 ore settimanali, generalmente praticato nell'ambito dell'impiego statale, tutte le amministrazioni hanno fatto ricorso a prestazioni lavorative straordinarie, eccedendo, talvolta, com'è dato rilevare in una valutazione *a posteriori*, i limiti di personale e di retribuzione fissati dalla normativa vigente (4).

3. — Attività contrattuale.

I dati relativi all'attività contrattuale svolta dalle varie amministrazioni evidenziano, come negli anni scorsi, il netto prevalere, tra i sistemi di scelta dei contraenti, della trattativa privata e il sostanziale aumento del ricorso alla esecuzione in economia di lavori e forniture.

(2) Fanno eccezione soltanto gli organici della pubblica istruzione, dell'aviazione civile, delle partecipazioni statali ed alcuni ruoli dell'amministrazione di Grazia e giustizia per i quali, come previsto dalla delega, è stato provveduto alla revisione, entro il prescritto termine del 31 marzo 1971.

(3) Veggasi: Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1968 (Atti Senato — V Legislatura, Doc. XIV, n. 3, pagina 389); Ordinanze 30 gennaio 1971 del Consiglio di Stato — IV Sezione giurisdizionale di rinvio alla Corte costituzionale, che ha ritenuto non rilevante ai fini del decidere la questione di costituzionalità (sentenza n. 47 del 15 marzo 1972).

(4) Articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

(Contratti

AMMINISTRAZIONE	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Presidenza del Consiglio	—	—	3	12.978.030	16	39.196.401	—	—
Agricoltura	—	—	—	—	684	4.438.573.920	—	—
Bilancio e programmazione economica	—	—	—	—	55	467.234.300	—	—
Commercio estero	—	—	—	—	1	1.800.000	—	—
Difesa	—	—	7396	193.625.528.259	3599	319.029.019.421	124	8.102.505.581
Esteri	—	—	54	329.000.000	664	4.980.000.000	10	64.000.000
Finanze	—	—	421	6.126.605.284	1053	12.161.937.985	14	763.732.250
Giustizia	12	167.698.833	170	3.053.814.436	367	6.733.754.592	69	1.181.686.555
Industria, commercio e artigianato	—	—	—	—	—	—	—	—
Interno	43	1.953.856.520	227	4.440.380.525	2748	18.710.144.221	90	1.612.538.626
Lavori pubblici	—	—	40	17.570.386.514	560	7.016.092.336	3	2.093.229.600
Lavoro e previdenza sociale	10	62.568.995	23	113.881.422	374	1.839.834.964	—	—
Marina mercantile	—	—	—	—	117	568.510.450	1	681.000.000
Partecipazioni statali	—	—	—	—	—	—	—	—
Pubblica istruzione	—	—	34	508.979.772	2117	18.624.244.758	88	419.437.210
Sanità	—	—	14	108.944.475	41	4.169.153.737	18	672.193.000
Istituto superiore di sanità	—	—	4	69.216.050	49	476.983.670	5	79.311.970
Tesoro	—	—	264	2.202.235.232	365	33.284.219.847	18	783.596.418
Trasporti	—	—	58	4.305.733.027	333	1.425.519.203	2	169.043.600
Turismo	—	—	—	—	1	508.212	—	—

DEI MINISTERI

passivi)

CONCESSIONI						LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA		
Ad enti pubblici		Ad enti ecclesiastici		A privati		A cottimo		Amministrazione diretta
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	Importo
-	-	-	-	-	-	7	38.580.098	-
1217	39.937.022.170	-	-	-	-	-	60.615.432	997.159.864
-	-	-	-	-	-	-	-	65.000.370
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2441	20.575.026.082	22.097.624.486
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	289.409.962	-	-	-	-	53	98.168.580	3.145.000
25	1.432.302.700	56	2.092.822.850	28	1.464.806.900	-	-	65.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	136	2.477.944.062	1.172.840.614
-	-	-	-	33	4.446.369.280	848	18.679.116.724	-
-	-	-	-	-	-	3	10.915.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1665	18.085.910.022	773.045.563
-	-	-	-	-	-	1	9.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1.056.032.834
-	-	-	-	-	-	-	-	4.230.494.566
14	90.824.110	-	-	2	3.521.516.657	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8.981.000	-

Sulle cause che determinano la preferenza per tale sistema di contrattazione e tali forme di esecuzione la Corte si è intrattenuta nelle precedenti relazioni e basterà rinnovare il richiamo alla esigenza di una nuova disciplina della materia, nel più ampio quadro della già auspicata riforma della legge di contabilità. Nei capitoli che seguono (in particolare Agricoltura, Interno, Lavori pubblici, Azienda nazionale autonoma strade) sono contenute le osservazioni, in base a dati emergenti dal controllo eseguito, relativamente all'attività contrattuale.

Nei capitoli stessi è anche evidenziato il frequente ricorso, da parte delle Amministrazioni dello Stato, ad atti di riconoscimento di debito. L'utilizzazione di questo sistema, che di per sé ha carattere eccezionale, avviene con particolare intensità in materia di locazione di immobili; il godimento di locali prima della stipula del contratto o successivamente alla sua scadenza è, peraltro, da porre in relazione ai tempi tecnici necessari per la definizione del procedimento contrattuale, specie quando la locazione riguarda immobili di pertinenza di enti pubblici territoriali.

Ben vero è che il riconoscimento di debito non comporta — di regola — per l'amministrazione oneri maggiori di quelli che sarebbero derivati dalla normale procedura contrattuale, ma, a facere di altri inconvenienti, quanto meno un aspetto va posto in rilievo ed è che, se l'atto di riconoscimento interviene oltre la fine dell'esercizio finanziario, viene meno la coincidenza tra l'esercizio cui è trasportata la spesa e il periodo per il quale si è protratto il sottostante rapporto.

CAPITOLO II.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1. — *Considerazioni generali.*

Al termine della quinta legislatura resta ancora insoddisfatta l'esigenza di disciplinare con legge l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il disegno di legge, in materia presentato in ciascuna delle tre prime legislature, non è stato più riproposto all'esame del Parlamento, giacché alle assicurazioni, al riguardo fornite da parte governativa or è qualche anno, non hanno fatto seguito ulteriori concrete iniziative per una sollecita definizione del problema.

Sono ancora attuali, perciò, le considerazioni formulate dalla Corte, nelle sue relazioni precedenti, in ordine alle conseguenze negative che — per il perdurante vuoto legislativo — vengono a prodursi nei riguardi dell'azione amministrativa, sia sotto il profilo giuridico-costituzionale, che negli aspetti organizzativi. Né in questo quadro, sono state dalla Corte ignorate le anomalie in tema di gestione degli stanziamenti per la Presidenza, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e gestiti dal Presidente del Consiglio (1).

Quanto, poi, all'esigenza di un indirizzo unitario dell'azione governativa — da perseguire in via generale, a termini dell'articolo 95 della Costituzione, con la promozione ed il coordinamento, da parte del Presidente del Consiglio, dell'attività dei singoli Ministri — è appena il caso di ricordare come essa si trovi ora ad essere connessa — a termini dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dei successivi decreti del Presidente della Repubblica di trasferimento di funzioni amministrative statali alle Regioni a statuto ordinario — con l'esigenza di assicurare il coordinamento tra le attività dello Stato e delle Regioni.

2. — *Stato di previsione e gestione della spesa.*

In aggiunta alle numerose rubriche già gestite dal Presidente del Consiglio direttamente o mediante delega (2), altre ne sono state istituite nel 1971 per la spesa dei Commissari del Governo presso le Regioni a statuto ordinario, dell'Ufficio per l'attuazione delle Regioni e dei Servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Di scarso rilievo sono le variazioni intervenute, in corso d'esercizio, ad incrementare la spesa inizialmente prevista. Esse generalmente hanno investito la spesa per il personale, in dipendenza del riassetto delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, o quella per l'acquisto di beni e servizi, relativamente a studi, indagini e ricerche o al funzionamento di com-

(1) Vedasi, per la presente relazione, il successivo capitolo XXV.

(2) Gli stanziamenti iscritti nella rubrica relativa al Commissariato del Governo presso la Regione Friuli-Venezia Giulia sono gestiti direttamente dal Commissario a termini dell'articolo 1, lettera « c » del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99.

missioni. In tema di spese destinate all'acquisto di beni e servizi — per quel che in particolare riguarda l'adeguatezza della valutazione in sede di previsione iniziale — va notato che anche per il 1971 risulta utilizzata solo una parte non rilevante degli stanziamenti destinati al Consiglio superiore ed alla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

3. — *Organizzazione e personale.*

Risultano immutate nel 1971 le strutture degli organi, uffici e servizi, che fanno capo alla Presidenza del consiglio dei ministri.

Non si è ancora provveduto all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che concerne le Commissioni statali di controllo sugli atti delle Amministrazioni regionali, onde restano non disciplinate misura e modalità di corresponsione dell'indennità spettante agli esperti, chiamati a far parte delle Commissioni.

In tema di personale, la dotazione organica al 31 dicembre 1971 dei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria degli Uffici della Presidenza e dei vari ruoli del Servizio informazioni e proprietà intellettuale, risulta temporaneamente elevata a 401 posti per l'aumento, in via provvisoria, di 75 posti in dipendenza della ristrutturazione degli organici a termini del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Il personale in servizio, assommante in complesso a 458 unità, supera per altro detto totale, stante la presenza di molti dipendenti in soprannumero (3).

Nel Servizio informazioni e proprietà intellettuale è stato portato a termine l'inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo, in applicazione dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, di tutti i restanti elementi, in numero di 24 unità, in precedenza utilizzati a « prestazione saltuaria » per esigenze particolari e temporanee, ma si è continuato a far ricorso, in misura superiore ai precedenti esercizi, all'opera di personale retribuito « a fattura » (4) per prestazioni particolari « imprevedibili ed inderogabili ».

Pressoché immutata è la situazione numerica del personale addetto alla Segreteria del Comitato di coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno (5). Va rilevato, peraltro, che a seguito delle limitazioni apportate in tema di conferimento di incarichi di studio dall'articolo 132 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, gli esperti utilizzati dalla Segreteria non possono più considerarsi, come per il passato, nella posizione di incaricati, donde l'esigenza di disciplinarne, in via definitiva, *status* e trattamento economico.

In generale, continua a manifestarsi la tendenza all'espansione, già rilevata negli anni decorsi, nell'affidamento di incarichi di studio ad esperti, in materie interessanti, in prevalenza, la riorganizzazione della pubblica amministrazione, l'informazione culturale e la ricerca: va notato peraltro che gli stessi incarichi, pur se in buona misura hanno costituito rinnovo di incarichi già conferiti nel 1970, soltanto in qualche caso hanno avuto durata annuale. Anche in aumento sono le indagini e le rilevazioni, concernenti in particolare la situazione del Mezzogiorno e la ricerca scientifica e tecnologica, affidate mediante convenzione oltre che a singoli esperti, anche ad enti, istituti ed organismi specializzati (6).

(3) Su 155 posti dei ruoli degli uffici della Presidenza erano in servizio, al 31 dicembre 1971, 143 unità. Su 254 posti, oltre a 2 posti ad esaurimento, delle carriere del Servizio informazioni e proprietà intellettuale, erano in servizio 313 unità, di cui 155 in ruolo organico, 1 fuori ruolo, 82 in soprannumero, 75 in eccedenza nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

(4) Rispetto ai 37 utilizzati nel 1970, nel 1971 è stato fatto ricorso a 76 elementi.

(5) Nel 1971, sul limite complessivo di 160 unità, risultano collocati fuori ruolo ed assegnati alla Segreteria 41 dipendenti dello Stato sulle previste 50 unità; sulle 90 unità provenienti da enti pubblici, da collocare in posizione di comando, sono comandati con provvedimento formale 7 elementi. Integralmente utilizzata è l'aliquota di personale (20 unità) da reperire mediante ricorso ad esperti estranei all'Amministrazione.

(6) Rispetto al 1970 le convenzioni sono aumentate da 42 a 48 ed hanno gravato, pressoché per la totalità, sui capitoli 2620 e 3113.

4. — *Interventi finanziari.*

Gli interventi direttamente disposti dalla Presidenza del Consiglio a carico del capitolo 1112, in favore di enti, istituti ed associazioni, per incrementarne l'attività e consentirne l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni varie, danno ancora luogo alle notazioni, dalla Corte espresse in precedenti relazioni, in ordine, tra l'altro, alla mancanza di una qualsiasi disciplina ed al difetto di coordinamento con gli interventi disposti dalle Amministrazioni competenti negli stessi settori. Parimenti vanno ripetute, per i contributi erogati a carico del capitolo 1114, le osservazioni in ordine all'estrema discrezionalità di azione, all'Amministrazione accordata dalla generica destinazione del capitolo a « spese per le zone di confine ».

La spesa relativa, che nel 1970 era stata di 710 milioni sul capitolo 1112 e di 780 milioni sul capitolo 1114, nel 1971 è stata portata, nelle previsioni definitive, rispettivamente a 960 ed a 800 milioni. Tuttavia, mentre lo stanziamento del capitolo 1114 è stato impegnato per intero, la spesa accertata sul capitolo 1112 ammonta a 459,9 milioni (7).

Quanto all'attività posta in essere dal Servizio informazioni e proprietà intellettuale va ancora una volta rilevata la parziale coincidenza di oggetto dei capitoli 2592 e 2593 per premi da concedere, tra altri beneficiari, ad editori e librai: in particolare, la gestione del capitolo 2593 è svolta in base ad apposita disciplina anche regolamentare (8), mentre quella del capitolo 2592, in difetto di specifica normativa, è condotta dall'Amministrazione, nella stessa materia, al di fuori di qualsiasi regolamentazione.

5. — *Attività del Commissario del Governo presso la Regione Friuli-Venezia Giulia.*

Per quel che riguarda l'attività del Commissario del Governo presso la Regione Friuli-Venezia Giulia, è il caso di rilevare come la proroga per ulteriori dieci anni, a partire dal 1972, del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste — disposta dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1114 — rende ancora attuale l'esigenza di un adeguato coordinamento, ancora da realizzare, tra l'attività dell'Ufficio del Commissario del Governo, di quella di altri organi statali e di organi regionali, le cui competenze, se autonomamente esercitate, potrebbero dar luogo ad iterazione di interventi per una medesima iniziativa.

Riguardo all'attività realizzata dallo stesso Commissario nel 1971, va innanzi tutto rilevato che, sull'ammontare globale del fondo di 9,7 miliardi, è stata destinata ad opere pubbliche, ivi comprese quelle marittime e portuali, una quota superiore al 45 per cento (4.419 milioni circa), con un aumento notevole, perciò, della quota del 30 per cento, allo stesso settore attribuita nel precedente esercizio. Sempre a favore delle attività marittime sono i contributi, per un importo complessivo di 605 milioni, accordati all'Ente del porto di Trieste, in gran parte per la distribuzione tra gli utenti commerciali, sì da conseguire, in concreto, una notevole riduzione delle tariffe per i servizi resi agli utenti stessi dall'ente. In tal settore, infine, l'erogazione di contributi in conto capitale, per l'acquisto di attrezzature per

(7) Lo stanziamento inizialmente iscritto sul capitolo 1112 ammontava a 670 milioni. Sulla spesa impegnata è stato erogato in corso d'esercizio l'importo di 143,6 milioni.

(8) Tale disciplina è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 215, di esecuzione della legge 22 dicembre 1969, n. 1010. In sede regolamentare sono stati fissati limiti massimi di premi, diversi in percentuale a seconda che si tratti di prodotti editoriali, coedizioni od altri prodotti grafico-editoriali, di guisa che, attraverso una graduatoria di valori già in parte predeterminedata, venga ad essere contenuta la discrezionalità dell'Amministrazione nell'attribuzione delle provvidenze. Anche in tale regolamento, peraltro, è stata conservata la norma, già esistente nel regolamento di esecuzione della precedente legge 21 dicembre 1955, n. 1311, che consente l'automatica conservazione ai residui di ciascun esercizio della somma stanziata in bilancio: ciò in quanto, riprendendo la precedente disciplina, il termine per presentare l'istanza per la concessione del beneficio è fissato in un mese dopo la scadenza dell'esercizio finanziario. Il decreto di accertamento dei residui passivi viene, perciò, annualmente emesso senza documentazione giustificativa.

natanti di proprietà di pescatori del territorio, ha avuto luogo soltanto in conto residui sulla base di impegni in precedenza assunti; sono, infatti, venuti a cessare, da parte dello Stato, gli interventi a favore della pesca, ora finanziata dalla Regione, a termini della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 ed è competente ad esercitare le attribuzioni del soppresso Consorzio territoriale della pesca l'Amministrazione regionale.

In espansione risultano, da 500 a 613,8 milioni, gli interventi disposti nel settore dell'assistenza sanitaria, in parte per l'acquisto di attrezzature occorrenti a vari reparti ospedalieri, in parte per contributi ad istituti universitari e ad associazioni varie.

Meritano nota, infine, tra le spese di parte corrente, i contributi, per 885 milioni, erogati ad enti locali nella quasi totalità per interventi a carattere assistenziale, ed, in particolare, l'assegnazione straordinaria di 2.138 milioni ad integrazione dei bilanci deficitari degli stessi enti, per sopperire, tra l'altro, a situazioni nate, in tempi remoti, ad opera del cessato ordinamento austro-ungarico, come, in particolare, in tema di pensioni (9).

(9) La situazione deficitaria degli enti locali del territorio è in buona parte dovuta all'onere per il trattamento di quiescenza ad ex dipendenti dell'Amministrazione austro-ungarica, dalla relativa disciplina posti integralmente a carico dei comuni. Tale onere, per il solo comune di Trieste, supera attualmente i 3 miliardi l'anno.

CAPITOLO III.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

1. — *Considerazioni generali.*

Il fenomeno già segnalato in precedenti relazioni, dello scarto tra previsioni iniziali e previsioni definitive, ha assunto, nell'anno 1971, dimensioni assai rilevanti.

Le originarie impostazioni di bilancio evidenziavano, rispetto ai corrispondenti dati del precedente esercizio, una marcata flessione, attribuibile principalmente alla cessazione delle autorizzazioni di spese recate dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, sullo sviluppo della proprietà coltivatrice e da vari provvedimenti legislativi in favore delle aziende colpite da eventi calamitosi. Altro stanziamento, la cui eliminazione incideva in modo sensibile sulle previsioni, era quello relativo alla regolazione contabile dei prodotti alimentari acquistati in Argentina in esecuzione dell'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947.

Nel corso dell'anno, peraltro, si sono avute variazioni in aumento, che hanno più che quadruplicato, nel complesso, la spesa inizialmente prevista.

Tra gli interventi aggiuntivi di spesa vanno menzionati, innanzitutto, quelli autorizzati, per l'esercizio in esame, dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, volti ad assicurare il rifinanziamento degli enti di sviluppo (40 miliardi) e ad incentivare, in varie forme, l'economia montana (30 miliardi). Alle connesse variazioni di bilancio si è provveduto con decreto del Ministro del tesoro 2 febbraio 1971.

Più diffusi cenni meritano le integrazioni di bilancio disposte in seguito all'acquisizione in entrata del ricavo dei mutui assunti a copertura di talune spese.

Nel dicembre 1970 veniva stipulata con il Consorzio di credito per le opere pubbliche una convenzione per la somministrazione, in due o più quote, di un mutuo obbligazionario da destinare al finanziamento della spesa autorizzata per l'anno 1970 (ormai volgente al termine) dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (secondo piano verde).

Si ponevano così le premesse per l'utilizzazione soltanto parziale, nell'anno di riferimento, della cennata autorizzazione di spesa e per la ultraattività della autorizzazione stessa oltre il quinquennio 1966-1970.

Entro il 1970 si faceva luogo, infatti, alla iscrizione in bilancio della somma corrispondente alla prima quota del mutuo (circa 30 miliardi), mentre la seconda ed ultima quota (dell'ammontare di quasi 164 miliardi), affluita in entrata nel giugno 1971, si è tradotta in una maggiorazione delle previsioni di spesa per l'anno 1971, giusta decreto di variazione 16 luglio 1971.

Per effetto del segnalato « scorrimento » il complessivo volume di spesa autorizzato dalla legge n. 910 si è distribuito nell'arco temporale di sei anni, in luogo dei cinque originariamente considerati, nella misura indicata, per i singoli anni e per ciascuno dei capitoli di spesa interessati, dall'unito prospetto.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LEGGE 27 OTTOBRE 1966, N. 910 (II piano verde)
 Autorizzazioni di spesa e somme iscritte in bilancio
 (Importi in milioni di lire)

	1966	1967	1968	1969	1970	1971
ANNO FINANZIARIO						
d. m. approv. Convenz. con Con. Cred. OO.PP. Versam. Cap. 5026	d. m. 26-11-66, n. 520301/586 145.900.000.000 30-12-66 reg. CC. il 6-4-67 R. 8 F. 219	d. m. 5-9-67, n. 157334/58 145.900.000.000 18-10-67 reg. CC. il 15-11-67 R. 2 F. 265	d. m. 23-4-68, n. 259068/58 193.850.000.000 19-6-68 reg. CC. il 31-7-68 R. 23 F. 87	d. m. 20-2-69, n. 408610/58 193.850.000.000 8-5-69 reg. CC. il 31-5-69 R. 15 F. 369	d. m. 3-12-70, n. 53531/58 (I quota) 29.982.000.000 23-12-70 reg. CC. il 9-1-71 R. 1 F. 179	d. m. 18-5-71, n. 137424/58 (II quota) 163.868.000.000 16-7-71 reg. CC. il 28-7-71 R. 25 F. 139
d. m. Tes. di variaz. al bilancio						
Spese correnti						
Rubrica I						
* Capitolo 1201	200	200	200	200	—	200
Capitolo 1307	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	—
(spese generali)						
Spese c/capitale						
Rubrica II						
Capitolo 5109, articolo 4	600	600	800	800	800	—
Capitolo 5110, articolo 7 u. c. . .	200	200	300	10	—	10
Capitolo 5111, articolo 10	4.000	4.000	5.300	5.300	—	5.300
Capitolo 5112, articoli 2 e 3	20	20	30	20	—	200
Capitolo 5113, articolo 5	1.300	1.300	1.900	1.150	1.000	550
* Capitolo 5176, articolo 5	—	—	—	500	—	500
* Capitolo 5179, articolo 5	—	—	—	150	—	150
* Capitolo 5195, articolo 15	4.000	4.000	7.000	7.000	—	7.000
* Capitolo 5196, articolo 7	2.200	2.200	3.200	3.490	—	3.490
* Capitolo 5197, articolo 2	1.480	1.480	1.970	1.980	—	(1) 1.800
* Capitolo 5198, articolo 5	900	900	1.300	1.400	(2) 250	750
* Capitolo 5199, articolo 8	4.000	4.000	5.000	5.000	4.000	1.000
* Capitolo 5201	300	300	350	—	—	—
Rubrica IV						
Capitolo 5241, articolo 6	—	—	—	350	—	350
* Capitolo 5291, articolo 11	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	—

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(segue) LEGGE 27 OTTOBRE 1966, N. 910 (II piano verde)

Autorizzazioni di spesa e somme iscritte in bilancio

(Importi in milioni di lire)

	1966	1967	1968	1969	1970	1971
ANNO FINANZIARIO						
d. m. approv. Convenz. con Con. Cred. OO.PP. Versam. Cap. 5026	d. m. 26-11-66, n. 520301/586 145.900.000.000	d. m. 5-9-67, n. 157334/58 145.900.000.000	d. m. 23-4-68, n. 259068/58 193.850.000.000	d. m. 20-2-69, n. 403610/58 193.850.000.000	d. m. 3-12-70, n. 53531/58 (I quota) 29.982.000.000	d. m. 18-5-71, n. 137424/58 (II quota) 163.868.000.000
Entrata	30-12-66 reg. CC. il 6-4-67 R. 8 F. 219	18-10-67 reg. CC. il 15-11-67 R. 2 F. 265	19-6-68 reg. CC. il 31-7-68 R. 23 F. 87	8-5-69 reg. CC. il 31-5-69 R. 15 F. 369	23-12-70 reg. CC. il 9-1-71 R. 1 F. 179	16-7-71 reg. CC. il 28-7-71 R. 25 F. 139
d. m. Tes. di variaz. al bilancio						
* Capitolo 5292, articolo 12 . . .	2.000	2.000	3.000	3.000	—	3.000
* Capitolo 5293, articolo 19 . . .	7.000	7.000	8.000	8.000	—	8.000
* Capitolo 5294, articolo 16 . . .	20.000	20.000	20.000	20.000	4.700	15.300
* Capitolo 5295, articolo 9 . . .	7.000	7.000	41.000	41.000	2.700	8.300
* Capitolo 5296, articolo 17 . . .	3.500	3.500	5.000	5.000	1.600	3.400
* Capitolo 5297, articolo 35 . . .	10.000	10.000	23.000	23.000	—	23.000
** Capitolo 5353	15.000	15.000	21.000	21.000	—	21.000
Rubrica V						
Capitolo 5411, articolo 20, lettera a)	10.500	10.500	11.500	11.500	—	11.500
Capitolo 5412, articolo 20, lettera b)	10.500	10.500	11.500	11.500	7.232	4.268
Rubrica VI						
Capitolo 5453, articolo 14 . . .	50	50	180	25	—	25
* Capitolo 5480, articolo 14 . . .	200	200	300	300	—	300
* Capitolo 5481, articolo 14 . . .	1.450	1.450	3.820	3.975	—	3.975
** Capitolo 5501, articolo 13 . . .	10.000	10.000	14.000	14.000	—	(3) 14.000
Rubrica VII						
Capitolo 5561, articolo 24 . . .	5.000	5.000	5.000	5.000	—	5.000
Capitolo 5562, articolo 26 . . .	4.500	4.500	5.000	5.000	—	5.000
Capitolo 5563, articolo 28 . . .	500	500	500	500	—	500
* Capitolo 5611, articolo 18 . . .	6.000	6.000	6.000	6.000	—	6.000
* Capitolo 5612, articolo 28 . . .	3.000	3.000	5.000	5.000	—	5.000

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(segue) LEGGE 27 OTTOBRE 1966, N. 910 (II piano verde)
 Autorizzazioni di spesa e somme iscritte in bilancio
 (Importi in milioni di lire)

	1966	1967	1968	1969	1970	1971
ANNO FINANZIARIO						
d. m. approv. Convenz. con Con. Cred. OO.PP. Versam. Cap. 5026	d. m. 26-11-66, n. 520301/586 145.900.000.000 30-12-66 reg. CC. il 6-4-67 R. 8 F. 219	d. m. 5-9-67, n. 157334/58 145.900.000.000 18-10-67 reg. CC. il 5-11-67 R. 2 F. 265	d. m. 23-4-68, n. 259068/58 193.850.000.000 19-6-68 reg. CC. il 31-7-68 R. 23 F. 87	d. m. 20-2-69, n. 403610/58 193.850.000.000 8-5-69 reg. CC. il 31-5-69 R. 15 F. 369	d. m. 3-12-70, n. 53531/58 (I quota) 29.982.000.000 23-12-70 reg. CC. il 9-1-71 R. 1 F. 179	d. m. 18-5-71, n. 137424/58 (II quota) 163.868.000.000 16-7-71 reg. CC. il 28-7-71 R. 25 F. 139
* Capitolo 5613, articolo 31 . . .	1.500	1.500	2.000	2.000	—	2.000
** Capitolo 5683, articolo 32 . . .	2.000	2.000	3.000	3.000	—	3.000
TOTALI . . .	145.900	145.900	193.850	193.850	29.982	163.868
Poliennali (limiti d'impegno)						
Rubrica IV						
* Capitolo 5287, articolo 6, II c.	200	200	250	250	250	—
* Capitolo 5288, articolo 6, III c.	100	100	100	100	100	—
* Capitolo 5289, articolo 16 . . .	2.250	2.250	3.250	3.250	3.250	—
* Capitolo 5290, articolo 35 . . .	1.000	1.000	2.100	2.100	2.100	—
Rubrica V						
* Capitolo 5429, articolo 23 . . .	150	150	150	150	150	—
Rubrica VII						
* Capitolo 5610, articolo 34 . . .	400	400	400	400	400	—
TOTALI . . .	4.100	4.100	6.250	6.250	6.250	—

(I capitoli indicati con * sono iscritti sotto la categoria XII, trasferimenti; quelli indicati con ** sono iscritti sotto la categoria XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive; gli altri sono iscritti sotto la categoria X - Beni ed opere immobiliari a carico dello Stato).

(1) Stanziamento successivamente ridotto di 400.000.000, in applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Decreto Ministero del Tesoro 30 dicembre 1971).

(2) Stanziamento successivamente ridotto di 250.000.000, in applicazione della legge 30 novembre 1970, n. 952 (Decreto Ministero del Tesoro 31 dicembre 1970).

(3) Stanziamento successivamente ridotto di 1 miliardo, in applicazione della legge 26 ottobre 1971, n. 935 (Decreto Ministero del Tesoro 30 dicembre 1971).

È, peraltro, da notare che con decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1971, n. 592, sono state autorizzate, per l'anno finanziario 1971, nuove spese per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 e per l'attuazione di ulteriori interventi straordinari in agricoltura, da fronteggiare anch'essi con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie.

All'onere complessivo di oltre 182 miliardi si è provveduto con la contrazione di un mutuo con il consorzio di credito per le opere pubbliche, il cui ricavo è stato versato in tesoreria nell'ottobre 1971. Le conseguenziali variazioni in aumento sono state introdotte in bilancio con decreto del Ministro del tesoro 20 ottobre 1971.

Ciò ha comportato, per i capitoli interessati dalla legge n. 910 e dal decreto-legge n. 432, inizialmente iscritti per memoria, stanziamenti di bilancio assai cospicui, essendosi cumulate nell'esercizio 1971 le variazioni conseguenti alla utilizzazione differita dell'aliquota di spesa afferente al 1970 e quelle apportate in seguito all'ulteriore spesa autorizzata dal decreto-legge n. 432.

Un'altra notazione riguarda il fenomeno, non nuovo, della iscrizione in bilancio di fondi a fine esercizio, col risultato di favorire l'accrescimento della già ingente massa di residui. In particolare, con tre decreti emessi in data 30 dicembre 1971, il Ministro del tesoro ha disposto variazioni in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per 35 miliardi (25 in dipendenza della legge 14 agosto 1971, n. 817, con la quale sono state rifinanziate le provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice; 5 in seguito alla ripartizione dell'apposito fondo per l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, e 5 in relazione a un prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale istituito con legge 25 maggio 1970, n. 364).

Negli uniti prospetti sono esposti i dati globali di gestione inerenti all'attuazione del primo e del secondo piano verde e ad altri interventi pluriennali di spesa.

2. — *Organizzazione e personale.*

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, è stato disposto il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste e di caccia e pesca nelle acque interne, individuate dal decreto medesimo.

È stato, altresì, disposto il trasferimento ai nuovi enti territoriali degli ispettorati agrari compartimentali, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e relativi uffici agricoli di zona, degli ispettorati regionali delle foreste e degli ispettorati ripartimentali delle foreste e relativi uffici distrettuali.

Sono state, infine, dettate norme per il passaggio nei ruoli regionali del personale in servizio presso gli uffici periferici trasferiti alle regioni nonché di personale in servizio presso l'amministrazione centrale o presso uffici periferici non trasferiti (1).

Tutto ciò non potrà mancare di riflettersi sull'assetto organizzativo del Ministero, che dovrà assumere strutture adeguate alla consistenza delle funzioni conservate alla competenza statale.

In questa prospettiva di riordinamento dell'apparato amministrativo assumono rilievo marginale talune anomalie segnalate in precedenti relazioni, che tuttavia sussistono, come

(1) Il contingente del personale di ruolo e non di ruolo dell'agricoltura da trasferire alle regioni è stato così determinato: carriera del personale direttivo, 1084; carriera del personale di concetto, 1384; carriera del personale di concetto dei servizi forestali, 395; carriera del personale esecutivo, 574; carriera del personale esecutivo dei servizi forestali, 374; carriera del personale ausiliario, 574; avventizi, 34; personale non di ruolo dei servizi forestali, 145; personale operaio di ruolo, 69; personale operaio di ruolo per l'economia montana e forestale, 1192.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DIFESA DEL SUOLO DALLE ACQUE E SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Legge 25 gennaio 1962, n. 11 e successive modificazioni: legge 27 luglio 1967, n. 692, articoli 7 lettere a) e b), 8 e 9.

ESERCIZIO	Capitolo	Competenza			Residui		Pagamenti complessivi	Economie
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare		
	8279	—	—	—	—	106.287.887	—	62.233.846
	8446	—	—	—	11.290.609	40.173	11.290.609	8.141.859
	8460	—	—	—	8.636.421.930	17.702.196.673	8.636.421.930	—
	8613	—	—	—	8.083.821.091	19.502.679.764	8.083.821.091	1.552.518
TOTALI	—	—	—	—	16.731.533.630	37.311.204.497	16.731.533.630	71.928.223

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(segue) I PIANO VERDE

Legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni: leggi nn. 404 e 1132 del 1964, 124, 341, 590 e 967 del 1965 e 414 del 1966.

ESERCIZIO	Capitolo	Competenza			Residui		Pagamenti complessivi	Economie
		Previsita	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare		
	8286	-	-	-	2.012.180.109	3.200.850.245	2.012.180.109	374.117.201
	8287	-	-	-	331.900.198	356.535.610	331.900.198	105.984.854
	8288	-	-	-	403.356.740	1.550.386.346	403.356.740	67.520.239
	8289	-	-	-	135.004.392	571.502.189	135.004.392	-
	8290	-	-	-	5.483.470	678.845.710	5.483.470	-
	8291	-	-	-	2.199.412.253	4.273.816.800	2.199.412.253	70.296.375
	8292	-	-	-	136.782.728	181.587.937	136.782.728	70.067.608
	8293	-	-	-	2.496.675	3.541.332	2.496.675	36.010.558
1971	8455	-	-	-	1.462.214.663	4.908.114.897	1.462.214.663	101.613.443
	8506	-	-	-	360.356.909	121.829.209	360.356.909	31.411.115
	8527	-	-	-	196.591.708	167.847.855	196.591.708	22.650.676
	8537	-	-	-	579.738.431	5.246.907.184	579.738.431	6.382.305
	8609	-	-	-	1.688.453.238	4.340.653.373	1.688.453.238	58.544.162
	8651	-	-	-	1.374.740.553	2.499.833.313	1.374.740.553	47.742.801
		10.750.000.000	8.374.239.737	2.375.754.873	16.146.495.686	67.420.721.801	24.520.735.423	2.080.881.780

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

II PIANO VERDE

Legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni: leggi nn. 377 del 1968 e 476 del 1969, decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 e decreto-legge 5 luglio 1971, n. 482.

ESERCIZIO	Capitolo	Competenza			Residui		Pagamenti complessivi	Economie
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare		
	(2) (3) 1201	400.000.000	97.500	399.902.500	37.025.441	607.117.862	37.122.941	—
	1307	(1)	—	—	—	—	—	—
	5109	—	—	—	605.711.438	453.034.001	605.711.438	4.951
	(3) 5110	10.000.000	—	10.000.000	—	500.803.580	—	—
	(2) (3) 5111	7.300.000.000	—	7.300.000.000	445.247.000	32.540.681.750	445.247.000	—
	(2) (3) 5112	500.000.000	110.675.000	389.325.000	20.864.965	4.701.035	131.539.965	—
	(2) (3) 5113	1.550.000.000	223.352.395	1.326.647.605	991.675.304	1.166.324.580	1.215.027.699	—
	(3) 5179	150.000.000	—	150.000.000	—	300.000.000	—	—
	(3) 5176	500.000.000	—	500.000.000	11.711.120	985.408.880	11.711.120	—
	(3) 5195	7.000.000.000	1.143.575.114	2.356.124.886	3.605.425.422	5.397.972.386	4.749.000.536	3.500.000.273
	(2) (3) 5196	5.490.000.000	1.266.887.315	4.223.112.685	1.547.478.842	1.967.518.880	2.814.366.157	1
	(2) (3) 5197	4.100.000.000	—	4.100.000.000	1.162.235.545	1.361.014.455	1.162.235.545	—
	(2) (3) 5198	1.750.000.000	500.000.000	1.250.000.000	632.091.585	1.278.175.765	1.132.091.585	—
	(2) (3) 5199	7.000.000.000	—	7.000.000.000	6.782.506.650	5.810.909.957	6.782.506.650	75
	(2) (3) 5241	1.350.000.000	64.000.000	1.286.000.000	210.272.000	574.417.868	274.272.000	—
	(2) 5287	750.000.000	70.000.000	680.000.000	58.474.884	2.246.672.911	128.474.884	—
	(2) 5288	1.900.000.000	25.000.000	1.875.000.000	—	1.425.000.000	25.000.000	—
	(2) 5289	17.250.000.000	4.359.479.148	12.890.520.852	1.388.257.721	25.734.738.948	5.747.736.869	1.712.717.009
	(2) 5290	11.300.000.000	—	11.300.000.000	32.627.290	21.414.335.962	32.627.290	95.757.353
	(2) 5291	12.000.000.000	—	12.000.000.000	6.185.264.890	6.733.797.470	6.185.264.890	—
	(3) 5292	3.000.000.000	2.175.475.020	824.524.980	308.418.432	226.166.585	2.483.893.452	—
	(2) (3) 5293	16.000.000.000	2.980.000.000	13.020.000.000	3.198.661.924	14.763.472.864	6.178.661.924	—
	(2) (3) 5294	38.300.000.000	6.324.557.546	31.975.442.454	16.006.891.537	10.937.719.313	22.331.449.083	423.700
	(2) (3) 5295	16.300.000.000	—	16.300.000.000	9.996.859.642	29.542.942.333	9.996.859.642	—
	(2) (3) 5296	16.400.000.000	27.229.795	16.372.769.472	3.935.850.717	4.377.557.944	3.963.080.512	83.984

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(segue) II PIANO VERDE

Legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni: leggi nn. 377 del 1968 e 476 del 1969, decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 e decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432.

ESERCIZIO	Capitolo	Competenza			Residui		Pagamenti complessivi	Economie
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare		
	(2) (3) 5297	50.000.000.000	—	50.000.000.000	5.090.807.468	59.154.079.329	5.090.807.468	—
	(2) (3) 5353	33.000.000.000	33.000.000.000	—	—	—	33.000.000.000	—
	(2) (3) 5411	18.750.000.000	796.323.980	17.953.676.020	7.280.742.800	14.847.833.962	8.077.066.760	—
	(2) (3) 5412	11.518.000.000	119.428.315	11.398.571.685	9.017.278.207	17.826.233.522	9.136.706.522	1.084.572
	(2) 5429	850.000.000	75.000.000	775.000.000	—	2.025.000.000	75.000.000	—
	(2) (3) 5453	225.000.000	1.862.325	223.137.675	50.404.334	132.584.067	52.266.659	8
	(3) 5480	300.000.000	75.000.000	225.000.000	44.597.180	107.567.150	119.597.180	—
	(2) (3) 5481	6.775.000.000	2.458.395.753	4.316.601.633	863.571.756	503.029.340	3.321.967.509	3.746
	(2) (3) 5501	25.000.000.000	19.750.000.000	5.250.000.000	—	—	19.750.000.000	—
	(2) (3) 5561	9.500.000.000	—	9.500.000.000	3.378.551.179	8.583.503.722	3.378.551.179	—
	(2) (3) 5562	8.200.000.000	30.600.710	8.169.399.290	3.675.325.771	5.340.524.538	3.705.926.481	—
	(3) 5563	500.000.000	—	500.000.000	75.617.519	33.124.215	75.617.519	—
	5610	1.600.000.000	299.116.980	1.300.883.020	567.569.117	2.553.830.189	866.696.097	—
	(2) (3) 5611	9.000.000.000	—	9.000.000.000	3.778.353.083	9.569.647.757	3.778.353.083	—
	(3) 5612	5.000.000.000	5.000.000.000	—	—	—	5.000.000.000	—
	(3) 5613	2.000.000.000	—	2.000.000.000	756.793.675	3.671.452.829	756.793.675	108.450
	(3) 5683	3.000.000.000	—	3.000.000.000	2.700.000.000	300.000.000	2.700.000.000	—
1971		355.518.000.000	80.876.056.896	271.141.939.187	94.413.164.438	294.998.595.949	175.289.221.334	5.310.184.122

(1) Al capitolo 1307 (oneri di carattere generale articoli 37 e 45 lettere d) legge 27 ottobre 1966, n. 910) non è stato iscritto lo stanziamento per cessazione dell'autorizzazione di spesa. La spesa di lire 4.000 milioni (onere di carattere generale), autorizzata dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1971, n. 592, è stata direttamente ripartita tra i vari capitoli di spesa del Titolo I - spese correnti - con decreto Ministero del Tesoro 20 ottobre 1971, n. 170237.

(2) Il capitolo è stato modificato nella denominazione e integrato nello stanziamento in applicazione del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1971, n. 592.

(3) Stanziamento relativo alla spesa autorizzata per l'anno 1970 (articolo 45 della legge 910/66), iscritta in bilancio nel 1971 con decreto Ministero del Tesoro 18 maggio 1971, n. 137424/58.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

INTERVENTI NELLE AREE DEPRESE DEL CENTRO-NORD

Legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni: leggi nn. 949 del 1952, 543 del 1954, 635 del 1957, 622 del 1959, 614 del 1966 e 1089 del 1968.

ESERCIZIO	Capitolo	Competenza			Residui		Pagamenti complessivi	Economie
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare		
	5301	1.700.000.000	—	1.700.000.000	2.080.819.825	5.737.989.238	2.080.819.825	—
	5402	1.620.000.000	—	1.620.000.000	7.178.208.755	25.837.908.716	7.178.208.755	1.586.913
	5416	80.000.000	—	80.000.000	120.000.000	—	120.000.000	—
	5564	1.130.000.000	—	1.130.000.000	2.478.793.994	12.352.346.200	2.478.793.994	—
	5566	80.000.000	—	80.000.000	140.000.000	—	140.000.000	—
	5567	290.000.000	—	290.000.000	320.000.000	—	320.000.000	—
	5568	100.000.000	—	100.000.000	190.000.000	—	190.000.000	—
	8116	—	—	—	38.186.580	751.588.765	38.186.580	—
	8119	—	—	—	—	1.000.000.000	—	—
	8207	—	—	—	1.127.331.266	951.870.544	1.127.331.266	11
	8312	—	—	—	729.546.067	1.820.799.847	729.546.067	—
	8509	—	—	—	—	500.000.000	—	—
	8660	—	—	—	627.665.335	1.286.301.545	627.665.335	160.100
	8463	—	—	—	—	100.000.000	—	—
	TOTALI	5.000.000.000	—	5.000.000.000	15.030.551.822	50.338.804.855	15.030.551.822	1.747.024

quella derivante dall'esistenza di un consiglio di amministrazione per il personale del Corpo forestale dello Stato, distinto dal Consiglio di amministrazione del Ministero.

Merita, invece, qualche breve cenno lo stato di attuazione della normativa sul riordinamento della sperimentazione agraria dettata con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Risultano ormai costituiti gli organi ordinari di tutti gli istituti di ricerca e di sperimentazione, eccettuato l'istituto sperimentale per la zoologia agraria con sede in Firenze, tuttora sotto gestione commissariale (2).

Per l'amministrazione e la contabilità dei detti istituti continuano ad applicarsi, transitoriamente, le norme di contabilità generale dello Stato, non essendo stato ancora emanato il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318, che avrebbe dovuto disciplinare la materia.

Il Comitato nazionale della sperimentazione agraria, chiamato a dar parere sull'attuazione e sul coordinamento degli indirizzi della ricerca e della sperimentazione, nonché sui risultati ottenuti nella realizzazione dei programmi formulati dai comitati scientifici dei singoli istituti, ha operato, durante il triennio 1968-1971, senza la partecipazione dei due direttori di sezioni operative in rappresentanza dell'omonima categoria di personale, previsti dall'articolo 31, lettera e) del menzionato decreto presidenziale. Ciò in quanto il ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria è rimasto vuoto per l'intero triennio.

Venendo ad alcune notazioni in tema di personale, va detto che il maggior numero di vacanze si avverte nei ruoli tecnici della carriera direttiva (3), nonostante i numerosi concorsi di immissione in ruolo indetti dall'Amministrazione, conclusisi, peraltro, il più delle volte, con un numero di vincitori notevolmente inferiore al numero dei posti messi a concorso.

Non dissimile la situazione del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria appartenente ai ruoli della carriera direttiva scientifica (4) e, nell'ambito della carriera di concetto, al ruolo degli esperti (5).

L'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati, ha comportato una riduzione degli organici per complessivi 209 posti, conseguente ad altrettanti collocamenti a riposo.

Per quanto concerne il ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, si segnala che nel 1971 l'Amministrazione ha conferito la qualifica di « scelto » a 155 marescialli maggiori, con ciò mantenendosi al di sotto del limite massimo del 10 per cento dell'organico complessivo dei sottufficiali, posto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

3. — *Attività del Ministero.*

a) *Agricoltura.*

— *Attività dimostrativa e di assistenza tecnica.* — Per l'attuazione di programmi e di iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e di orientamento economico delle imprese, nonché la preparazione e la specializzazione professionale degli operatori e delle forze di lavoro delle aziende agricole, si sono avuti interventi diretti

(2) L'ultimo comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967 prescriveva che la gestione commissariale non potesse durare più di un anno.

(3) Alla data del 31 dicembre 1971 erano in servizio, nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, 1431 impiegati su un organico di 1882 e, nel ruolo tecnico superiore forestale, 382 su 689.

(4) Al 31 dicembre 1971 nessun impiegato, su una dotazione di 135, era in servizio nel ruolo dei direttori di sezione, mentre 210, su 354, erano le unità presenti nel ruolo degli sperimentatori.

(5) 66 presenze, alla fine del decorso esercizio, su una dotazione organica di 140 unità.

per un ammontare pressoché identico a quello dell'anno precedente, mentre vi è stato un sensibile decremento degli interventi contributivi. Per quanto concerne, in particolare, la contribuzione a specifiche iniziative, è da notare che, mentre si è ridotto di molto il numero delle iniziative sovvenzionate, si è sensibilmente elevata la misura percentuale media della sovvenzione statale.

— *Difesa fitosanitaria.* — Tra le spese correnti per il servizio fitopatologico assumono rilievo quelle derivanti dai contratti stipulati per studi ed esperienze sulle malattie ed altre avversità delle piante e dei prodotti agricoli (per oltre 75 milioni).

Assai più cospicua è la spesa in conto capitale, attuata quasi esclusivamente mediante concessione di contributi, da parte dell'Amministrazione centrale e degli Uffici periferici dell'Agricoltura, in favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli, enti di sviluppo, consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, per assicurare una più estesa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus.

— *Studi e ricerche.* — In tema di ricerche economiche e di mercato è da segnalare che, esauritesi già nel 1970 le autorizzazioni straordinarie di spesa recate dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, si è provveduto, con l'articolo 2-*octies*, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, ad istituzionalizzare il servizio delle ricerche di mercato in agricoltura per la raccolta, la elaborazione e la divulgazione adeguata e sistematica di dati e di notizie utili a indirizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura e ad orientare l'offerta dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri. Il Ministero ha ritenuto di avvalersi della facoltà, contemplata dalla cennata norma, di demandare all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola lo svolgimento delle suindicate attività, stipulando con l'IRVAM due contratti, per complessivi 1.685 milioni, con il primo dei quali è stato integralmente impegnato lo stanziamento di parte corrente introdotto in bilancio in relazione al menzionato articolo 2-*octies* del decreto-legge n. 432.

In materia di ricerca e di sperimentazione agraria e forestale non possono che richiamarsi le considerazioni svolte nella precedente relazione circa la necessità che le varie iniziative rispondano a un chiaro disegno organico inteso alla massimizzazione dell'utile ricavabile dall'attività di ricerca. Specie ora che, a seguito del decentramento attuato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, la sperimentazione di interesse regionale è stata devoluta alle Regioni, mentre quella d'interesse nazionale è rimasta affidata allo Stato, si rende manifesta l'esigenza di evitare dispersioni e duplicazioni di interventi, concordando tra Stato e Regioni un piano organico di studi in base alle rispettive competenze e dando modo a tutti gli enti operanti nel settore di poter tempestivamente fruire dei risultati della ricerca altrui.

— *Difesa economica dei prodotti.* — È proseguita, nel 1971, l'azione di difesa economica dei prodotti agricoli prevista dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni e integrazioni.

Risulta che sono stati assunti impegni per 5.562 milioni di lire in relazione a 40 gestioni.

Nello stesso anno sono state chiuse 44 gestioni di ammasso, con i risultati indicati nell'unito prospetto.

Alla data del 31 dicembre 1971 erano in corso di svolgimento e di liquidazione 41 gestioni di ammasso.

b) *Miglioramenti fondiari.*

Gli interventi diretti hanno, nel settore, un rilievo modesto. Soltanto per effetto dell'articolo 2-*decies* del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, è stata iscritta in bilancio una spesa di notevole entità: la somma di 11 miliardi per l'attuazione di interventi relativi alla realizzazione dei piani zionali e dei piani di valorizzazione agraria, con il concorso degli enti di sviluppo.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

AMMASSI CHIUSI NEL 1971

Tipo di gestione	ENTE GESTORE	q.li	Prodotto ammassato quintali	Spese gestione ed interessi riconosciuti	Incidenza pro quintale gestione	Contributo statale	Incidenza pro q.le del contributo statale	% complessivo contributo Stato
Bergamotto 1966-67	Consorzio del bergamotto	q.li	62.376	280.082.863	4.490	420.000.000	1.923	42
Bergamotto 1967-68	Consorzio del bergamotto	q.li	57.953,17	223.502.833	3.856	120.000.000	2.070	53
Cotone 1968	Federconsorzi	q.li	13.163,97	194.341.780	14.763	176.037.965	12.606	85
Carrube 1968	Federconsorzi	q.li	11.799,39	40.504.505	3.432	36.664.260	3.123	90
Canapa 1968	Consorzio nazionale produzione canapa	q.li	823,81	38.524.773	46.753	31.680.300	38.446	82
Stagionatura grana padano 1967	Consorzio tutela formaggio « grana padano » Milano	q.li	6.725,32	(1)	—	239.979.745	3.568	—
Stagionatura formaggio 1967	Consorzio formaggio parmigiano reggiano 1967	q.li	205.000	(1)	—	720.000.000	3.512	—
Bozzoli 1968	Federconsorzi	q.li	29.056,12	1.710.097.119	58.855	960.000.000	33.039	56
Pollame 1968	Consorzio agrario provinciale Forlì	q.li	40.324,82	201.624.100	50	180.000.000	45	90
Patate 1969	Cooperative varie assistite Ente Marenna	q.li	55.000	55.000.000	1.000	27.500.000	500	50
Patate 1969	Ente Fucino	q.li	37.708	27.564.548	731	19.231.285	510	69
Patate 1969	Consorzio agrario provinciale Cosenza	q.li	47.101,60	47.101.600	1.000	42.391.440	900	90
Nocciole 1968	Sezione ortofrutticola consorzio volontario produttori agricoli Viterbo	q.li	6.839	7.522.900	1.100	6.770.620	990	90
Nocciole 1968	Cooperativa produttori nocciole Colli Cimini e Sabatini	q.li	900	2.520.000	2.800	2.102.000	2.335	83
Mele 1969	Ente sviluppo Campania-Ente sviluppo irrigazione e trasformazione fondiaria Puglia e Lucania	q.li	93.113,65	74.490.920	800	59.592.735	640	80
Lana 1966	Federconsorzi	q.li	12.762	484.163.740	37.937	420.000.000	32.910	86

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(segue) AMMASSI CHIUSI NEL 1971

Tipo di gestione	ENTE GESTORE	q.li	Prodotto ammassato quintali	Spese gestione ed interessi riconosciuti	Incidenza pro quintale gestione	Contributo statale	Incidenza pro q.le del contributo statale	% complessivo contributo Stato
Lana 1967	Federconsorzi	q.li	23.912,14	888.975.497	37.176	805.363.800	33.680	90
Latte 1970	Cooperativa produttori Campagnano	hl.	12.955,59	7.773.354	600	4.664.010	360	60
Latte 1/3/70-31/12/70	Cooperativa « Zona Bianca » Roma	q.li	1.162.200	697.320.000	600	360.000.000	309	51
Latte 1969-70 u. al.	Cooperativa « l'Adriatica » Adria	hl.	123.223,51	67.772.930	550	60.000.000	486	88
Latte 1968-69 u. al.	« Latterie cooperative riunite » Reggio Emilia	hl.	62.989	31.494.500	500	24.477.450	388	77
Latte 1970	Cooperativa « Alto Lazio » Viterbo	hl.	41.292	26.839.800	650	17.000.000	441	63
Latte 1968 e 1969	Consorzio provinciale Verona	hl.	164.012	90.206.600	550	60.539.435	369	67
Latte 1967-1968-1969	Centrale cooperative Metapontine R. F. Scanzano (Matera)	hl.	108.071,79	64.843.074	600	35.000.000	320	53
Latte 11/11/68-10/11/70	Latteria « Aurora » Piacenza	hl.	90.446	27.133.800	300	24.420.420	270	90
Latte 1/1/67-30/6/69	Consorzio Conca Aquilana Valle dell'Aterno	hl.	70.400,75	42.240.450	600	25.000.000	355	59
Latte 1968 e prodotti ricavati	Centrolatt. Cas. « Torricella » - Corigliano Calabro	hl.	2.130,99	2.400.000	1.126	1.680.005	788	70
Latte 1968 u. al.	Consorzio latte marca Trevigiana	hl.	257.274,42	128.637.000	500	40.000.000	155	31
Latte 1968-69 u. al.	Latteria « Piana del Sele » Battipaglia	hl.	150.489,53	75.245.000	500	35.000.000	232	46
Raccolta e trasformazione latte 1967 e 1968	Caseificio sociale cooperativa Soriano (Grosseto)	hl.	54.223	108.446.000	2.000	25.000.000	461	23
Latte 1968 e ind.	Centro lattiero-caseario Crotone	hl.	19.385	22.696.600	1.170	15.887.620	819	70
Latte 1969 u. al.	Consorzio « Granardo » Bologna	hl.	249.572,67	149.743.800	600	50.000.000	200	30
Latte 1967-68 u. al.	Cooperativa « La zootecnica » Avigliano (Potenza)	hl.	3.033	6.066.000	2.000	4.246.200	1.400	70

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(segue) AMMASSI CHIUSI NEL 1971

Tipo di gestione	ENTE GESTORE	Prodotto ammassato quintali	Spese gestione ed interessi riconosciuti	Incidenza pro quintale gestione	Contributo statale	Incidenza pro q.le tributo statale	% complessivo contributo Stato
Latte 1968	Caseificio società « Croce Magara » Camigliatello Silano	7.163	7.644.834	1.067	5.351.385	747	70
Latte 1968	Centrale latte Cosenza	13.417,04	11.108.846	827	7.776.190	579	70
Latte 1968	Latteria società Cavaso	5.890,47	8.310.705	1.410	5.000.000	848	60
Latte 1967-1968-1969	Caseificio « Santa Maria » Arre (Padova)	40.457,85	20.228.925	500	11.574.225	286	57
Latte 1967 e 1968	Cooperativa « SS. Cosma e Damiano » (Isernia)	2.765	2.212.000	800	1.901.525	687	85
Latte 1967	Cooperativa « Aspromonte » (Reggio Calabria)	19.393,22	142.249.450	7.260	50.000.000	2.551	35
Formaggio grana padano 1966	Prov. varie stagionatura formaggio	116.790,67	(1)	—	216.868.970	1.856	35
Uve e mosti 1968	Cantine sociali nel territorio nazionale	17.906.596 4.751	17.910.684.150	1.000 650	997.820.385	55	5,5
Uve e mosti 1969	Cantine sociali nel territorio nazionale	21.793.012 13.062	21.801.502.300	1.000 650	1.086.948.000	49	4
Uve e mosti 1968 contrib. integr.	Cantine varie	973.553	973.553.000	1.000	199.981.535	205	20,5
Uve e mosti 1969 contrib. integr.	Ente sviluppo Puglia e Lucania (Acerenza-Maschio-Rionero) Cantina cooperativa R. F. Venosa - Cantina sociale del Vulture	35.521	35.521.000	1.000	24.864.700	700	70
			46.737.891.296		7.358.316.205		

(1) Il contributo statale è solo negli interessi, pertanto non si conosce l'ammontare delle spese di gestione dell'Ente.

Anche gli interventi contributivi, dopo l'esaurimento delle cospicue autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, hanno ricevuto nuovo impulso dal decreto-legge n. 432.

Va fatto cenno, infine, degli interventi poliennali di spesa, per la cui attuazione il più volte citato decreto-legge n. 432 ha stabilito, per il 1971, nuovi limiti di impegno, che non si discostano da quelli indicati per l'esercizio 1970 dall'articolo 46 della legge n. 910, eccezion fatta per i concorsi negli interessi sui mutui straordinari *una tantum* concessi alle cooperative per la trasformazione di passività onerose, per i quali il precedente limite di impegno di 100 milioni è stato elevato a 1.400 milioni.

La concessione delle cennate provvidenze è avvenuta in buona parte ad opera degli uffici periferici dell'Amministrazione, che si sono avvalsi all'uopo dei fondi di bilancio messi a loro disposizione (6).

Con riferimento agli interventi di competenza dell'Amministrazione centrale, particolarmente sensibile è stato l'aumento della contribuzione per la costruzione di impianti — mediamente di notevoli dimensioni e costo — già ammessi a contributo da parte del FEOGA; più che doppio è risultato, infatti, rispetto al precedente esercizio, l'impegno finanziario assunto in questo specifico settore di intervento.

In tema di credito agrario meritano menzione i decreti emessi dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 24 novembre 1970 (7) e 21 gennaio 1971, con i quali, in attuazione del disposto dell'articolo 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, è stato, rispettivamente, determinato nella misura del 2 o del 3 per cento (a seconda del tipo di intervento) il tasso di interesse annuo agevolato sulle operazioni creditizie previste da vari articoli della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e in misure variabili dallo 0,50 al 3 per cento il tasso annuo di interesse agevolato sui finanziamenti previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Con altro decreto ministeriale del 24 novembre 1970 si è provveduto a determinare, per l'anno 1971, la misura massima complessiva dei tassi di interesse e delle aliquote accessorie, da praticarsi dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni assistite dal concorso statale in conto interessi di cui agli articoli 6, terzo comma, 9, 11, 16 e 35 della ripetuta legge n. 910.

c) *Bonifica.*

— *Interventi diretti.* — Gli interventi diretti di parte corrente sono costituiti, pressoché esclusivamente, dai lavori di manutenzione delle opere di bonifica e di quelle di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.

Tra le spese in conto capitale assumono rilievo quelle autorizzate dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, per il completamento e il ripristino delle opere pubbliche di bonifica.

Nel corso dell'esercizio sono pervenuti alla Corte 1217 decreti di concessione e di variante (circa il 2 per cento in meno rispetto al 1970), per un importo complessivo di quasi 40 miliardi (circa il 16 per cento in meno rispetto al 1970), 39 dei quali a carico dello Stato (circa il 15 per cento in meno rispetto al 1970) (8).

Durante il 1971 sono state liquidate 855 concessioni assentite in vari esercizi. Alla fine dell'anno ne risultavano ancora in corso 5177 (9).

(6) Nelle regioni a statuto speciale l'assegnazione di fondi è stata fatta direttamente alle regioni, giusta quanto prescritto dall'articolo 53, secondo comma, della legge n. 910 del 1966.

(7) Il provvedimento è stato successivamente modificato con decreto ministeriale 27 luglio 1971.

(8) Le concessioni sono state così ripartite: 647 per esecuzione di opere di bonifica; 431 per lavori di ordinaria manutenzione; 97 per riparazione di danni alluvionali; 32 per studi; 10 per opere in zone terremotate della Sicilia.

(9) La situazione, con riferimento all'anno della emissione dei decreti di concessione, è la seguente: 1971, 627; 1970, 801; 1969, 2313; 1968, 730; 1967, 206; 1966, 254; 1965, 148; 1964, 60; 1963, 12; 1962, 5; 1961, 2; 1960, 16; anteriori al 1960, 3.

Venendo ad alcune notazioni in ordine al comportamento, è da rilevare che nel decorso esercizio — a differenza dei precedenti — non risulta sia stato fatto ricorso alla anomala procedura della concessione in sanatoria per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione.

Sono divenute del tutto eccezionali — e comunque giustificate dall'esigenza di assicurare la piena organicità e funzionalità delle strutture di bonifica ordinaria — le concessioni di opere di bonifica in territori montani e in favore di consorzi di bonifica montana assentite dalla direzione generale per la bonifica, anziché dalla competente direzione generale per l'economia montana.

In tema di concessioni di studi, in relazione a talune perplessità manifestate nell'ultima relazione della Corte, l'Amministrazione ha chiarito che gli studi non hanno carattere teorico ma applicativo (consistendo in indagini e rilevazioni concrete da compiere in determinati terreni), sicché propriamente si tratta di concessioni di lavori di bonifica a fini di studio, per le quali si rende ammissibile la prassi, seguita dai consorzi concessionari, di avvalersi dell'organizzazione di terzi per l'effettuazione degli studi.

Passando ad altro ordine di considerazioni, deve rilevarsi la frequenza, nel settore, di ritardi nella esecuzione delle opere, determinati dalle modifiche resesi necessarie in corso d'opera o da ritardi nell'espletamento delle procedure espropriative.

Quanto ai collaudi, essi non di rado intervengono a distanza di anni dalla fine dei lavori.

— *Trasferimenti.* — Come ricordato nella precedente relazione, con l'articolo 49, primo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, è stata autorizzata, per ciascuno degli anni 1970 e 1971, la spesa di 40 miliardi di lire per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, in favore degli enti di sviluppo.

La conseguenziale variazione di bilancio è stata attuata, per l'anno 1971, con il decreto del Ministro del tesoro 2 febbraio 1971, mediante istituzione, sotto la rubrica 5, di apposito capitolo.

A seguito di ciò, si è proceduto alla assegnazione di somme ai singoli enti, attingendo, per 38 miliardi, al cennato stanziamento di bilancio e, per 124.000 lire, alla quota non utilizzata dello stanziamento relativo al 1970.

Negli uniti prospetti è esposta la situazione delle assegnazioni, degli anticipi e dei pagamenti, distintamente per il solo esercizio 1971 e per il periodo 1965-1971 nel suo complesso.

Per l'Ente Delta Padano vanno, altresì, considerate le somme assegnate in attuazione dalla legge 1° marzo 1968, n. 258, sulla prosecuzione del programma straordinario di opere di bonifica nei territori vallivi del Delta Padano (più di 3 miliardi di lire nel 1971, tenuto conto dello svincolo di parte della ritenuta dell'1 per cento accantonata ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della citata legge).

Per la provvista dei fondi necessari al funzionamento degli enti di sviluppo fino al 31 dicembre 1969, nonché per integrare le quote dei finanziamenti concessi agli enti per opere pubbliche o collettive di irrigazione, ristrutturazione fondiaria, viabilità ed altre infrastrutture rurali è stata data facoltà al Ministero, con l'articolo 50 del decreto-legge n. 745 dell'ottobre 1970, di autorizzare la contrazione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato, entro il limite, rispettivamente, di 22 e di 20 miliardi.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ASSEGNAZIONI E PAGAMENTI AGLI ENTI DI SVILUPPO DAL 1965 AL 1971

ENTI	Assegnazioni	Anticipi	Anticipi giustificati	Anticipi da giustificare	Pagamenti certificati	Totale pagamenti	Disponibilità residue
Puglie	67.243.000.000	31.680.000.000	19.204.107.540	12.475.892.460	32.930.039.605	64.610.039.605	2.632.960.395
Irrigazione Puglia	3.147.000.000	1.393.500.000	1.231.000.000	162.500.000	1.591.000.000	2.984.500.000	162.500.000
Sila	44.098.000.000	21.869.000.000	16.599.525.855	5.269.474.145	20.485.323.015	42.364.323.015	1.733.676.985
ETFAS	39.078.000.000	18.941.500.000	13.656.164.650	5.285.335.350	17.321.929.500	36.263.429.500	2.814.570.500
Maremma	36.867.000.000	18.988.500.000	10.847.449.705	8.141.050.295	14.042.804.645	33.031.304.645	3.835.695.355
Delta Padano	28.004.000.000	13.422.000.000	8.107.884.000	5.314.116.000	12.041.257.940	25.463.257.940	2.540.742.060
ESA	15.822.000.000	7.161.000.000	4.208.114.135	2.952.885.865	5.872.913.580	13.033.913.580	2.788.086.420
Fucino	16.071.000.000	6.656.000.000	5.371.919.255	1.284.080.745	7.628.301.675	14.284.301.675	1.786.698.325
Tre Venezie	7.383.000.000	3.691.500.000	2.501.778.045	1.189.721.955	3.093.264.747	6.784.764.747	598.235.253
Campania	7.803.000.000	3.613.500.000	2.613.263.625	1.000.236.375	3.577.960.430	7.191.460.430	611.539.570
ONC	2.968.000.000	1.174.000.000	705.404.380	468.595.620	979.757.060	2.153.757.060	814.242.940
Marche	3.090.000.000	1.545.000.000	677.929.885	867.070.115	928.540.920	2.473.540.920	616.459.080
Umbria	2.850.000.000	1.425.000.000	699.930.560	725.069.440	795.453.105	2.220.453.105	629.546.895
Molise	250.000.000	125.000.000	—	125.000.000	—	125.000.000	125.000.000
	274.674.000.000	131.685.500.000	86.424.471.635	45.201.028.365	121.298.546.222	252.984.046.222	21.689.953.778
			131.685.500.000			274.674.000.000	

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ASSEGNAZIONI E PAGAMENTI AGLI ENTI DI SVILUPPO PER L'ANNO 1971

ENTI	Assegnazioni	Anticipi	Anticipi giustificati	Anticipi da giustificare	Pagamenti certificati	Totale pagamenti
Puglia	(1) 9.624.000.000	4.750.000.000	1.165.633.210	3.584.366.790	4.000.000.000	8.750.000.000
Irrigazione Puglia	400.000.000	200.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000
Sila	6.050.000.000	3.025.000.000	2.125.000.000	900.000.000	2.119.191.235	5.144.191.235
ETFAS	5.250.000.000	2.625.000.000	597.483.305	2.027.516.695	1.625.199.560	4.250.199.560
Maremma	5.100.000.000	2.550.000.000	974.862.045	1.575.137.955	1.674.559.170	4.224.559.170
Delta Padano	4.050.000.000	2.025.000.000	905.904.700	1.119.095.300	1.080.404.005	3.105.404.005
Fucino	2.500.000.000	1.000.000.000	18.779.610	981.220.390	1.500.000.000	2.500.000.000
Tre Venezie	1.200.000.000	600.000.000	400.000.000	200.000.000	414.522.835	1.014.522.835
Campania	1.400.000.000	700.000.000	501.653.720	198.346.280	501.653.715	1.201.653.715
ONC	400.000.000	200.000.000	—	200.000.000	—	200.000.000
Marche	1.000.000.000	500.000.000	144.611.320	355.388.680	112.731.940	612.731.940
Umbria	900.000.000	450.000.000	—	450.000.000	—	450.000.000
Molise (2)	250.000.000	125.000.000	—	125.000.000	—	125.000.000
	38.124.000.000	18.750.000.000	6.933.927.910	11.816.072.090	13.128.262.460	31.878.262.460

(1) Di cui lire 124.000.000 sulla residua disponibilità del 1970.

(2) Di nuova istituzione (legge 2 febbraio 1970, n. 20, articolo 6).

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'autorizzazione a contrarre mutui per le spese di funzionamento è stata ripartita come segue tra i vari enti (tra parentesi si indica la rata annuale di ammortamento a carico dello Stato per gli anni dal 1972 al 1986):

Puglia e Lucania	L.	7.485.000.000	(954.792.755)
Opera Sila	»	2.955.000.000	(388.505.008)
Maremma	»	2.910.000.000	(339.973.975)
Delta Padano	»	2.766.000.000	((10))
Fucino	»	1.967.000.000	(258.608.925)
Etfas	»	2.727.000.000	(358.528.992)
Campania	»	1.015.000.000	(133.445.385)
Marche	»	175.000.000	((10))
	L.	22.000.000.000	(2.433.855.540)

L'autorizzazione a contrarre mutui integrativi dei finanziamenti è stata ripartita, limitatamente a 10,2 dei 20 miliardi previsti, nel modo appresso indicato (nessuna di tali autorizzazioni è stata utilizzata nel corso dell'esercizio):

Puglia e Lucania	L.	3.870.000.000
Maremma	»	1.120.000.000
Delta Padano	»	760.000.000
Fucino	»	830.000.000
Campania	»	590.000.000
Tre Venezie	»	530.000.000
Irrigazione Arezzo	»	470.000.000
Opera Sila	»	410.000.000
Etfas	»	390.000.000
Umbria	»	390.000.000
Irrigazione Puglie	»	390.000.000
Marche	»	300.000.000
O.N.C.	»	150.000.000
	L.	10.200.000.000

Sull'attività degli enti di sviluppo si è ampiamente riferito lo scorso anno, riprendendo talune delle osservazioni mosse dalla Sezione controllo enti in ordine alla gestione degli esercizi 1968 e 1969.

Nel far rinvio a quanto allora comunicato, si soggiunge che il Ministero, benché a ciò espressamente richiamato, ha ommesso, in qualche caso, di adottare le misure atte a far cessare le rilevate irregolarità.

Così è a dire per quanto concerne la deliberazione dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, relativa alla assunzione a tempo determinato, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, di personale da destinare a funzioni di assistenza alle cooperative di pastori, delibe-

(10) Autorizzazione non utilizzata nel corso dell'esercizio.

razione dichiarata non conforme a legge con determinazione della Sezione controllo enti numero 1036 del novembre 1970 (11).

Altrettanto dicasi per i profili di illegittimità dei regolamenti organici del personale degli enti di sviluppo, individuati, con speciale riferimento alla equiparazione gerarchica e al trattamento economico, nella nota introduttiva alla relazione della Sezione controllo enti sulla gestione degli enti di sviluppo agricolo per gli esercizi 1968 e 1969.

In entrambi i casi il Ministero si è astenuto dall'intervenire presso gli enti sottoposti a vigilanza per sollecitare la rimozione delle riferite situazioni di illegittimità ed anzi, richiesto di chiarimenti circa l'azione svolta, ha opposto argomentazioni essenzialmente intese a ribadire la legittimità dei provvedimenti adottati dagli enti.

Per quanto attiene ai perduranti distacchi di dipendenti degli enti di sviluppo presso gli uffici centrali e periferici del Ministero, quest'ultimo non ne contesta la sostanziale illegittimità, più volte denunciata dalla Corte. Ma ha sinora tralasciato di operare la restituzione agli enti di provenienza del personale in servizio presso la sede centrale (circa 100 unità), né si è curato di invitare i singoli enti a disporre il rientro dei propri dipendenti distaccati presso gli uffici periferici dell'agricoltura di recente trasferiti alle Regioni, adducendo esigenze di funzionalità.

Va dato atto, infine, delle iniziative ministeriali assunte al fine di favorire l'adozione, da parte dei vari enti, di una disciplina organica e omogenea in tema di amministrazione e di contabilità. Risultano trasmessi al Ministero del tesoro, per la controfirma, i decreti di approvazione condizionata dei regolamenti adottati dagli enti di sviluppo in Campania, nell'Umbria e nelle Marche, mentre, per i regolamenti di amministrazione e contabilità dell'ente Maremma e dell'ente di sviluppo in Puglia e Lucania, si sta procedendo al loro esame comparato con lo schema tipo di regolamento predisposto dal Ministero del tesoro, per le modifiche ed integrazioni eventualmente da apportare, tenuto conto delle peculiari esigenze di detti enti.

d) *Zootecnia, caccia e pesca.*

L'attività spiegata dall'Amministrazione si concreta quasi esclusivamente in trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale.

Rientrano tra i primi i contributi di funzionamento concessi ad enti vari operanti nel settore della caccia (amministrazioni provinciali, comitati provinciali della caccia, associazioni venatorie, ecc.) e nel settore della pesca (istituti talassografici, consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, amministrazioni provinciali, ecc.).

Le spese di investimento sono rappresentate prevalentemente dai contributi volti ad incoraggiare, migliorare e tutelare la produzione nazionale zootecnica e a favorire lo sviluppo del patrimonio zootecnico nonché l'estendimento degli investimenti a prato e a prato pascolo in aziende di collina e di montagna di nuova costituzione o in fase di trasformazione zootecnica.

Di assai minor rilievo i contributi per l'incremento e il potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne.

e) *Economia montana e forestale.*

L'ingente ammontare della spesa di parte corrente è dovuto al fatto che fanno carico a questa rubrica le spese relative al personale del Corpo forestale dello Stato e quelle necessarie al funzionamento della direzione generale dell'economia montana e delle foreste e dei servizi da essa dipendenti.

Tra le restanti voci di spesa corrente merita menzione la manutenzione delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.

(11) Vedi allegato P.

Per quanto concerne la spesa in conto capitale, occorre distinguere il tradizionale settore di attività dell'amministrazione forestale (spese per incoraggiamento alla silvicoltura, acquisto di terreni da destinare ad impianto di vivai, ecc.) dall'attività di sostegno all'economia montana attraverso interventi sia diretti che contributivi.

È a questa seconda attività, propriamente intesa alla valorizzazione economica e sociale delle zone montane, che si è rivolta prevalentemente, negli ultimi tempi, l'attenzione del legislatore.

Per tacere degli interventi più remoti, basti dire che con decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, è stata autorizzata una spesa complessiva di 64 miliardi, 30 dei quali per l'anno 1971, che con decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, sono stati stanziati, per gli interventi nel settore, 10,7 miliardi (12) da iscriverne tra le previsioni di spesa relativa al 1971 (13).

Il complessivo volume di spesa autorizzato, per il 1971, dai provvedimenti testé menzionati si è tradotto soltanto in minima parte in effettiva erogazione. Ne è derivato un ulteriore incremento dell'ammontare dei residui.

L'attività dell'Amministrazione forestale nel settore della bonifica montana si è concretata, nel decorso esercizio, in 701 concessioni (circa il 27 per cento in meno rispetto al 1970), per un importo di lavori di 15,4 miliardi (circa il 13 per cento in meno rispetto al 1970).

Durante il 1971 sono state liquidate 491 concessioni assentite in vari esercizi. Alla fine dell'anno ne risultavano ancora in corso 3.994 (14).

Perdurano le disfunzioni e le carenze che hanno formato oggetto di segnalazione in precedenti relazioni.

Per quanto attiene alla fase iniziale del procedimento di concessione, si è constatato che l'approvazione dei progetti ha avuto luogo, in qualche caso, a distanza di tre, quattro e perfino sette anni dall'inizio della progettazione.

Quanto ai tempi di esecuzione delle opere, solo raramente queste vengono portate a compimento nei termini originariamente previsti; sono, invece, frequenti le proroghe, che vengono concesse per lo più per motivi climatici stagionali, per indugi nella consegna dei materiali da parte dei fornitori o per la necessità di compilare perizie di variante anche in corso d'opera.

Ai ritardi nella ultimazione dei lavori si aggiungono a volte i ritardi nell'affidamento dell'incarico di collaudo e nell'espletamento del collaudo, dovuti principalmente a incompletezza della documentazione (specie per quanto riguarda le dichiarazioni degli Istituti previdenziali circa l'adempimento degli oneri assicurativi), alla presentazione di perizie di variante a sanatoria o all'esigenza di definire eventuali controversie insorte in sede di esecuzione dei lavori.

A una valutazione d'insieme, l'azione amministrativa nel settore appare improntata a frammentarietà. Ne è prova il fatto che assai di rado vengono realizzate opere complete, suscettibili, cioè, di pronta e integrale utilizzazione; il che comporta l'impossibilità di effettuare la consegna delle opere agli enti interessati e la conseguente necessità, per lo Stato, di sostenere ingenti costi di manutenzione (oltre 900 milioni di lire nel 1971, senza considerare i lavori manutentori eseguiti a cura e spese dei provveditorati regionali alle opere pubbliche).

Altre volte la mancata consegna delle opere ultimate consegue non a incompletezza delle opere, bensì a omissione di adempimenti amministrativi. È questo il caso — sul quale si

(12) Giova ricordare che i fondi sono andati a incrementare gli stanziamenti previsti per il 1970 dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 (26,5 miliardi per la sola rubrica 7), iscritti in bilancio nel 1971 per le ragioni illustrate nel primo paragrafo.

(13) Ultima testimonianza, in ordine di tempo, dell'interesse del legislatore per il risanamento dell'economia montana è la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che comporta un impegno pluriennale di spesa di 116 miliardi.

(14) La situazione, con riferimento all'anno di emissione dei decreti di concessione, è la seguente: 1970, 945; 1969, 671; 1968, 366; 1967, 244; 1966, 235; 1965, 160; 1964, 122; 1963, 103; 1962, 57; 1961, 100; 1960, 94; 1959, 65; 1958, 64; anteriori al 1958, 67.

torna a richiamare l'attenzione del Parlamento — delle strade costruite come opere di bonifica, molte delle quali risultano da tempo favorevolmente collaudate senza che sia intervenuta la relativa classificazione, che pur dovrebbe essere effettuata ad avvenuto collaudo dell'opera, ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Tra le questioni di un certo rilievo è da ricordare quella insorta a seguito della concessione al Consorzio di bonifica montana della Lunigiana dei lavori di costruzione della sede consorziale di Pontremoli, con assunzione dell'opera a parziale carico dello Stato (88 per cento). Con deliberazione n. 461 del 1° dicembre 1971 la Corte in sezione del controllo ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del provvedimento in questione, osservando che le sedi dei consorzi si pongono in rapporto immediato e diretto con i fini istituzionali dei singoli enti e in rapporto soltanto mediato e strumentale con i fini della bonifica, sicché è da escludere che la costruzione degli edifici in parola possa rientrare tra le opere di bonifica di competenza dello Stato (15).

f) *Alimentazione.*

Premesso che fanno capo a questa rubrica le spese necessarie al funzionamento della direzione generale dell'alimentazione, ivi comprese quelle relative al personale ad essa assegnato, si ritengono meritevoli di segnalazione, tra le voci di spesa che hanno diretto riferimento all'attività di settore, quella concernente studi, indagini, ricerche e iniziative varie interessanti il settore alimentare (3 contratti stipulati nel 1971 per un importo complessivo di oltre 59 milioni) e, quanto ai trasferimenti, il contributo di 450 milioni corrisposto all'Istituto nazionale della nutrizione.

4. — *Gestioni per l'approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari.*

Neppure nel decorso esercizio è stata soddisfatta la esigenza, rappresentata dalla Corte in tutte le precedenti relazioni, della sistemazione e definizione finanziaria delle varie gestioni di ammasso, di importazione e di distribuzione di prodotti agricoli e alimentari antecedenti alla campagna 1964-65.

Conseguenza della mancata regolazione è, fra l'altro, il progressivo accrescersi dell'onere gravante sull'Erario in relazione agli ingenti finanziamenti effettuati dal sistema creditizio in favore delle gestioni in discorso.

Ad attenuare i negativi riflessi finanziari testé evidenziati è volto il recente provvedimento con il quale il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ha ridotto dal 3,50 per cento all'1 per cento, a decorrere dal 31 gennaio 1972, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso obbligatorio del grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64 (decreto ministeriale 15 gennaio 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1972).

(15) Vedi allegato O.

CAPITOLO IV.

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

1. — *Considerazioni generali.*

La gestione dell'Azienda per il 1971 si è chiusa con un avanzo, da destinare a investimenti patrimoniali (1), di oltre 174 milioni.

Il dato non è, peraltro, rappresentativo del reale andamento di gestione, giacché — come è stato più volte segnalato — gli oneri relativi al personale figurano in bilancio per un importo non rispondente alla spesa effettiva. Mentre, infatti, i compensi variabili corrisposti al personale utilizzato dall'Azienda fanno carico ad appositi capitoli del bilancio aziendale, gli stipendi, le retribuzioni e gli altri assegni fissi del detto personale, che appartiene ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gravano sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero e l'Azienda ne cura il rimborso in una misura che, nonostante l'aumento da 150 a 170 milioni apportato nel decorso esercizio (2), è palesemente inadeguato.

Aggiungasi, a precisare nella sua esatta portata il dato concernente l'avanzo di gestione, che anche nel 1971 le entrate dell'Azienda risultano costituite, per la maggior parte, da contributi ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti.

Nel corso dell'esercizio il capitolo 204 (fondo di riserva per nuove e maggiori spese) è stato utilizzato per l'intero importo di quasi 100 milioni.

L'Amministrazione si è avvalsa, inoltre, della facoltà, prevista dall'articolo 52 del regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, di operare il trasporto di fondi da un capitolo all'altro. Tra gli stanziamenti diminuiti si segnala quello relativo agli interventi intesi a favorire le attività utili per l'incremento e il miglioramento dell'economia delle regioni boschive (capitolo 137). Trattasi, in realtà, di un settore d'intervento che, benché ripeta la sua origine dalla legge istitutiva dell'Azienda, si concreta ormai esclusivamente nella concessione di compensi ad enti o a singoli individui, che si dedicano a studi inerenti all'economia delle regioni boschive.

Con le disponibilità direvanti dall'integrale utilizzazione del fondo di riserva per nuove e maggiori spese e dalla diminuzione di alcuni stanziamenti eccedenti le esigenze sono stati incrementati vari capitoli di spesa, tutti, tranne uno, di parte corrente. Notevoli, come sempre, le variazioni che hanno interessato le spese di personale e che hanno portato a raddoppiare, in qualche caso (3), le previsioni iniziali.

(1) Ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1933, n. 30, il reddito netto della gestione accertato in base al consuntivo, depurato della somma da versare allo Stato quale concorso nella spesa per il corpo forestale (cap. 139), deve essere impiegato nell'ampliamento del patrimonio boschivo dello Stato o portato ad aumento dell'apposito fondo di riserva.

(2) Lo stanziamento previsto per il 1972 è di 200 milioni.

(3) È il caso degli stanziamenti per compensi speciali (cap. 102), per indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. 104), per interventi assistenziali a favore del personale (capitolo 161).

L'ammontare dei residui attivi risulta, a fine esercizio, di lire 1 miliardo e 385 milioni e quello dei residui passivi di 28 miliardi e 986 milioni.

Nell'unito prospetto è esposta la consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1971, analizzata per esercizi di provenienza e per aggregati economici.

2. — *Organizzazione e personale.*

Ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, « sono trasferite alle Regioni e fanno parte del patrimonio indisponibile regionale le foreste che a norma delle vigenti leggi appartengono allo Stato ». Il successivo sesto comma prescrive che l'individuazione dei singoli beni trasferiti sia effettuata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentita la Regione interessata.

La norma ora citata non ha ancora avuto attuazione. Con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono state, invece, trasferite alle Regioni le funzioni amministrative statali concernenti, tra l'altro, i boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attività silvo pastorali. Sono stati, altresì, trasferiti gli Ispettorati regionali delle foreste, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste e i relativi uffici distrettuali delle foreste.

L'avvenuta devoluzione alle regioni del patrimonio forestale dello Stato impone una attenta revisione delle strutture organizzative dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, strutture che dovranno risultare aderenti — se l'organismo verrà conservato — alla nuova realtà caratterizzata dalla cessazione dei tradizionali compiti di amministrazione del patrimonio.

Il problema investe particolarmente l'articolazione periferica dell'Azienda, costituita dagli uffici di amministrazione delle foreste, che talora hanno sede presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, ora trasferiti alle regioni.

Ai sensi dell'articolo 14 della legge istitutiva l'Azienda provvede allo svolgimento della propria attività con personale del Corpo forestale dello Stato (1.610 unità risultano utilizzate nel decorso esercizio per l'espletamento dei servizi aziendali tecnici, amministrativi, contabili e d'ordine).

Si avvale, inoltre, degli ispettori e dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato collocati fuori ruolo nei limiti numerici stabiliti dall'articolo 7 del regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, modificato con legge 11 maggio 1970, n. 313. Trattasi, in effetti, di un collocamento fuori ruolo improprio, che non comporta esonero dagli obblighi di servizio verso l'amministrazione di appartenenza; la maggior parte dei collocati fuori ruolo continua, difatti, a prestare la propria opera anche presso la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

Dalla cennata commistione di attribuzioni ministeriali e aziendali deriva che — come si è avuta occasione di segnalare nella precedente relazione — gli stessi impiegati percepiscono compensi speciali sia dall'Amministrazione forestale che dall'Azienda in relazione a prestazioni di servizio di carattere eccezionale rese, distintamente, ad ambedue le amministrazioni.

È proseguita l'utilizzazione saltuaria di estranei all'Amministrazione statale (geometri, periti agrari, operai giornalieri, dattilografi) con imputazione della spesa ai capitoli di bilancio concernenti l'esecuzione di opere. Invitata ad evitare comunque il ricorso ad estranei per la trattazione di affari amministrativo-contabili e per lavori rientranti nelle normali attribuzioni del personale aziendale (nei casi, cioè, in cui più scoperta è l'elusione del divieto di assunzione di personale non di ruolo), l'Azienda ha aderito al rilievo, impartendo disposizioni in tal senso ai dipendenti uffici.

Altro rilievo, mosso in sede di esame dei rendiconti aziendali è quello relativo alla illegittima imputazione di spese per indennità di missione a capitoli di spesa in conto capitale, anziché all'apposito capitolo di parte corrente. Con circolari del 5 aprile e del 27 ottobre

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

AZIENDA DI STATO FORESTE DEMANIALI

Consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1971 analizzata per provenienza e per aggregati economici (milioni di lire)

TITOLI E CATEGORIE	Dal sem. 1964 e prece- denti	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	Totale generale
TITOLO I									
Categoria 1 ^a	—	—	—	—	—	—	0,113	21,017	21,130
Categoria 3 ^a	—	—	—	—	—	—	4,856	302,606	307,462
Categoria 4 ^a	—	—	—	—	—	—	—	0,169	0,169
Categoria 6 ^a	—	—	—	—	—	—	—	136,453	136,453
Categoria 8 ^a	—	—	—	—	—	—	—	7,336	7,336
TOTALE TITOLO I	—	—	—	—	—	—	4,969	467,581	472,550
TITOLO II									
Categoria 9 ^a	24,728	—	2,465	26,044	21,058	84,185	62,496	639,993	857,969
Capitolo 521	—	—	—	—	—	—	0,439	27,726	28,165
Capitolo 522	—	—	—	—	—	—	—	1,800,000	5,846,417
Capitolo 523	222,639	162,570	228,927	328,467	1,200,695	—	1,903,119	—	—
Capitolo 525	—	9,000	—	—	69,641	34,034	188,917	292,380	593,972
Capitolo 526	26,397	18,608	267,138	317,641	548,429	421,745	166,484	174,499	1,940,941
Capitolo 527	2,724,857	12,721	44,892	12,424	22,208	28,043	10,699	30,402	2,886,246
Capitolo 530	—	—	98,231	309,314	378,954	984,345	1,500,000	1,500,000	4,770,844
Capitolo 531	—	—	—	—	—	—	—	118,204	118,204
Capitolo 532	—	—	100,518	570,867	1,308,984	—	—	5,000,000	11,226,951
Capitolo 821	2,520	—	—	—	—	—	—	—	2,520
Totale categoria 9^a	3,001,141	202,899	742,171	1,564,757	3,549,969	5,795,934	3,832,154	9,583,204	28,272,229
Categoria 12 ^a	—	—	—	—	—	—	16,757	50,000	66,757
Categoria 13 ^a	—	—	—	—	—	—	—	174,499	174,499
TOTALE TITOLO II	3,001,141	202,899	742,171	1,564,757	3,549,969	5,795,934	3,848,911	9,807,703	28,513,485
TOTALE COMPLESSIVO	3,001,141	202,899	742,171	1,564,757	3,549,969	5,795,934	3,853,860	10,275,284	28,986,035

1971 l'Azienda ha fatto esplicito divieto agli uffici di amministrazione delle foreste demaniali di far gravare sui cennati capitoli l'importo delle indennità di missione spettanti al personale per ispezioni, collaudi, ecc.

3. — Attività dell'Azienda.

a) *Vendita dei prodotti legnosi.* — Nel decorso esercizio si è accentuato il ricorso al procedimento dell'asta pubblica (41 contratti per 487 milioni) rispetto ai sistemi della licitazione privata (34 contratti per 130 milioni) e della trattativa privata (12 contratti per 86 milioni).

In termini percentuali l'importo dei contratti conclusi con i tre diversi sistemi è, rispettivamente, del 69,20 per cento, del 18,60 per cento e del 12,20 per cento (nel 1970 64,32 per cento, 29,39 per cento e 6,29 per cento).

La sensibile flessione della licitazione privata e il cospicuo incremento della trattativa privata trova riscontro nel numero dei contratti stipulati nel 1971 nell'una e nell'altra forma (4).

Conclusivamente, è tuttora prevalente, per i contratti relativi alla vendita di prodotti legnosi, il ricorso alle aste, che assicura buone percentuali di aumento sui prezzi base.

b) *Miglioramento e ampliamento del patrimonio forestale.* — All'acquisto o alla espropriazione di terreni in vista del miglioramento e dell'ampliamento del patrimonio forestale dello Stato l'Azienda provvede attingendo a vari capitoli di bilancio.

Di modesta entità sono le somme prelevabili dai capitoli 526 e 527, alimentati, rispettivamente, dalle disponibilità di bilancio accantonate per investimenti patrimoniali e dal provento della vendita di terreni non adatti a far parte del demanio forestale.

Ben più consistenti i fondi stanziati a seguito di interventi legislativi a carattere straordinario. Soltanto nel decorso esercizio sono state introdotte nel bilancio dell'Azienda due variazioni, dell'ammontare di 1,8 e 5 miliardi, in dipendenza delle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 53, lettera e) del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e dall'articolo 45, lettera z) della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Con i fondi a disposizione l'Azienda ha effettuato nel 1971 acquisti di terreni per un ammontare di 2,8 miliardi e per una estensione di 21.025 ettari. Complessivamente, dal 1951, sono stati acquistati terreni per 270.430 ettari, con una spesa complessiva di 28 miliardi.

L'attività di acquisizione di terreni è stata rivolta, in misura prevalente, all'ampliamento di foreste demaniali già costituite, mediante acquisto o esproprio di terreni interni o limitrofi a complessi già di proprietà aziendale (cosiddetto accorpamento). Non sono mancati, però, gli acquisti di terreni ricadenti in comprensori ove si riscontrano biotopi da conservare per la protezione della natura.

c) *Altre attività.* — Oltre all'amministrazione e all'ampliamento del patrimonio forestale, l'Azienda esplica altre attività in funzione propulsiva dell'economia e conservativa dell'ambiente.

(4) Si riportano i dati relativi all'ultimo quinquennio:

	1967	1968	1969	1970	1971
Asta pubblica	60%	63%	57,13%	46,39%	47,10%
Licitazione privata	35%	35%	33,33%	48,45%	39,10%
Trattativa privata	5%	2%	9,51%	5,16%	13,80%

Tra queste merita un cenno l'attività volta alla costituzione e all'esercizio di aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico, ai sensi della legge 29 novembre 1965, n. 1322.

Risultano ormai costituite o in via di costituzione 73 aziende pilota, delle quali 36 a carattere zootecnico, 11 a carattere faunistico e 26 a carattere pastorale.

Quanto al regime di conduzione, delle 26 aziende finora in esercizio 4 sono condotte da affittuari e 22 sono gestite direttamente dall'Azienda. Tende, quindi, ad accentuarsi il ricorso al sistema della conduzione diretta, in contrasto con quanto prescrive l'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1322 del 1965, che contempla l'affidamento delle aziende « prevalentemente a cooperative di pastori e di coltivatori diretti ».

Conservano attualità — e vanno qui richiamate — le considerazioni svolte nella precedente relazione circa la marcata caratterizzazione privatistica della condotta posta in essere dalla Azienda, quale concessionaria della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, nell'esecuzione di lavori di rimboschimento, sistemazione di terreni e simili.

Per quanto concerne, infine, la partecipazione all'esercizio di imprese agrarie costituite per la gestione dei complessi agro-pascolivi dell'Azienda, si avverte l'esigenza di una regolamentazione della materia, in relazione anche alla nuova disciplina, dettata, per le gestioni fuori bilancio, con legge 25 novembre 1971, n. 1041.

CAPITOLO V.

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

1. — *Considerazioni generali.*

Profondamente innovativa in materia di bilancio è la nuova disciplina introdotta con la legge 31 marzo 1971, n. 144, la quale per l'attuazione dei compiti di intervento ha costituito nell'ambito dell'Azienda apposita gestione finanziaria basata sul principio del bilancio di cassa.

Per le spese di funzionamento, continua ad aver vigore il precedente sistema basato sul principio del bilancio di competenza. Pertanto nell'ambito dell'Azienda operano attualmente due distinti bilanci ispirati a ben diversi principi.

Va peraltro segnalato che, in via transitoria, nell'esercizio 1971 hanno funzionato nell'ambito dell'Azienda tre diversi sistemi contabili: il bilancio di competenza concernente sia le spese di funzionamento che di intervento che ha operato, per le prime (funzionamento), per l'intero esercizio, e per le altre (interventi), fino al 28 aprile 1971, data di entrata in vigore della citata legge n. 144 e il bilancio di cassa, a partire dal 29 aprile 1971, per le spese di intervento. Quest'ultimo bilancio, sebbene unitario, si articola in due distinte contabilità afferenti la prima alle spese di intervento effettuate con i fondi di provenienza CEE, la seconda alle spese non anticipate dalla CEE i cui oneri restano a carico dello Stato o temporaneamente (in quanto spese rimborsabili in tutto o in parte dalla CEE), ovvero definitivamente (perché oneri non rimborsabili).

Il motivo di questa distinzione discende dalla nuova disciplina dei mezzi finanziari della Comunità prevista dalla decisione del Consiglio dei Ministri della CEE, del 21 aprile 1970.

Con detta decisione è stata disposta a far tempo dal 1° gennaio 1971, la sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della stessa Comunità. La sostituzione è stata graduata nel tempo in modo che il sistema delle risorse proprie abbia integrale applicazione solo a partire dal 1° gennaio 1975; nel frattempo è stato previsto che coesistano, accanto alle risorse proprie, di livello percentuale di anno in anno crescente, i contributi degli Stati membri per converso decrescenti, peraltro da determinarsi alla fine di ciascun anno finanziario. Con regolamento CEE n. 729 anch'esso emanato in data 21 aprile 1970, è stato, poi, precisato che gli interventi nel mercato agricolo, svolti secondo le norme comunitarie, sono preventivamente finanziati dal FEOGA (Sezione garanzia) e che all'uopo la Commissione mette a disposizione degli Stati membri i fondi necessari affinché gli organismi e servizi abilitati procedano ai relativi pagamenti. In relazione a ciò è previsto che gli Stati membri trasmettano periodicamente stati di tesoreria e stati di previsione del fabbisogno finanziario degli organismi e dei servizi suaccennati e che la Commissione, sulla base di tali documenti, decida la corresponsione di un acconto all'inizio dell'anno e, nel corso di questo, l'erogazione di versamenti supplementari, salvo la liquidazione finale prima della fine dell'anno successivo.

La legge n. 144 del 1971, presupponendo il precedente sistema fondato sull'obbligo degli Stati membri di anticipare le somme occorrenti per gli interventi comunitari, non con-

tiene norme adeguate a questa nuova realtà scaturita dall'avvenuta svolta della politica finanziaria comunitaria, concretantesi nel preventivo finanziamento degli interventi di mercato.

La citata decisione del Consiglio CEE del 1970, era già stata recepita nell'ordinamento italiano a far tempo dal 1° gennaio 1971 mediante la legge di ratifica 23 dicembre 1970, numero 1185.

Con tale legge, tra l'altro, veniva data delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione della decisione stessa e del ripetuto Regolamento CEE n. 729.

Il mancato coordinamento tra il nuovo sistema finanziario comunitario recepito con la legge n. 1185 del 1970, da un lato, e la disciplina recata dalla legge n. 144 del 1971, dall'altro, ha comportato la esistenza di norme, almeno apparentemente, contraddittorie.

Ed invero, in base alla nuova disciplina comunitaria, l'Azienda, per poter attuare interventi di mercato gravanti sulla Comunità, avrebbe dovuto attendere l'erogazione di fondi dalla CEE; in base alla legge n. 144 poteva invece quegli stessi interventi svolgere, ancor prima della acquisizione di fondi provenienti dalla Comunità, all'uopo utilizzando le anticipazioni acquisite, tramite Tesoro, dalla Banca d'Italia.

Nei primi mesi del 1971, pertanto, ha continuato ad avere applicazione il sistema da ultimo indicato per il finanziamento degli interventi comunitari.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971 n. 321 è stato imposto l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al nuovo sistema comunitario. Questo provvedimento delegato (oltre ad attribuire l'accertamento e la riscossione delle risorse proprie della CEE ad organismi della Pubblica amministrazione e ad individuare gli organismi abilitati ad effettuare le spese per conto della CEE medesima) ha stabilito che avvengano tramite il bilancio statale, mediante apposite variazioni da apportarsi con decreti del Ministro del tesoro, sia l'acquisizione che il successivo trasferimento alla CEE delle « risorse proprie » e delle quote contributive dovute dallo Stato italiano, come pure l'acquisizione dei mezzi finanziari posti a disposizione dello Stato dalla CEE e la successiva assegnazione degli stessi ai servizi ed organismi di intervento. Sono stati così predisposti gli strumenti perché la nuova disciplina comunitaria potesse divenire operante in rapporto con l'ordinamento italiano.

Per l'attuazione degli interventi comunitari svolti dall'AIMA dopo la entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 321, è divenuta, quindi, necessaria la preventiva acquisizione dei fondi all'uopo assegnati dalla CEE.

Senonché gli strumenti previsti dal decreto delegato n. 321 in ordine all'attuazione della nuova disciplina della politica finanziaria della CEE non sono risultati, di fatto, funzionali.

Nulla è previsto, in particolare, in detto decreto sui mezzi necessari per far fronte a richieste da parte della Commissione CEE per necessità di Tesoreria, inevitabili in una fase iniziale in cui non sono stati ancora acquisiti dalla Comunità i proventi delle risorse proprie e delle quote contributive da determinarsi *a posteriori*. Su disposizione impartita dal Ministero del tesoro, il presidente dell'Azienda ordinò nell'agosto, nell'ottobre e nel novembre 1971, un trasferimento di somme (rispettivamente di 49 miliardi, 47,2 miliardi e 30 miliardi) dal conto di tesoreria riguardante la gestione finanziaria a quello riguardante gli anticipi di tesoreria a favore della Commissione CEE per il successivo immediato riaccreditamento delle stesse somme alla separata contabilità di detta « gestione finanziaria » concernente i finanziamenti concessi dalla Commissione CEE per gli interventi di mercato.

Tenendo conto di queste esigenze è stato emanato un secondo decreto delegato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1971, n. 1128, il quale stando alla formulazione letterale della norma che interessa (articolo 3, secondo comma: « Per provvedere alle esigenze connesse agli interventi che l'AIMA deve effettuare in relazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144, riguardante il finanziamento degli interventi di mercato dell'AIMA ») parrebbe inteso far rivivere per gli interventi che l'Azienda deve effettuare per conto della Comunità il vecchio sistema delle anticipazioni da parte dello Stato membro di cui la legge n. 144 del 1971 era un perfezionamento.

Trattandosi, però, di provvedimento delegato inteso a dare attuazione alla cennata decisione del Consiglio CEE che ha invece travolto il preesistente sistema dei rimborsi sostituendolo con quello del preventivo finanziamento degli interventi comunitari da parte della CEE, la norma può dirsi che appresta lo strumento, prima carente, per consentire le anticipazioni che lo Stato italiano debba fare alla Comunità (in conto del futuro contributo) perché questa possa finanziare gli interventi di mercato svolti dall'Azienda.

Venendo a talune notazioni in tema di bilancio, può dirsi che, con l'entrata in vigore della normativa recata dalla legge n. 144 del 1971, il problema della classificazione funzionale delle spese (sezioni) viene completamente superato per effetto della duplicità di bilancio sopra cennata. Invero, nel bilancio rimasto ancorato ai principi della competenza hanno trovato collocazione le voci di spesa relative al funzionamento, mentre nel nuovo bilancio di cassa sono state iscritte le poste riguardanti gli interventi.

Ciascuna delle due rubriche (spese generali ed interventi di mercato) in cui si articola il titolo afferente alla spesa del bilancio di competenza 1° gennaio-28 aprile 1971, è suddivisa in categorie al fine di realizzare la classificazione della spesa sotto il profilo economico.

Per il periodo successivo all'entrata in vigore della normativa di cui alla legge n. 144 del 1971, mentre nulla è stato mutato anche in ordine alla classificazione in categorie delle spese di funzionamento iscritte nella rubrica 1^a, le spese per gli interventi che, come più volte detto, hanno trovato collocazione nel bilancio di cassa, sono state suddivise in due categorie. Va sottolineato, però, che tale classificazione non è fatta con riferimento all'articolo 37 della legge di contabilità, ma in corrispondenza con le direttive impartite in data 8 gennaio 1971, dalla Commissione delle Comunità Europee ai sensi delle quali le spese in questione devono essere raggruppate, a seconda della natura, in due distinte categorie, la prima riferentesi alle varie forme di corresponsione di indennità, di aiuti, di integrazioni di prezzo e agli acquisti e trasformazioni di prodotti; la seconda riferentesi agli oneri delle gestioni di commercializzazione. Tutto ciò perché il bilancio di cassa dell'AIMA, essendo alimentato sempre più prevalentemente con mezzi economici delle Comunità deve essere predisposto in modo da essere poi inquadrato in determinati capitoli e articoli del bilancio della Comunità.

Nel bilancio dell'Azienda relativo agli interventi sono iscritti numerosi capitoli il cui oggetto in parte coincide con quello di altri capitoli. Parziale coincidenza che trae origine dalla circostanza che per ciascun intervento sono iscritti in bilancio differenti capitoli a seconda degli anni cui l'intervento stesso si riferisce. Il fenomeno discende dalla normativa comunitaria la quale vuole che siano tenuti separati i conti di ciascun intervento in relazione alla campagna annuale cui esso afferisce.

A seguito dell'istituzione del bilancio di cassa per la gestione degli interventi, infine, non è più dato accertare residui in ordine a tale settore di attività dell'Azienda.

Per quanto attiene, invece, al bilancio di funzionamento si segnala che al 31 dicembre 1971 i residui passivi ammontavano a complessivi 5,3 miliardi, di cui 3,3 miliardi provenienti dall'esercizio 1971 e 2 miliardi provenienti dagli esercizi precedenti; non sussistono, invece, residui attivi.

2. — *Organizzazione e personale.*

Nel 1971 non è ancora intervenuta l'approvazione dello statuto dell'Azienda.

La legge istitutiva del 1966 prevedeva che, entro il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore, venisse emanato tale atto; il relativo schema venne deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda nel termine anzidetto, ma il procedimento di approvazione non giunse poi a compimento.

La già citata legge n. 144 del 1971 all'articolo 10 ha stabilito un nuovo termine fissandolo a sei mesi decorrenti dalla sua entrata in vigore, termine scaduto senza che lo statuto sia stato emanato.

Sempre in tema di organizzazione, è da ricordare che con la legge n. 144 (articolo 9) che attribuisce all'AIMA la facoltà di avvalersi, in via permanente, per lo svolgimento dei com-

piti di gestione ad essa affidati, degli Ispettorati compartimentali e provinciali dell'Agricoltura e dell'alimentazione — organi periferici del Ministero dell'Agricoltura e foreste — nonché, eventualmente, degli Enti di sviluppo, è stata prevista in via permanente e non più episodica una organizzazione periferica, sia pure caratterizzata dalla mancanza di un rapporto gerarchico, in cui concorrono in una posizione di sostanziale parità tanto gli Ispettorati compartimentali e provinciali che gli Enti di sviluppo.

Gli indicati organi ed Enti vengono per altro a trovarsi in una posizione di subordinazione funzionale nei confronti dell'Azienda, subordinazione che per gli Enti consegue alla stipula della apposita convenzione.

Si sono in tal modo superate le difficoltà segnalate in passate relazioni, derivanti dalla normativa precedente per la quale l'AIMA era facultata in base alle norme disciplinanti i singoli interventi ad avvalersi di volta in volta dei cennati organi ed Enti per lo svolgimento dei propri servizi in sede decentrata.

Va, tuttavia, segnalato che con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono stati trasferiti alle Regioni a statuto ordinario (articolo 11) a decorrere dal 1° aprile 1972 gli Ispettorati agrari compartimentali e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, per cui potrebbero sorgere difficoltà per l'Azienda di continuare ad avvalersi dei detti Ispettorati anche dopo il loro trasferimento alle Regioni, tenendo conto che la norma di cui all'articolo 9 della legge n. 144 del 1971 aveva per presupposto l'appartenenza di tali uffici alla organizzazione del Ministero dell'agricoltura e Foreste, e, coerentemente, disponeva che gli oneri di detto personale, esclusi quelli accessori, posti a carico dell'Azienda, continuassero a far carico al bilancio del Ministero stesso.

In tema di personale, può notarsi, come sostanzialmente immutata sia la situazione numerica dei dipendenti del Ministero dell'agricoltura e foreste distaccati presso l'Azienda (116 unità al 31 dicembre 1971, rispetto alle 117 del 31 dicembre 1970).

Per il funzionamento della Sezione specializzata tabacchi, l'Azienda si avvale di personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1971, n. 3 (1).

Inoltre, al 31 dicembre 1971, presso gli « Uffici centrali » dell'Azienda erano in servizio 12 dipendenti di altre amministrazioni ed enti, comandati con provvedimenti formali.

Presso gli Ispettorati agrari, nel 1971 sono stati inoltre comandati, per l'espletamento del servizio integrazione prezzo olio di oliva, a norma della relativa legislazione, dipendenti di enti pubblici.

La brevità dei periodi di comando, disposti per contingenti esigenze di servizio, rende non significativi i dati numerici relativi.

Data la struttura organizzativa dell'Azienda, e le attività che la stessa svolge, questa non ha avuto occasione di far ricorso a prestazioni di opera individuale di estranei.

All'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM), è stato affidato quattro volte, nel 1971, l'incarico di effettuare la rilevazione dei prezzi di mercato dei cereali ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 del Regolamento comunitario n. 376 del 1970 che stabilisce nuove procedure e condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento, nonché i criteri da adottare per la determinazione del prezzo di vendita.

3. — *Acquisto di beni e servizi.*

Per quanto concerne l'attività contrattuale va solo detto che essa si è svolta, per la natura stessa dei servizi o dei beni richiesti, a trattativa privata e, ricordati i contratti di

(1) Presso gli Uffici centrali e periferici della Sezione Specializzata tabacchi, al 31 dicembre 1971, prestavano servizio complessivamente 140 unità di personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (135 impiegati e 5 operai).

mutuo (in numero di diciotto) con istituti di credito per 50 miliardi, può farsi rinvio a quanto osservato in tema di attività dell'azienda, essendo i contratti stessi il mezzo impiegato dall'amministrazione per assicurarsi i servizi necessari o per provvedere agli interventi ad essa affidati.

L'AIMA, ai sensi dell'articolo 9, quinto comma, della legge istitutiva, è esonerata dall'obbligo di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Le autovetture in dotazione all'Azienda sono quattro. L'onere per spese di esercizio, di manutenzione e di noleggio è stato di oltre 95 milioni, in considerazione del fatto che gli uffici o centri funzionanti quali organi periferici dell'Amministrazione hanno utilizzato o autoveicoli già in loro dotazione o noleggiato automezzi.

4. — *Interventi.*

La mancata definizione contabile, anche nel 1971, della maggior parte delle gestioni di commercializzazione affidate a terzi dall'Azienda induce, ancora una volta, a richiamare l'attenzione del Parlamento sulla condizione di sostanziale inadempienza in cui versa l'amministrazione e sul pregiudizio che può derivare dal conseguente pagamento di interessi moratori a favore degli assuntori.

Alle notazioni in tema di attività dell'Azienda appare opportuno premettere anche qualche considerazione in tema di interventi disciplinati dalla normativa della Comunità economica europea.

Detta normativa per sua particolare natura è immediatamente applicabile nello Stato membro e si inserisce direttamente nell'ordinamento interno senza necessità di un intervento mediato del legislatore dello Stato membro per trovare la sua esecuzione e rendere operanti le regole dettate, salvo i casi in cui il regolamento preveda un intervento facoltativo, oneri di bilancio ovvero, ed ovviamente, sanzioni penali.

Da ciò discende che l'AIMA, salvo tali eccezioni, può direttamente applicare la normativa comunitaria, non essendo necessario un atto legislativo statale che la recepisca, appena che con decreto del Presidente della Repubblica sia stato affidato all'Azienda lo svolgimento di quel dato compito di intervento.

Torna utile, infine, in considerazione di quanto ora esposto, indicare che risultano affidati all'Azienda, dalla data della sua istituzione fino al 31 dicembre 1971 i compiti di intervento. Essi sono relativi ai seguenti settori merceologici: cereali (decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967); grassi vegetali (decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966); ortofrutticoli (decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1967); lattiero-caseari (decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967); carni suine (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967); zuccheri (decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968); carni bovine (decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968); vitivinicoli (decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1970); lino e canapa (decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970); semi di cotone (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971); tabacchi (decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito nella legge 27 gennaio 1971, n. 3) e luppolo (decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971).

Si fanno ora seguire talune notazioni in ordine ai singoli settori di intervento.

a) *Intervento nel settore dei cereali.* — Va, in primo luogo, segnalato come neppure nel corso del 1971 siano pervenuti al controllo della Corte gli atti delle campagne di commercializzazione del grano 1964-65 e 1965-66, la cui definizione, com'è noto, è stata affidata alla Azienda in surrogazione del Ministero dell'Agricoltura, sin dalla sua istituzione.

Anche in ordine alle campagne di commercializzazione del grano 1966-67; 1967-68; 1968-69; 1969-70; 1970-71; 1971-72 nessun atto di liquidazione è sinora pervenuto.

Con deliberazione in data 30 novembre 1971, il Consiglio di amministrazione dell'AIMA ha approvato la corresponsione alla Federazione italiana dei consorzi agrari quale assuntrice,

in proprio e come mandataria dei federati Consorzi, del servizio della commercializzazione dei cereali nelle campagne sopra indicate, di ulteriori acconti per complessivi 10 miliardi. Per cui al 31 dicembre 1971 a fronte del saldo creditore complessivo esposto dalla Federazione predetta ammontante, per le ripetute campagne dal 1966-67 al 1970-71, a 56,8 miliardi sono stati corrisposti dall'Azienda acconti per complessivi 48,1 miliardi.

Venendo, invece, a considerare gli interventi per integrazione di prezzo per il grano duro per gli anni 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971 va ricordato che l'integrazione stessa deriva dall'articolo 10 del regolamento CEE n. 120 del 1967, il quale ha disposto la concessione di un aiuto alla produzione del grano duro da erogarsi dagli Stati membri, aiuto che, per ogni singola campagna, è stato poi determinato con appositi regolamenti del Consiglio CEE.

Per l'attuazione delle norme CEE erano stati annualmente emanati, fino alla campagna 1970, singoli atti legislativi con i quali, tra l'altro, veniva affidato all'AIMA il servizio dell'erogazione dell'integrazione del prezzo; si prevedeva l'esenzione dal bollo delle domande intese ad ottenere detto beneficio, l'utilizzazione degli uffici periferici del Ministero, nonché di personale all'uopo comandato, la costituzione di commissioni provinciali; si autorizzava l'emissione di ordini di accreditamento a favore degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme di contabilità e si prevedevano sanzioni penali per il caso di infedeli denunce.

Per la campagna 1971 non è stato, invece, emanato alcun atto legislativo. L'Azienda, per altro, ha ugualmente dato inizio all'attuazione dei compiti di intervento nel settore, in base alla competenza nella materia, attribuitale, in via permanente, con il decreto del Presidente della Repubblica di affidamento 25 luglio 1967 ed avendo a disposizione i mezzi economici all'uopo occorrenti, dal momento che gli stessi sono anticipati, in base al nuovo sistema finanziario comunitario, dalla CEE.

Sotto il profilo organizzativo, l'Azienda ha affidato, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 144 del 1971, il servizio di liquidazione di tale integrazione a mezzo di apposite convenzioni agli Enti di sviluppo operanti in quelle zone dove maggiore è la produzione di grano duro e, per le altre province, mediante ordini di accreditamento a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'Alimentazione, a' termini delle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.

Questo sistema è stato adottato per la precedente considerazione che non essendo più applicabili le norme speciali emanate per le campagne anteriori, che consentivano l'emissione di ordini di accreditamento in deroga ai limiti di somma stabiliti dalla legge di contabilità, si è scelta la soluzione di avvalersi degli enti di sviluppo.

E difatti, per quanto riguarda il pagamento dell'indennità compensativa di fine campagna 1968, 1969 e 1970, nel corso del 1971 è proseguita l'emissione di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati per la corresponsione dell'indennità in oggetto.

Per il 1971, pur essendo stata prevista analoga indennità dai regolamenti CEE nn. 1119 e 1196 del 1971, non sono state emesse norme nazionali che consentano come per il passato il pagamento di detta indennità su ordini di accreditamento svincolati da limiti di somma e, pertanto, per detta campagna non è stata effettuata finora alcuna erogazione. L'Azienda intenderebbe provvedere direttamente al pagamento a favore degli aventi diritto mediante mandati diretti.

Nessun intervento risulta effettuato nel 1971 dall'Azienda per la denaturazione e per la vendita di grano tenero, ma risultano rilasciate autorizzazioni a privati per la denaturazione del grano stesso, ai fini del conseguimento del previsto premio comunitario, la cui erogazione è di competenza del Ministero delle finanze, a' termini delle vigenti disposizioni che si discostano, per altro, dalla normativa CEE (articolo 7, paragrafo 3, regolamento n. 120 del 1967), la quale affida la competenza in materia di erogazione di premi all'organismo di intervento nel settore dei cereali.

Nel corso del 1971, infine, è proseguita l'attività dell'Azienda per la fornitura di cereali a Paesi in via di sviluppo, sia a titolo di aiuto comunitario deliberato direttamente dalla

CEE, sia a titolo di aiuto nazionale, sulla base, cioè, di accordi bilaterali conclusi con i singoli Paesi beneficiari dallo Stato italiano, tramite il Ministero degli affari esteri.

Tali interventi rientrano nel programma di aiuti di cui alla convenzione internazionale del 18 agosto 1967, ratificata con legge 7 novembre 1969, n. 944. Nel 1971 risulta sottoscritta, in materia, una nuova convenzione della quale non è stata ancora emanata la relativa legge di ratifica. La Comunità, per contro, con i regolamenti nn. 1550, 1551 e 1552 del 1971, ha già dato un inizio di attuazione alla convenzione stessa.

b) *Interventi nel settore dei grassi.* — In ordine agli interventi per la commercializzazione dell'olio di oliva, è sufficiente ricordare che alla Corte non è pervenuto alcun atto relativo alla chiusura delle campagne e far rinvio a quanto già esposto all'inizio del presente paragrafo.

Per la commercializzazione dell'olio di oliva 1970-71 nessun contratto è pervenuto alla Corte, onde è da ritenere che la positiva situazione di mercato abbia escluso l'operatività di tale intervento.

In ordine alla integrazione di prezzo dell'olio di oliva per le campagne 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70 e 1970-71, alla integrazione ordinaria e supplementare di prezzo per i semi di colza, ravizzone e girasole di produzione 1970-71, agli indennizzi per l'olio detenuto alla data del 9 novembre 1966, e agli aiuti alla produzione di oli di vinaccioli 1968-69, va accennato che è proseguita nel corso del 1971 l'emissione di ordini di accreditamento a favore degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e foreste per provvedere ai pagamenti.

Dal controllo eseguito è risultato come siano stati emessi ordini di accreditamento anche per il pagamento dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva relativamente a campagne ormai trascorse da tempo, per cui è evidente che la definizione delle pratiche non procede con la dovuta ed auspicabile correttezza.

c) *Interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.* — Gli interventi che l'Azienda, ai sensi dei regolamenti comunitari, può effettuare nel settore dei prodotti ortofrutticoli, sono stati, nel corso del 1971, intesi anche ad evitare o comunque contenere casi di distruzione dei prodotti ritirati, come risulta dai numerosi contratti per la trasformazione dei prodotti ritirati e dalla distribuzione gratuita dei prodotti freschi, o trasformati in succhi, ad opere di beneficenza.

d) *Altri interventi.* — Nessuna particolare notazione è a farsi in ordine agli altri interventi dell'Azienda.

Può solo ricordarsi la distribuzione delle competenze per gli interventi nel settore dello zucchero. Com'è noto, con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, sono stati affidati all'Azienda i compiti d'intervento nel mercato dello zucchero derivanti dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 1009 del 1967. L'attuazione delle misure nazionali d'intervento, con provvedimenti del Comitato Interministeriale dei prezzi nn. 1194 e 1195 del 22 giugno 1968, è stata affidata alla Cassa conguaglio zucchero, mentre le restituzioni all'esportazione e il pagamento dei premi di denaturazione, con decreti-legge 20 febbraio 1968, n. 59 e 19 dicembre 1969, n. 947, sono di competenza del Ministero delle finanze.

Un cenno va anche fatto in ordine alla diversità di interpretazione emersa circa il pagamento dei premi ai trasformatori di tabacchi greggi tra gli organi nazionali e quelli comunitari.

I primi hanno ritenuto che beneficiari dei premi sono coloro che abbiano corrisposto ai produttori un prezzo pari almeno a quello di obiettivo, mentre, secondo i competenti Uffici della Comunità, il premio spetterebbe a quei trasformatori che pur non pagando il prezzo di obiettivo avessero corrisposto un prezzo superiore a quello di intervento.

In presenza di tale contrasto interpretativo l'Azienda ha sollecitato presso i competenti organi comunitari l'interpretazione autentica della normativa in questione.

CAPITOLO VI.

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

1. — *Considerazioni generali.*

Lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1971, non presenta mutamenti di rilievo rispetto all'esercizio precedente.

La iniziale previsione di 4,3 miliardi, tutta di parte corrente ha subito, nel corso dell'esercizio, variazioni in aumento per oltre 200 milioni determinate dall'esigenza di fronteggiare maggiori oneri di funzionamento.

Fra le spese, che nello stato di previsione si pongono in evidenza per entità, sono da annoverare: quella di 1 miliardo (cap. 1073) relativa al contributo da erogare all'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e quella di 350 milioni (cap. 1074) relativa al contributo da erogare all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO); la restante somma di circa 3 miliardi risulta assorbita dagli oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza, nonché da spese per studi, incarichi, rilevazioni, congressi e conferenze.

Dai cennati dati emerge, con evidenza, come la gestione dei fondi non possa offrire notazioni di particolare rilievo.

Per altro, nel decorso esercizio l'attività è risultata condizionata dal fatto che, essendo venuta a cessare l'efficacia del Programma economico nazionale 1966-1970 e non essendo stato approvato un nuovo programma, il Ministero non ha dovuto attendere ai suoi compiti fondamentali di promuovere le iniziative necessarie per l'attuazione del programma e di verificare la rispondenza dei piani esecutivi delle varie Amministrazioni alle direttive del programma stesso (articolo 3, lettera c, della legge 27 febbraio 1967, n. 48).

Così, pure, essendo stati emanati nel gennaio 1972 i decreti legislativi delegati concernenti il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni ad esse attribuite dalla Costituzione e del relativo personale dello Stato, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, previsto dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, non era compreso nello stato di previsione della spesa del Ministero per il 1971 (1).

(1) Il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo — il cui ammontare deve essere determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale della legge del bilancio, viene ripartito fra le Regioni secondo le indicazioni del Programma economico nazionale, sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal CIPE, con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno — risulta istituito nel bilancio del 1972 (cap. 5011) con uno stanziamento previsionale di 20 miliardi.

2. — *Organizzazione e personale.*

In tema di apparato organizzativo del Ministero vanno richiamate le osservazioni svolte in precedenti relazioni, concernenti, tra l'altro, i condizionamenti che possono essere derivati dalla mancata emanazione delle norme legislative sulle procedure per la formazione e per l'attuazione del programma. Un cenno può essere fatto ancora una volta dei problemi relativi ai rapporti tra i vari organismi destinati ad operare nel settore, tenuto conto della realtà regionale e delle conseguenti nuove esigenze di coordinamento.

Passando a considerazioni in tema di personale, si segnala il perdurare di notevoli vacanze nella carriera dei consiglieri economici.

Anche durante il 1971, non è stato determinato il numero dei posti da mettere a concorso per i ruoli delle singole carriere, in relazione alle effettive esigenze di servizio, così come previsto dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, non è stato indetto alcun concorso per l'accesso alle qualifiche iniziali, né sono state emanate le necessarie norme regolamentari per disciplinare i concorsi medesimi.

Per le necessità connesse ai vari servizi il Ministero ha seguito ad avvalersi di personale assunto con contratto a termine, regolato dalle norme di diritto privato.

Al 31 dicembre 1971 risultavano in servizio 52 unità (2), le quali sono state inquadrare nelle categorie del personale non di ruolo, in qualità di diurnista, a norma dell'articolo 25, comma terzo, della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Fra i predetti sono stati inquadrati anche elementi estranei all'Amministrazione, incaricati di particolari studi, a norma dell'articolo 14 della citata legge n. 48 del 1967. Ciò conferma che, contrariamente alla natura ed al contenuto proprio degli incarichi, l'Amministrazione suole instaurare, attraverso la utilizzazione continuativa di estranei, dei veri e propri rapporti di impiego.

Modesti riflessi ha avuto nel 1971 l'attuazione delle norme sull'esodo volontario, a favore dei dipendenti ex combattenti, di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto riguarda gli incarichi di studio a singole persone, che per la maggior parte costituiscono rinnovo di analoghi incarichi affidati negli anni precedenti, va precisato che durante l'esercizio il loro numero è diminuito (ne sono stati conferiti 69 rispetto ai 113 dell'esercizio precedente). Detta situazione va ricollegata alla circostanza che, essendo venuta a cessare, a seguito della costituzione delle Regioni a statuto ordinario, l'attività dei Comitati regionali per la programmazione economica (articolo 1, legge 22 dicembre 1969, n. 966), sono venuti meno molti incarichi che erano stati affidati nell'ambito dei Comitati stessi.

3. — *Attività del Ministero.*

Nel corso del 1971 sono state stipulate 20 convenzioni per l'affidamento di incarichi di studio ad enti e società per una spesa complessiva di 337 milioni circa, di cui tre con lo Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per un ammontare di 215,5 milioni.

In ordine a queste ultime tre convenzioni è da notare che le somme erogate per l'espletamento degli studi affidati non sono state più corrisposte a titolo di rimborso forfettario ma si è previsto, mediante apposita clausola suggerita dal Consiglio di Stato, che i pagamenti avvengano previa produzione di idonea documentazione.

Si segnala, anche, che da parte del Ministero sono stati erogati contributi per complessivi 6,9 milioni a favore di enti e società che hanno indetto convegni, congressi, mostre o altre manifestazioni comunque interessanti le attività del Ministero stesso.

Il Ministero, infine, ha provveduto alla stampa, tramite il Poligrafico dello Stato o ditte private, di pubblicazioni varie riguardanti la programmazione economica.

(2) Dei detti 52 diurnisti in servizio al 31 dicembre 1971, 7 appartenevano alla prima categoria, 21 alla seconda categoria e 24 alla terza.

CAPITOLO VII.

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

1. — *Considerazioni generali.*

Dati salienti della spesa del Ministero del commercio con l'estero sono, da un lato — sotto l'aspetto economico — la preponderanza, connaturale alle attribuzioni del Ministero stesso, delle spese di parte corrente nei confronti di quelle in conto capitale, che rappresentano rispettivamente il 95,7 per cento ed il 4,3 per cento (1) del totale di 21 miliardi e, dall'altro — sotto l'aspetto funzionale — la collocazione della quasi totalità degli stanziamenti nella Sezione X (Azioni ed interventi nel campo economico), eccetto un solo capitolo (1051), riguardante spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni estere per questioni attinenti al commercio con l'estero, che, invece, è compreso nella Sezione V (Relazioni internazionali).

Caratteristica ulteriore, sotto l'aspetto economico, è la notevole misura percentuale dei trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale che costituiscono insieme oltre la metà dell'ammontare complessivo della spesa.

È tuttora attuale il rilievo formulato in precedenti relazioni circa l'esistenza di capitoli, i cui stanziamenti sono amministrati promiscuamente da più Direzioni Generali, in contrasto col dettato normativo sulla ripartizione delle spese in rubriche (2).

Per quanto concerne, poi, l'ammontare dei residui passivi — pur non assumendo in genere il fenomeno entità rilevante (3) — è da notare che la formazione degli stessi è, in larga parte, dovuta al sistema di concessione dei vari contributi, diretti allo sviluppo degli scambi con l'estero dato che il decreto concessivo del sussidio precede talora di mesi il concreto svolgimento delle manifestazioni.

2. — *Organizzazione e personale.*

Tuttora insoluto è il problema organizzativo derivante dalla mancata soppressione della Delegazione tecnica presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, in ordine al quale già da molti anni, in precedenti relazioni, si è sottolineato il carattere di provvisorietà con cui tale organo fu costituito (articolo 4 della legge 22 novembre 1954, n. 1127), nonché il fatto che lo stesso, pur gravando, per le spese di funzionamento, sul bilancio del Ministero, svolge da tempo attività rientrante nelle attribuzioni dell'Amministrazione degli affari esteri.

(1) Le previsioni definitive delle spese di parte corrente ammontano a 20,1 miliardi, mentre quelle in conto capitale sono pari a 900 milioni (cap. 5061).

(2) Ciò deve dirsi in particolare per i capitoli 1252, 1253 e 1311.

(3) Considerazioni diverse sono, invece, da farsi per il caso di specie, relativo all'attuazione della legge 1° agosto 1959, n. 703, cui si farà cenno nel paragrafo 3.

Peraltro, è da notare che le predette spese di funzionamento, già ridotte nelle previsioni dell'esercizio 1969 a 175 milioni ed ulteriormente diminuite, in sede di previsioni definitive per l'esercizio 1971, a 168 milioni, sono state impegnate soltanto per 133 milioni (cap. 1173).

Per quanto concerne il personale si rileva, in primo luogo, che al 31 dicembre 1971 — cioè oltre tre anni dopo l'entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 343, che ampliò i ruoli organici del Ministero elevando la dotazione complessiva da 565 a 754 unità — numerosi posti risultavano non coperti. Infatti, a tale data, erano in servizio 660 impiegati, dei quali 626 di ruolo, 10 in posizione soprannumeraria e 24 fuori ruolo, con un aumento pressoché irrilevante rispetto ai dati in precedenza forniti dalla Corte (4).

Peraltro è da notare che l'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, ha comportato una riduzione degli organici pari a 29 posti, distribuiti nelle diverse carriere, in dipendenza di altrettante cessazioni dal servizio.

3. — Attività del Ministero.

In via generale sull'attività nel settore del commercio con l'estero sono da richiamare due osservazioni già ampiamente svolte in precedenti relazioni. La prima riguarda l'esigenza di una più precisa delimitazione delle attribuzioni relative al settore stesso tenuto conto che di quest'ultimo si occupano anche, sia pure a vario titolo, i Ministeri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, commercio ed artigianato. La seconda osservazione concerne le caratteristiche operative peculiari del Ministero che svolge gran parte della propria attività attraverso l'Istituto per il commercio estero ed altri organismi, mentre è limitata, sotto il profilo della spesa, l'attività esplicata direttamente dagli organi ministeriali.

In particolare, infatti, è da notare che, anche per quanto attiene alla categoria IV (acquisto di beni e servizi), lo stanziamento del cap. 1251 (5) è stato destinato per intero, come negli anni precedenti, al funzionamento degli Uffici ICE all'estero già esistenti (n. 56) ed al loro potenziamento mediante l'istituzione di altri tre nuovi uffici rispettivamente a San Francisco (USA), a Montreal (Canada) ed a New York (USA).

Sempre nell'ambito della categoria IV, lo stanziamento del cap. 1252 (6) è stato prevalentemente destinato a coprire oneri derivanti dall'affidamento all'ICE di iniziative di *promotion*. Su un ammontare di 3,1 miliardi il 92 per cento circa risulta erogato all'ICE, mentre il 7 per cento circa ha trovato utilizzazione per iniziative la cui esecuzione è stata affidata ad altri organismi.

Per la categoria V (trasferimenti di parte corrente) è da segnalare l'intervento relativo alle Camere di commercio italiane all'estero (7), che, unitamente agli uffici ICE all'estero ed agli uffici commerciali delle rappresentanze diplomatiche, costituiscono gli strumenti operativi utilizzati, fuori del territorio nazionale, per favorire la promozione delle esportazioni italiane. Nel territorio italiano, invece, lo sviluppo degli scambi con l'estero è, in gran parte, affidato ai Centri operativi per il commercio estero — funzionanti nell'ambito delle più im-

(4) Al 31 dicembre 1969 — come si desume dal prospetto pubblicato in allegato alla relazione sull'esercizio 1969 (allegato 2, pagine 86-89) — la situazione del personale in servizio era, invece, la seguente: 655 impiegati, dei quali 589 di ruolo, 47 in soprannumero e 19 fuori ruolo.

(5) Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione e di penetrazione commerciale all'estero.

(6) Spese per la tutela e lo sviluppo delle esportazioni italiane e per lo svolgimento di specifiche indagini di mercato intese ad accertare nuove possibilità di sbocco ai prodotti italiani.

(7) Lo stanziamento di 320 milioni (cap. 1277) è stato erogato in favore di 32 Camere, riconosciute ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, alle quali è stato concesso un contributo singolo dell'importo medio di 10 milioni, con un minimo di 4 ed un massimo di 18.

portanti Camere di commercio — per i quali, peraltro, non sussiste, allo stato attuale, una apposita normativa.

Nella stessa categoria V sono pure da segnalare i contributi per l'attuazione di iniziative dirette allo sviluppo degli scambi con l'estero, erogati, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, in favore di istituti, enti ed associazioni operanti nel settore, sia per la cospicua entità degli interventi che rappresentano circa un quarto della spesa del Ministero (complessivamente 5,6 miliardi per i quattro capitoli (8) tra i quali è ripartita la spesa prevista in applicazione della cennata legge), sia per la procedura relativa alla anticipazione di una aliquota del contributo concesso ed alla corresponsione del saldo.

Infatti, la richiamata legge n. 1083 prevede che agli istituti, agli enti, ed alle associazioni beneficiarie possa essere corrisposta immediatamente una parte del contributo concesso in un ammontare massimo che è stato fissato dalla successiva legge 12 febbraio 1965, n. 51, nei quattro quinti del medesimo contributo.

Anche la legge 24 novembre 1961, n. 1292, riguardante, in particolare, l'Istituto per il commercio estero stabilisce che allo stesso possa essere accordata una anticipazione non superiore ai quattro quinti della spesa preventivata per l'esecuzione di compiti affidati dal Ministero al predetto ente.

Peraltro, nonostante l'uguale entità dell'aliquota massima dell'anticipazione concedibile per le iniziative simili previste dalle due citate leggi nn. 1083 e 1292, la disciplina dei due tipi di intervento diverge per la presenza nella seconda di tali leggi di una disposizione in virtù della quale è stabilito che il decreto di attribuzione dell'incarico deve fissare il termine per la presentazione del rendiconto in base al quale viene liquidato il saldo.

La mancanza di una disposizione analoga nella legge n. 1083 comporta la conseguenza che, ove l'Amministrazione non ritenga — come talora accade — di prefiggere un termine, in sede di affidamento dell'incarico e di assegnazione dei fondi, per la presentazione del rendiconto, lo svolgimento dell'attività gestoria inerente alle iniziative sussidiate può avere una notevole durata con la conseguente formazione di residui passivi, senza considerare l'impossibilità di un tempestivo controllo.

Per quanto attiene agli interventi in conto capitale si nota che essi consistono unicamente nella concessione di contributi, per un periodo non superiore a 15 anni, nel pagamento degli interessi sui prestiti e sui mutui contratti per l'esercizio dell'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari (legge 1° agosto 1959, n. 703). La misura del concorso statale, che di regola è del 3 per cento, raggiunge il 5 per cento, ai sensi della legge 7 maggio 1965, n. 493, per le iniziative da realizzare nelle zone in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno.

La recente legge 19 luglio 1971, n. 553, ha, poi, elevato rispettivamente da 100 a 200 milioni e da 200 a 400 milioni i limiti massimi dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso statale sugli interessi, a seconda che trattasi d'impresa individuale o in forma sociale od associata.

Nel 1971 sono stati accordati solo otto concorsi nel pagamento degli interessi, dei quali 4 ad imprese aventi sede nel Mezzogiorno (9), mentre sono state disposte 28 varianti di precedenti finanziamenti per diminuzione delle opere da realizzare e, quindi, del concorso statale.

Lo stato di attuazione della legge n. 703 è esposto nell'unito prospetto, che aggiorna i dati pubblicati nella relazione sull'esercizio 1966.

Anche nel 1971, come in tutti gli anni precedenti, i pagamenti sono stati effettuati solo in conto residui.

(8) Capitoli 1272, 1274, 1275 e 1278.

(9) Nel precedente triennio erano stati accordati 55 contributi nel 1968, 15 nel 1969 e 31 nel 1970; il numero dei concorsi concessi ad aziende meridionali era stato, negli stessi anni, rispettivamente pari a 8, 2 e 14 contributi.

È da notare, altresì, che dal primo esercizio di applicazione della legge n. 703 su un totale complessivo di stanziamenti di 10,7 miliardi (10) i pagamenti sono stati pari a 2,4 miliardi (22,69 per cento del totale).

La scarsa operatività della legge in questione pone ancora una volta il problema della individuazione delle possibili cause. Oltre alla struttura del procedimento posta in evidenza in precedenti relazioni, mette conto rilevare, a questo riguardo, che il meccanismo del concorso previsto comporta che le variazioni del tasso ufficiale di sconto vengono a gravare sugli operatori, a differenza di quanto stabilito da altre leggi d'intervento — come quella sui finanziamenti industriali (legge 30 luglio 1959, n. 623) — secondo le quali le variazioni del tasso ufficiale incidono, invece, sul concorso statale in conto interessi e non sull'operatore, sul quale grava, in ogni caso ed effettivamente, solo la misura percentuale stabilita dalla legge.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PLURIENNALI DI SPESA PREVISTI
DALLA LEGGE 1° AGOSTO 1959, N. 703 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(in milioni di lire)

ESERCIZIO	Capitolo	Competenza			Residui		Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al termine dell'esercizio
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare		
1959-60	49-bis	20 -	-	20 -	-	-	-	20 -
1960-61	51	46,7	-	46,7	-	20 -	-	66,7
1961-62	52	166,7	-	166,7	-	66,7	-	233,4
1962-63	50	266,7	-	266,7	-	233,4	-	500 -
1963-64	50	416,7	-	416,7	1,7	498,4	1,7	915,1
II semestre 1964	50	500 -	-	500 -	11,3	903,8	11,3	1.403,8
1965	5061	650 -	-	650 -	112,1	1.291,7	112,1	1.941,7
1966	5061	800 -	-	800 -	207,7	1.733,9	207,7	2.533,9
1967	5061	900 -	-	900 -	258,8	2.275,1	258,8	3.175,1
1968	5061	900 -	-	900 -	481,6	2.693,5	481,6	3.593,5
1969	5061	900 -	-	900 -	429,9	3.163,6	429,9	4.063,6
1970	5061	4.233,2	-	4.233,2	283,5	3.780,1	283,5	8.013,3
1971	5061	900 -	-	900 -	641,9	7.371,4	641,9	8.271,4

(10) Fino all'esercizio 1971.

CAPITOLO VIII.

MINISTERO DELLA DIFESA

1. — *Considerazioni generali.*

In linea di massima, la struttura dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa non presenta, per l'anno 1971, mutamenti di rilievo rispetto agli anni precedenti.

Da notare, con riguardo alla classificazione amministrativa della spesa, cioè per rubriche, che in qualche caso non si rileva una chiara rispondenza ad un sicuro criterio di ripartizione della spesa medesima, come pure, non sempre i capitoli compresi nelle singole rubriche presentano una sufficiente articolazione.

La rubrica 9, - Sanità - ad esempio, è ancora imperniata sul capitolo 2501, privo di qualsiasi articolazione, che compendia una pluralità di oggetti, in relazione al vasto campo di competenze attribuite alla Direzione generale della Sanità militare.

Per quanto riguarda l'adeguatezza delle previsioni alle effettive occorrenze che si sono manifestate durante l'esercizio, è da segnalare che nel corso del 1971 si è reso necessario integrare - a norma degli articoli 41 e 42 della legge di contabilità generale e dell'articolo 158 del relativo regolamento, nonché dell'articolo 20 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 - per un importo di miliardi 41,2 vari capitoli di spesa.

Al pari dei precedenti esercizi, gli impegni assunti sui vari capitoli dello stato di previsione della spesa risultano, in prevalenza, destinati a fronteggiare gli oneri relativi al personale che si aggirano, compresi quelli per il mantenimento dello stesso (viveri, vestiario, interventi assistenziali, sussidi etc.) intorno al 63 per cento della spesa globale del Ministero.

L'Amministrazione continua ad avvalersi, in sede di approvazione di contratti, della facoltà, prevista dall'articolo 49 della legge di contabilità generale dello Stato e dall'articolo 272 del relativo regolamento, di assumere impegni a carico di esercizi successivi.

Pur se il sistema, in talune evenienze, risponde a criteri di obiettiva necessità, da porre in relazione con la vasta e complessa attività contrattuale esplicata dall'Amministrazione militare, tuttavia non può non rilevarsi che l'assunzione di impegni di importo rilevante, a carico di più esercizi, determina sempre un'accentuata rigidità del bilancio (1).

In ordine alla gestione dei fondi scorta, restano valide le osservazioni formulate dalla Corte nelle precedenti relazioni.

Le somme all'uopo stanziato ammontavano, per il 1971, a 14,5 miliardi (capitolo 3151) per le tre Forze armate ed a miliardi 3,5 (capitolo 4091) per l'Arma dei carabinieri, con un aumento, rispetto al precedente esercizio, di miliardi 1,5, nel primo caso e di 500 milioni, nel secondo.

(1) L'importo complessivo degli impegni a carico degli esercizi successivi, ammontava, alla fine del 1971, a 274,8 miliardi, con un sensibile aumento rispetto ai precedenti esercizi (era di 111 miliardi alla fine del 1970 e di 186 miliardi alla fine del 1969).

Il progressivo aumento delle dotazioni di anno in anno conferma le anzidette osservazioni circa i pericoli di impieghi irregolari dei fondi, a cui potranno porre rimedio le norme regolamentari in corso di emanazione, di cui è cenno nel paragrafo che segue.

La Corte, che esamina in via preventiva il decreto concessivo di anticipazioni agli enti e corpi militari, ha in atto conoscenza soltanto indiretta e parziale del corretto impiego del fondo, attraverso l'esame dei verbali relativi alle ispezioni amministrative.

Circa i residui passivi è da rilevare la crescente progressione, da miliardi 548 alla fine del 1968, a miliardi 654,2 alla fine del 1969, a miliardi 733,6 alla fine del 1970 e a miliardi 780,3 alla fine del 1971.

2. — *Aspetti organizzativi.*

A distanza di tanti anni dalla unificazione dei vari servizi (i decreti delegati concernenti la riorganizzazione degli uffici e dei servizi furono emanati nel novembre 1965), permangono tuttora le insufficienze messe in evidenza nella precedente relazione, sicché i problemi derivanti dalla frammentarietà e incompletezza della normativa vigente sono sempre attuali.

A tali inconvenienti potranno in parte ovviare le norme dell'emanando regolamento unificato in materia di amministrazione e contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482 e sul quale le Sezioni riunite della Corte hanno già espresso il proprio parere (2).

Si ricorda, anche, che nonostante la legge 30 gennaio 1963, n. 141, abbia assegnato al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ogni competenza in materia di progettazione, costruzione ed ampliamento degli aeroporti, eliporti, campi di volo e campi di fortuna civili demaniali, ancor oggi detto Ministero per l'esecuzione di tali lavori si avvale, in base ad una norma transitoria contenuta nella legge stessa, dell'opera della Direzione generale del genio militare.

È, infine, da segnalare che nel quadro della riorganizzazione dei vari servizi del Ministero, durante l'esercizio si è dato un concreto impulso all'attività concernente l'impianto dei nuovi sistemi per la codificazione *standard* dei materiali, alla quale si riferiscono numerose voci di bilancio (3).

3. — *Personale militare.*

La situazione nelle varie armi e corpi delle Forze armate, sia per quanto riguarda il personale militare in servizio permanente sia per quanto riguarda i richiamati o trattenuti, si presenta, anche nel 1971, con caratteristiche pressoché immutate rispetto a quelle ampiamente lumeggiate nelle precedenti relazioni.

Per quanto riguarda i gradi elevati degli ufficiali delle tre Forze armate, in dipendenza del sistema del « collocamento a disposizione » continua a verificarsi un superaffollamento che pone, come inevitabile conseguenza, il noto problema dello squilibrio tra il numero degli ufficiali in servizio e le corrispondenti effettive funzioni di comando (4).

In tema di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente, mentre per i posti messi a concorso dalle Accademie militari l'affluenza dei candidati in genere è stata soddisfacente, al-

(2) Sezioni riunite - 15 marzo 1972, n. 112/S.R./D (Allegato N).

(3) Si vedano, ad esempio, i capitoli 2001, 2002, 2011, 2031, 2034, 2036, 2037.

(4) A titolo esemplificativo basta dire che nel ruolo normale degli ufficiali di Stato maggiore della Marina (ufficiali di vascello), al 31 dicembre 1971, su di un organico di 38 posti (che comprende i tre gradi più elevati), vi erano 122 presenti, di cui 20 in soprannumero, 63 a disposizione ed uno in eccedenza.

trettanto non può dirsi per i concorsi indetti per i ruoli dei vari corpi e servizi, in special modo per i ruoli sanitari delle tre Forze armate e per alcuni ruoli della marina (5).

Persiste la deficienza nei ruoli degli ufficiali medici delle tre Forze armate e a questo proposito si segnala che l'Amministrazione, essendo tenuta a provvedere, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, al controllo sanitario periodico del personale civile addetto alle lavorazioni nocive in tutti gli stabilimenti ed enti della Difesa, durante l'esercizio si è vista costretta, in mancanza di personale, ad affidare il servizio all'ENPI, mediante la stipula di apposita convenzione.

Va ricordato ancora una volta l'esigenza che i decreti di nomina, di richiamo in servizio e di avanzamento degli ufficiali, siano tempestivamente emanati dall'Amministrazione e non come spesso avviene, con notevole ritardo, onde evitare che l'assunzione di servizio ovvero quella di funzioni connesse al grado conferito, abbiano a verificarsi anteriormente all'emanazione dei relativi provvedimenti formali.

Anche nella categoria dei sottufficiali si sono riscontrate, alla fine dell'esercizio, numerose vacanze, specie nei settori tecnici.

Nemmeno durante il 1971 sono state emanate le norme regolamentari concernenti lo stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali, né quelle in materia di avanzamento degli ufficiali e la Corte torna a rappresentarne l'esigenza soprattutto in vista dell'adozione di criteri uniformi nell'applicazione delle disposizioni comuni alle tre Forze armate.

Analoga esigenza di una disciplina regolamentare si manifesta nella materia riguardante le licenze, i congedi e le aspettative, tuttora regolati da disposizioni interne.

In tema di concorsi, perdura la carenza di norme regolamentari che ne disciplinano la procedura, per la quale attualmente si seguono criteri, di volta in volta, diversi, sia per quanto concerne la composizione e la costituzione delle commissioni esaminatrici, sia per quanto attiene alla determinazione delle materie di esame, nonché dei criteri per la valutazione dei titoli.

Tale carenza è tanto più avvertita nei concorsi per l'ammissione alle Accademie militari per i quali particolari esigenze (ad esempio le scadenze connesse con la conclusione degli esami negli istituti superiori e l'inizio dei corsi nelle Accademie stesse), imporrebbero deroghe alla disciplina generale vigente in materia di pubblici concorsi, deroghe che, invece, vengono introdotte di volta in volta in sede di emanazione dei rispettivi bandi.

4. — *Personale civile.*

Nel corso dell'esercizio sono stati emanati numerosi provvedimenti (6) con i quali, in attuazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si è provveduto a ristrutturare le piante organiche ed a stabilire le nuove qualifiche delle varie carriere del personale civile del Ministero.

Tali adempimenti hanno interessato oltre ventimila dipendenti, ripartiti in sessantasei carriere tra amministrative e tecniche.

Per quanto riguarda i vari ruoli è da porre in evidenza l'elevato numero di vacanze, rispetto alle dotazioni organiche, esistenti nella maggior parte di essi, tenuto conto anche dei posti in diminuzione (n. 1096) nelle singole carriere iniziali, a seguito dei collocamenti a riposo disposti a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336. Nelle qualifiche di consigliere e di direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa risultavano vacanti, alla fine dell'esercizio, nel ruolo dell'esercito 191 posti a fronte di una dotazione organica di 296 unità, in quello della ma-

(5) Per quanto concerne, ad esempio, il reclutamento degli ufficiali medici, nella Marina militare su 20 posti messi a concorso, 4 sono stati i partecipanti, di cui 3 vincitori; nell'Esercito su 100 posti messi a concorso, i partecipanti sono stati 12 (dei vincitori nessuno ha preso servizio) e nell'Aeronautica su 25 posti messi a concorso i partecipanti sono stati 20.

(6) 48 sono i decreti interministeriali pubblicati nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1971, n. 275.

rina 90 posti rispetto alla dotazione di 131 unità ed in quello dell'aeronautica 111 posti rispetto alla dotazione di 170 unità.

Risultano accresciute (73 rispetto alle 55 del 1970) le vacanze esistenti nel ruolo dei Commissari di leva (7).

Sensibili deficienze si riscontravano, anche, in tutti i ruoli delle carriere tecniche del Ministero: ad esempio in quello dei periti tecnici industriali dell'esercito la dotazione della qualifica iniziale risultava quasi interamente scoperta (3 posti occupati su 164).

Anche nei ruoli delle carriere esecutive numerose erano le vacanze, in media esse si aggiravano intorno al 50 per cento delle rispettive dotazioni organiche.

È da presumere, però, che tali lacune saranno in buona parte colmate una volta condotte a termine le procedure dei concorsi banditi negli anni precedenti al 1971 e di quelli interni indetti a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970.

Alla fine del 1971 risultavano in servizio 1942 impiegati non di ruolo, con un aumento di 94 unità rispetto all'anno precedente, di cui la maggior parte appartenenti alla carriera esecutiva.

L'Amministrazione non ha provveduto a determinare, a norma del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, il contingente numerico del personale non di ruolo da mantenere in servizio o da assumere nel corso del 1971, né ha sanato la mancanza di tale determinazione per l'anno precedente, in relazione al personale effettivamente assunto.

In tema di missioni del personale per motivi di servizio, si è rilevato che con molta frequenza esse sono autorizzate senza l'indicazione del concreto motivo per il quale debbono essere compiute, limitandosi l'Amministrazione a dichiarare genericamente che trattasi di esigenze per « acquisire dati tecnici » o per « organizzare servizi ».

Inoltre, molto spesso si consente che tali missioni vengano effettuate con mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, senza che questi faccia constatare dall'ufficio presso il quale si reca, il giorno e l'ora d'inizio del viaggio di ritorno.

5. — *Personale operaio.*

Nel corso dell'esercizio l'Amministrazione ha continuato ad emanare i provvedimenti, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernenti la nuova classificazione professionale ed economica del personale addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero ed ha dato inizio all'inquadramento, fra il personale non di ruolo, degli operai adibiti, con carattere di permanenza, a mansioni di natura non salariale, a norma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Circa la consistenza organica dei ruoli del personale in argomento, è da ricordare che essa, provvisoriamente fissata in 52.342 unità nella tabella A/1 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1480, è oggetto di una decurtazione annuale di entità pari a due terzi delle vacanze organiche conseguenti a collocamenti a riposo, fino a dover risultare, non oltre il 1° gennaio 1974, conforme a quella di 45.542 unità prefissata nella tabella dell'organico definitivo allegata allo stesso decreto presidenziale.

Peraltro, al 31 dicembre 1971 gli operai in servizio erano 40.630.

È da rilevare che, a causa del rapido e progressivo evolversi delle nuove tecniche, alcune delle attuali qualifiche di mestiere si mostrano inadeguate alle effettive esigenze, sicché indifferibile appare la necessità di sopprimere quelle superate e di crearne altre più aderenti alle nuove mansioni richieste.

Nel 1971 sono stati banditi quattro concorsi per complessivi 3.126 posti di operaio specializzato e qualificato da conferire nelle varie qualifiche di mestieri del ruolo delle lavorazioni e di quello dei servizi generali.

(7) I 55 posti messi a concorso nel 1969 sono stati portati a 69 nel corso dell'anno.

In materia di reclutamento del personale operaio meritano menzione le scuole allievi operai delle Forze Armate, istituite dalla legge 19 maggio 1964, n. 345, con il compito di allestire corsi per la formazione professionale di operai occorrenti all'Amministrazione.

È da precisare che dei benefici derivanti da tale iniziativa l'Amministrazione si avvantaggia parzialmente in quanto, a norma dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1480, soltanto la metà dei posti disponibili nelle categorie degli operai qualificati e degli operai comuni del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali, può essere conferita, senza concorso, agli allievi che, avendo partecipato con profitto ai corsi professionali, siano in possesso di un attestato di idoneità.

La consistenza numerica degli operai assunti per chiamata diretta resta inferiore, per gran parte delle categorie riservatarie, alla percentuale ad essi attribuita dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (15 per cento della dotazione organica).

Infatti, in base all'organico provvisorio, riferito al 1° gennaio 1971, il numero delle assunzioni obbligatorie avrebbe dovuto concretarsi in 7.194 unità, laddove gli aventi titolo alla assunzione obbligatoria in servizio alla fine dell'esercizio erano complessivamente 3.296, con una differenza in meno di 3.898 unità.

Alla fine dell'esercizio risultavano collocate a riposo, in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, 1.971 operai, pari a circa il 5 per cento delle unità in servizio al 1° gennaio 1971.

6. — *Acquisto di beni e servizi.*

a) *Attività contrattuale.* — Dai dati relativi all'attività contrattuale esplicita durante l'esercizio, risulta che l'Amministrazione si è avvalsa, in prevalenza, quanto al numero dei contratti, del sistema della licitazione privata (7.396 contratti) e, in minor misura, di quello della trattativa privata (3.599 contratti).

L'importo complessivo dei contratti stipulati con quest'ultimo sistema (319 miliardi) è, tuttavia, superiore a quello dei primi (193,5 miliardi), in ragione del notevole importo di alcuni di essi.

I contratti conclusi, previo esperimento dell'appalto concorso, sono rimasti pressoché invariati, rispetto all'esercizio precedente, sia in relazione al numero che al loro importo complessivo.

In tema di trattativa privata, si richiamano le considerazioni svolte nelle precedenti relazioni sull'opportunità di un più esteso ricorso alle indagini esplorative di mercato, di cui all'articolo 92 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Ancora una volta si pongono in evidenza gli inconvenienti — particolarmente per ciò che concerne la tempestività del perfezionamento e dell'esecuzione dei contratti — dovuti alla durata dei tempi necessari per ottenere i prescritti pareri in materia, anche in relazione alla duplicità degli organi che devono renderli (Consiglio superiore delle Forze armate e Consiglio di Stato).

Per quanto riguarda le clausole contrattuali sono sempre in aumento gli esoneri dall'obbligo di prestare la cauzione, previa concessione, da parte della ditta appaltatrice, di un abbuono percentuale sull'importo contrattuale.

L'ampiezza del fenomeno, che si traduce in una notevole economia di bilancio, induce a valutare positivamente il sistema, anche in relazione al fatto che i casi di inadempienza sono del tutto sporadici ed eccezionali.

Per quanto riguarda la quota del 30 per cento delle forniture e lavorazioni, che le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, n. 478, riservano alle imprese operanti nel centro meridione, la Corte ha avuto modo di ribadire durante l'esercizio, in più di una occasione, la necessità della puntuale applicazione delle norme stesse osservando, tra l'altro, che la clausola contrattuale, che consente alla ditta beneficiaria della riserva, il subappalto della fornitura, è da ritenersi legittima soltanto qualora prescriva che il subappalto medesimo sia riservato a ditte aventi stabilimenti nelle località indicate nell'articolo 1 del predetto decreto presidenziale.

A prescindere dai casi di anticipata esecuzione dei contratti, nei limiti di un quinto del loro ammontare, disposta a norma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, numerosi sono stati i casi di contratti, che hanno avuto esecuzione anteriormente non soltanto alla registrazione, ma anche all'approvazione ministeriale dei contratti medesimi. Spesso i relativi decreti sono pervenuti alla Corte a rapporto pressoché esaurito, ma quel che maggiormente preme sottolineare è che ciò induce ad instaurare rapporti di fatto, che poi si rende necessario sanare mediante riconoscimento di debito.

Il fenomeno ha assunto le sue proporzioni più vistose soprattutto in materia di locazione di immobili.

Spesso, costretta da inderogabili esigenze, l'Amministrazione occupa gli immobili di cui ha bisogno, salvo a regolarizzare in un secondo momento ed anche dopo molto tempo i rapporti precedenti al perfezionamento dei relativi contratti. Viene, conseguentemente, a mancare la coincidenza tra l'esercizio finanziario di imputazione della spesa ed il periodo al quale si riferisce il sottostante rapporto di locazione.

Diffusa, pure, è stata, durante l'esercizio, la tendenza a prevedere, mediante clausole contrattuali, la concessione di pagamenti in conto, senza il corrispettivo di opera prestata o di materia fornita, nella misura del 30 per cento dell'importo globale del contratto, mentre, a norma dell'articolo 12 della legge di contabilità generale dello Stato, tale procedura dovrebbe applicarsi soltanto in via del tutto eccezionale.

Durante l'esecuzione dei contratti relativi a forniture di particolari complessità vengono, con frequenza, stipulati atti aggiuntivi, con i quali si variano talune clausole ovvero si consente la prosecuzione del rapporto oltre il termine convenuto.

Numerosi sono stati anche nel 1971 i provvedimenti con i quali, a norma dell'articolo 11 della legge di contabilità generale dello Stato, si è ordinato l'aumento nella misura del quinto contrattuale, delle forniture e dei lavori.

In ordine alla rescissione di contratti per inadempienze da parte delle ditte, non sempre l'Amministrazione si attiene alle clausole che, in materia, sono dettate dai capitolati generali d'onori: è frequente, infatti, il ricorso alla procedura dell'incameramento della cauzione, anziché al sistema della esecuzione in danno.

In tema di revisione dei prezzi contrattuali, l'atipicità dei contratti stipulati dall'Amministrazione spesso non ha consentito di fare riferimento, con sufficiente approssimazione, alle quote di incidenza delle principali categorie di lavori, fissate da apposite tabelle, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 93. Ciò, naturalmente, ha procurato lentezza nella definizione del procedimento revisionale.

Anche il ricorso alla procedura in economia, per l'acquisto di beni e servizi, è stato frequente durante il 1971; l'ampiezza del fenomeno è resa manifesta dall'importo globale delle forniture e dei lavori, per cottimi fiduciari e in amministrazione diretta, le cui proporzioni sono rimaste immutate rispetto agli anni precedenti.

Torna utile ricordare che in materia di conduzione in economia, palese è l'esigenza di una revisione in senso unitario della normativa regolamentare vigente per le tre Forze armate, la quale, essendo stata emanata in tempi diversi ed in periodi in cui il fenomeno non aveva assunto le proporzioni attuali, non è più rispondente alle nuove necessità in rapporto sia alla individuazione dei lavori e delle forniture che possono essere eseguiti con tale sistema, sia ai limiti di spesa.

Tali finalità verranno, almeno in parte, assolte una volta che sarà emanato il regolamento unificato di cui si è fatto cenno innanzi, sebbene non possa sottacersi che, in occasione del parere reso dalle Sezioni riunite sullo schema del citato regolamento, si sia dovuto confermare quanto già fatto presente nelle precedenti relazioni circa la incompleta e non corretta attuazione del precetto contenuto nell'articolo 8 della legge di contabilità generale.

Si è fatto in proposito rilevare che lo schema di regolamento in questione in luogo di specificare, come previsto dal citato articolo 8 della legge di contabilità, i servizi che debbono essere effettuati in economia, elencava soltanto quelli che possono eseguirsi con tale sistema,

molti dei quali non rientranti certamente tra quelli previsti dal primo comma di tale norma, sibbene nell'ipotesi prevista dal capoverso che consente l'esecuzione in economia di altri servizi, previa motivata autorizzazione ministeriale. In buona sostanza, la mancanza della distinzione voluta dalla legge dà luogo, in quest'ultimo caso, ad incertezze, circa la necessità dei pareri obbligatori che è indispensabile eliminare, individuando i soli servizi « che debbono farsi in economia », con esclusione di tutti gli altri che restano disciplinati dal secondo comma del citato articolo 8.

b) *Acquisti all'estero.* — Per gli acquisti all'estero non risultano particolari problemi o questioni di rilievo da segnalare, oltre quelli già esposti nelle precedenti relazioni.

In ordine a tali acquisti, qualunque sia il sistema che si adotti, non può non ricordarsi che non sempre vengono osservate le norme della contabilità generale, attesa la peculiarità del commercio internazionale, specie nell'ipotesi in cui il contraente sia un altro Stato (8).

Richiamate le considerazioni altre volte formulate, par d'uopo tornare ancora sull'esigenza che la materia venga compiutamente disciplinata in sede legislativa.

Per le commesse all'estero, i cui pagamenti vengono disposti tramite il Contabile del Portafoglio, col sistema delle aperture di credito, a norma del combinato disposto dall'articolo 56, n. 9 della legge di contabilità generale dello Stato e dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1953, n. 193, perdura la situazione di inadempienza della resa del conto.

La materia, ai sensi dell'articolo 60 della predetta legge di contabilità generale, avrebbe dovuto formare oggetto di apposita regolamentazione, alla quale però non si è ancora provveduto.

c) *Ricerca scientifica ed applicata.* — Per quanto riguarda la ricerca scientifica, si evidenzia che fra gli stanziamenti per la difesa, accanto al capitolo 5001, iscritto fra le spese in conto capitale, se ne affiancano molti altri di parte corrente aventi anch'essi ad oggetto finalità di studio e di ricerca, prevalentemente applicata (9).

Durante l'esercizio, indipendentemente dalle ricerche curate direttamente dall'Amministrazione, sono state concluse, con varie società nazionali o istituti universitari, 22 convenzioni, per un importo di oltre un miliardo, aventi ad oggetto incarichi di studi e di sperimentazioni.

d) *Indennizzi per servitù militari ed altri risarcimenti.* — Anche nel decorso esercizio non è stata data attuazione alla legge 8 marzo 1968, n. 180, la quale, nel prescrivere la revisione delle servitù militari esistenti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, ha inteso assicurare la corrispondenza delle limitazioni alle effettive esigenze della difesa nazionale. Per il pagamento degli indennizzi derivanti da tali vincoli, a fronte di 635 milioni stanziati nello apposito capitolo del bilancio (2410), peraltro ridotto in corso d'esercizio a 26 milioni, risultano erogati, durante l'esercizio, 23 milioni riguardanti, la maggior parte, spese accessorie.

L'unica iniziativa presa dall'Amministrazione nel settore è stata quella di affidare a privati professionisti il compito di determinare l'entità degli indennizzi in parola, iniziativa che, però, non ha avuto corso, in quanto, in conformità del rilievo mosso dalla Corte, l'Amministrazione ha riconosciuto l'impossibilità di affidare tali incarichi a personale estraneo all'Amministrazione (articolo 3, regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388).

(8) Fra le clausole anomale che contraddistinguono gli acquisti all'estero si ricorda quella secondo la quale il collaudo del materiale, oggetto della fornitura, viene fatto direttamente dal venditore, anzi per alcune commesse il collaudo non è addirittura previsto, atteso che l'ente venditore si obbliga a sostituire o riparare il materiale qualora risulti difettoso.

(9) Si ricordano, in particolare, quelli relativi a studi nel settore delle telecomunicazioni (capitolo 2102); a studi e ricerche nel campo sanitario (capitolo 2501); a studi ed esperienze comprese quelle per il Centro di energia nucleare e per il poligono sperimentale interforze (capitolo 3502); all'incremento degli studi e delle esperienze dell'esercito (capitolo 3504, articolo 9); all'incremento degli studi e delle esperienze della Marina (capitolo 3505, articolo 7); a studi ed esperienze dell'Aeronautica (capitolo 3506, articolo 9).

In materia di espropriazioni disposte in relazione alle esigenze della difesa, permane la tendenza ad occupare immobili per lungo tempo, senza che le occupazioni stesse si trasformino in definitive o cessino con il venir meno delle necessità contingenti che le hanno determinate.

Assume, infine, particolare rilevanza l'attività risarcitoria conseguente a danni materiali derivanti, a persone o cose, da incidenti stradali (n. 1655), verificatisi per colpa o concorso di colpa di conducenti militari, con un onere complessivo di 838 milioni, nonché quella relativa a danni cagionati a proprietà immobiliari per fatti dell'Amministrazione militare, per i quali risulta liquidata, durante l'esercizio, la somma di 231 milioni.

CAPITOLO IX.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

1. — *Organizzazione e personale.*

Nel 1971, l'Amministrazione ha esteso la rete diplomatico-consolare, con l'istituzione di nuove ambasciate e di nuovi uffici Consolari di prima categoria.

Sono stati, per contro, soppressi alcuni Ispettorati di frontiera, con la contestuale devoluzione delle loro attribuzioni ad uffici del Ministero dell'interno (1).

È stata, altresì, data attuazione alle particolari norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, che riguardano il personale del Ministero degli affari esteri. Tuttavia, a parte le accennate disposizioni, le carriere del personale, compreso quello dei ruoli e delle qualifiche speciali, restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

L'intervenuta legge di delega al Governo per la ristrutturazione dell'Amministrazione dello Stato, 18 marzo 1968, n. 249, successivamente modificata e integrata con la legge 28 ottobre 1970, n. 775 — in attuazione delle quali è stato emanato il citato decreto n. 1077 — non ha consentito all'Amministrazione di bandire nel 1970 e 1971 concorsi per il reclutamento di personale secondo i nuovi organici stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18.

Infatti, l'Amministrazione, pur avendo approntato gli schemi dei regolamenti in base ai quali indire i concorsi per le varie carriere, ha dovuto soprassedere al loro perfezionamento, in attesa che il Governo, in esecuzione della delega legislativa (vedi articolo 12, legge n. 249), provvedesse all'emanazione delle disposizioni generali concernenti l'assunzione in ruolo degli impiegati civili dello Stato.

Intervenute tali disposizioni all'inizio del 1971 con la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, i suddetti schemi di regolamento, opportunamente modificati in relazione ad esse, hanno potuto tradursi in formali provvedimenti alla fine dello stesso anno.

In conseguenza della cennata stasi nel reclutamento (2) notevole è il numero di vacanze rispetto alle dotazioni organiche delle diverse carriere, tenuto conto dei posti portati in diminuzione nelle singole carriere iniziali a seguito dei collocamenti a riposo disposti ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Anche nel settore in parola si manifesta il fenomeno, oramai generalizzato, della ritardata presentazione dei rendiconti all'Amministrazione centrale da parte dei funzionari dele-

(1) Ciò è stato attuato in conformità all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

(2) Nel 1968 e 1969 l'Amministrazione, nonostante la mancanza dei regolamenti, ha indetto concorsi avvalendosi della facoltà, prevista dall'articolo 263 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18, di inserire nel bando le disposizioni necessarie a disciplinare l'espletamento dei singoli concorsi. Tale facoltà non ha potuto essere esercitata dopo il 1° gennaio 1970 ostandovi espresso divieto stabilito dal citato articolo.

gati. Quasi mai, infatti, i capi degli Uffici all'estero osservano, nella resa dei conti, i particolari termini all'uopo stabiliti a seconda del paese ove essi risiedono.

Alla materia delle missioni all'estero e dell'impiego degli automezzi in uso alle Rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari di prima categoria è stata data più adeguata disciplina con i regolamenti, approvati rispettivamente coi decreti presidenziali 31 marzo 1971, n. 286 e 23 aprile 1971, n. 687.

Fra l'altro, con il primo, uno snellimento della procedura è stato introdotto con l'abolizione dell'assenso del Ministro del tesoro in ordine all'autorizzazione ad effettuare le missioni.

2. — *Interventi finanziari ed altre attività.*

Tra gli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri assumono rilevanza per l'entità dei relativi oneri, quelli concernenti l'assistenza tecnica alla Somalia ed ai paesi in via di sviluppo.

Per l'assistenza alla Somalia, sullo stanziamento, inizialmente di 2,4 miliardi (capitolo 1852) ed aumentato di 2 miliardi con la legge 26 ottobre 1970, n. 745, è stato erogato poco più di un miliardo per l'invio in Somalia di personale tecnico e per la concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed educative somale o di interesse somalo (3), 1,2 miliardi per il pareggio del bilancio somalo e 182 milioni per la realizzazione di piani di sviluppo approvati da quello Stato. Cinque milioni sono stati impiegati per sovvenire varie iniziative d'interesse locale.

L'integrazione di due miliardi è stata utilizzata per contribuire alla ristrutturazione del settore della coltivazione delle banane (1,6 miliardi) e per l'assistenza tecnica (400 milioni) allo Stato in parola.

Per l'assistenza ai paesi in via di sviluppo, l'apposito stanziamento di 1.500 milioni (capitolo 1853), incrementato di 400 milioni dalla legge 19 febbraio 1970, n. 75, è stato utilizzato in massima parte per le spese di trasferimento e di mantenimento *in loco* di esperti e di volontari che svolgono compiti di assistenza.

Tra gli interventi affidati al Ministero meritano di essere segnalati quelli concernenti l'assistenza scolastica e la formazione e il perfezionamento professionale dei lavoratori italiani e loro congiunti all'estero.

In proposito è stata emanata la legge 3 marzo 1971, n. 153, la quale ha previsto tutta una serie di provvidenze per far luogo alle quali avrebbero dovuto essere utilizzati gli stanziamenti sui capitoli 2301, 2302, 2305 e 2619 dello stato di previsione del Ministero.

Tuttavia, detti stanziamenti alla fine dell'esercizio non risultano concretamente impiegati per i fini di cui all'accennata legge e le relative somme sono state trasferite a residui.

Nell'ambito dell'assistenza alle collettività italiane all'estero gli interventi sono stati realizzati sia in forma diretta che per il tramite di enti ed istituzioni. A questo proposito, sono stati pagati 1,2 miliardi dell'apposito stanziamento (capitolo 3151) di 1,8 miliardi (4).

Tra gli interventi nel campo economico, rilevanti per l'importo quelli relativi alla concessione dei contributi all'Organizzazione europea per le ricerche spaziali (miliardi 4,7) e alla Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (miliardi 2,2). Quest'ultimo conferimento, peraltro, è d'importo inferiore a quello fissato dalla legge 17 febbraio 1968, n. 92, che per il 1971 aveva autorizzato una spesa di miliardi 5,2.

(3) Tra i vari contributi concessi, i più cospicui sono quelli all'Università Nazionale Somala (345 milioni) e all'Unità di Pianificazione presso il Ministero del Piano Somalo (116 milioni).

(4) A seconda dello Stato estero in cui operano gli enti assistenziali, tale somma è stata così ripartita: Francia (350 milioni); Germania (280 milioni); Svizzera (165 milioni); altri Stati europei (120 milioni); Stati extraeuropei (305 milioni).

CAPITOLO X.

MINISTERO DELLE FINANZE

1. — *Considerazioni generali.*

Lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (il cui contenuto, in ragione dell'attività istituzionale dell'Amministrazione stessa, si risolve per la quasi totalità nelle spese correnti) non dà luogo, di massima, ad osservazioni di rilievo.

Da notare soltanto, con riguardo ad alcuni capitoli, come ancora si verifichi il fenomeno dell'aggregazione di oggetti di spesa non omogenei, il che non corrisponde al criterio dettato dalla legge 1° marzo 1964, n. 62.

Di tale aspetto la Corte si è già occupata in passate relazioni e, difatti, in un caso ne è seguita la ristrutturazione del capitolo in senso conforme alle rilevate esigenze (1); la permanenza, tuttavia, di vari altri casi (2), dove non meno evidente si presenta l'anomalia, consiglierebbe una riconsiderazione di questi profili per una più adeguata strutturazione dello stato di previsione.

Per altri capitoli vale invece un rilievo in certo senso opposto; si tratta di capitoli, compresi nella stessa rubrica, nei quali si avverte una coincidenza, anche se in taluni casi soltanto parziale, degli oggetti di spesa.

Il fenomeno, che ha i suoi riflessi sulla gestione sotto il profilo della corretta imputazione delle spese, presenta tratti marcati nel caso del capitolo 1296 (3), in relazione ai capitoli 1292 e 1293 (4).

Si verifica, infatti, che per certe spese (riguardanti la formazione di matrici sopra supporto plastico per la riproduzione di mappe catastali e l'acquisto di strumenti ed oggetti tecnici di-

(1) È il caso del capitolo 1403, riguardante spese di miglioramento, manutenzione eccetera dei canali demaniali, dal quale sono state correttamente depennate le spese di materiali per il servizio amministrativo, tecnico e telegrafico.

(2) Si vedano, in particolare, i capitoli indicati a titolo esemplificativo nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1967, Camera dei deputati, V legislatura, Doc. XIV, n. 1, pagine 126 e 127.

(3) Acquisto, noleggio, trasporto, manutenzione e riparazione di strumenti ed oggetti tecnici diversi; acquisto carta da disegno e spese per la riproduzione di mappe in conservazione.

(4) Capitolo 1292 « Spese per la formazione e la conservazione, anche mediante appalti, del catasto dei terreni, comprese quelle per la redazione meccanografica degli atti; acquisto e noleggio dei macchinari ed attrezzature occorrenti; acquisto e manutenzione di schede, schedari, moduli, custodie e materiale di consumo specifici; paghe ai canneggiatori; esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 giugno 1952, n. 693 ».

Capitolo 1293 « Spese per la formazione e la conservazione, anche mediante appalti, del nuovo catasto edilizio urbano, comprese quelle per la redazione meccanografica degli atti; acquisto e noleggio dei macchinari ed attrezzature occorrenti; acquisto e manutenzione di schede, schedari, moduli, custodie e materiali di consumo specifici; paghe ai canneggiatori; esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 giugno 1952, n. 693 ».

versi) l'Amministrazione si avvale indifferentemente dello stanziamento dei capitoli 1292 e 1293, secondo che riguardi il catasto terreni o il catasto urbano, e del capitolo 1296; il fenomeno, poi, si accentua a fine esercizio, allorquando per far fronte agli impegni da soddisfare si fa ricorso promiscuamente ai residui stanziamenti dei capitoli 1292 e 1293 e del capitolo 1296.

Pur tenendo conto delle ragioni d'ordine tecnico e di merito prospettate dall'Amministrazione — secondo cui il riferimento ai capitoli 1292 e 1293 ovvero al capitolo 1296 dipenderebbe dall'inserirsi, o meno, la spesa nel ciclo di adempimenti rivolti alla conservazione del nuovo catasto — la funzione concretamente assolta dal capitolo 1296 è, in definitiva, quella di operare come supplemento degli altri due capitoli, onde sarebbe consigliabile la sua soppressione con il trasferimento dello stanziamento corrispondente, nelle debite proporzioni, agli altri due capitoli che hanno invece un oggetto ben definito.

Coincidenza negli oggetti di spesa si ha pure nei capitoli 1140 e 1142 (5), compresi nella rubrica 5 (entrate speciali), e nei capitoli 1215 e 1234 (6), compresi nella rubrica 6 (Corpo della guardia di finanza). È tuttavia da aggiungere, per quanto riguarda i primi, che in effetti l'Amministrazione utilizza lo stanziamento del capitolo 1142 per il pagamento di compensi speciali, in relazione al settore del lotto, soltanto a personale estraneo e con esclusione del personale dell'Amministrazione finanziaria, per il quale opera invece specificamente, anche per ciò che concerne il settore anzidetto, il capitolo 1140; in rapporto ai secondi il rilievo è superato dallo stato di previsione dell'esercizio 1972 che ha soppresso il capitolo 1234, trasportando lo stanziamento relativo al capitolo 1215.

Trascurando in questa sede gli aspetti che si riferiscono all'acquisizione delle entrate e dei quali, secondo il criterio già in precedenza accolto, si parla in altra parte della presente relazione, nell'ambito di una visione unitaria dei fenomeni riguardanti la gestione del bilancio (7), qualche cenno deve farsi in ordine alla gestione della spesa. Questa nel corso dell'esercizio 1971 è stata ancor più caratterizzata dal ricorso al sistema degli ordini di accreditamento che hanno raggiunto ormai il 68 per cento degli stanziamenti di spesa, confermando così la tendenza dell'Amministrazione finanziaria a generalizzarne l'uso. Detto sistema trova, certamente, una sua razionale giustificazione nelle obiettive esigenze di alcuni settori, come quello della finanza locale, e talvolta è la stessa normativa a prescriverne l'adozione come, ad esempio, per quanto riguarda le spese di funzionamento del Corpo della guardia di finanza. È da rilevare tuttavia che stante la sua natura eccezionale, al sistema in discorso dovrebbe farsi ricorso solo attraverso una assai rigorosa valutazione dei presupposti che all'uopo la legge richiede e, difatti, in tale direzione è stata orientata l'attenzione della Corte nell'esercizio del controllo; così, ad esempio, non è stata ritenuta legittima l'adozione di tale forma per il pagamento di somme dovute per effetto di atti di transazione, al bisogno convenientemente soccorrendo il normale sistema del mandato di pagamento a favore del creditore.

I residui passivi che interessano il Ministero delle finanze sono passati da 420,2 miliardi del 1970 a 430,6 miliardi del 1971, secondo una tendenza che si rivela pressoché costante dall'osservazione dei precedenti esercizi.

La maggior parte dei residui passivi riguarda gli interventi nell'ambito della finanza locale per devoluzione di quote di entrata ovvero rimborsi e restituzioni di imposte e tasse a categorie agricole e industriali; a tal proposito restano valide, nel loro complesso, le considerazioni formulate dalla Corte nelle precedenti relazioni.

(5) Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, ai componenti il Comitato generale e ai componenti il Comitato esecutivo preposti alla direzione delle lotterie nazionali ed al personale centrale e provinciale delle finanze o di altre Amministrazioni dello Stato.

(6) Acquisto di natanti iscritti nei quadri del naviglio, galleggianti e mezzi aerei.

Somma occorrente per l'acquisto di natanti da iscrivere nei quadri del naviglio (articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 644) (7^a delle quote).

(7) Parte II, Sezione I, capitolo II.

Notevole è altresì l'entità dei residui passivi delle vincite al lotto, che hanno raggiunto nel 1971 i 161,2 miliardi contro i 162,9 miliardi del 1970; nel 1967, 1968 e 1969 erano rispettivamente di 85,1 miliardi, 139,5 miliardi e 158,3 miliardi.

Nel 1971 gli annullamenti di crediti erariali, riconosciuti assolutamente inesigibili (articolo 263, lettera c), regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), hanno interessato oltre 12.000 partite per un importo di 2,9 miliardi. Nel 1970 erano stati 11.000 circa per 2,4 miliardi.

Per quanto riguarda, da ultimo, le gestioni fuori bilancio che interessano l'Amministrazione finanziaria, si fa rinvio alle considerazioni che sull'argomento in generale delle gestioni fuori bilancio vengono formulate in altra parte della presente relazione (8), qui solo osservandosi che, a far tempo dal 1° gennaio 1971, è stata soppressa la gestione fuori bilancio attraverso la quale si provvedeva alla redazione e alla pubblicazione della *Rivista della guardia di finanza* edita a cura del Comando generale della guardia di finanza. A tali occorrenze provvede ora, analogamente a quanto avviene per le altre riviste editate a cura dell'Amministrazione finanziaria, apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero (capitolo 1235).

2. — Aspetti organizzativi.

In vista delle esigenze, connesse alla riforma tributaria, l'Amministrazione ha da tempo orientato i propri disegni organizzativi come è dato rilevare anzitutto dal potenziamento delle apparecchiature meccanografiche ed elettroniche nei vari settori (con una spesa che nel decorso esercizio è stata di 1,7 miliardi dei quali 13,5 milioni a titolo di acquisto e 1,7 a titolo di locazione) e altresì dalla istituzione di ruoli meccanografici relativi alle categorie di personale delle varie branche dell'Amministrazione.

Passando a particolari aspetti dell'organizzazione del Ministero delle finanze, nella precedente relazione la Corte si è soffermata sui provvedimenti di aggiornamento e di modifica della legislazione in materia doganale emanati dal Governo in forza della delega contenuta nella legge 23 gennaio 1968, n. 29.

Richiamate le osservazioni in quella sede formulate, è da rilevare che in effetti, con il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, può dirsi esaurita l'attuazione della delega legislativa. Non sono state, peraltro, emanate le norme relative ai punti 13, 25 (seconda parte) e 26 della delega, riguardanti rispettivamente le agevolazioni per l'attività peschereccia nazionale, l'emissione di documenti doganali duplicati e le sanzioni per le violazioni doganali; nella relazione allegata all'anzidetto decreto presidenziale 1971, n. 18, è stata, tuttavia, data giustificazione della mancata attuazione, per detti punti, della delega con il motivo che la materia ha già formato oggetto di disciplina nel regolamento CEE del 27 giugno 1968 (punto 13) e nella legge 18 febbraio 1968, n. 15 (punto 25, seconda parte), mentre si è ritenuto di soprassedere in ordine al punto 26, tra l'altro, in vista della riforma del sistema tributario per la necessaria uniformità rispetto a quanto in materia di sanzioni prevederà la riforma stessa.

È ancora da aggiungere, sempre a proposito del decreto presidenziale n. 18 del 1971, che la Corte ha ritenuto esorbitante dalla delega la prevista istituzione dei « punti franchi » con decreto presidenziale anziché con legge, giacché la legge di delega, mentre ha previsto l'estensione del regime dei « punti franchi » (come pure dei « depositi franchi ») a luoghi diversi da quelli attualmente stabiliti, nulla ha innovato circa lo strumento giuridico prescritto per la loro istituzione, che rimane pertanto quello indicato dalla legge 25 settembre 1940, n. 1424, e cioè la legge per i « punti franchi » e il decreto presidenziale per i « depositi franchi ».

Nel 1971 l'Amministrazione ha provveduto alla ricostituzione delle commissioni e dei collegi operanti nel settore finanziario, eliminando così la situazione di ritardo segnalata nella precedente relazione.

(8) Parte II, Sezione II, capitolo II.

3. — *Personale.*

La situazione del personale dei vari ruoli dell'Amministrazione finanziaria offre motivo a qualche considerazione per quanto riguarda i ruoli direttivi di alcune carriere tecniche (catasto e servizi tecnici erariali).

Risultano vacanti n. 250 posti e l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà, prevista dalla legge 30 giugno 1971, n. 517, di trattenerne in servizio il personale oltre i limiti stabiliti dalla legge per il collocamento a riposo.

Può aggiungersi ancora, sempre in relazione al medesimo punto, che sulla situazione dei ruoli del Ministero delle finanze, hanno in certo modo inciso le cessazioni dal servizio avvenute in dipendenza della legge 24 maggio 1970, n. 336, che nel 1971 sono state di complessive 564 unità; da notare che delle anzidette cessazioni dal servizio, 152 hanno interessato i ruoli tecnici.

In forza dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono cessate le assunzioni di personale a titolo precario, cui aveva fatto ricorso su larga scala il Ministero delle finanze avvalendosi della facoltà accordata dalla legge 19 luglio 1962, n. 959 (articoli 23, 24 e 25) per sopprimere ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale. È proseguita nello stesso tempo la sistemazione in ruolo degli elementi già assunti, e ciò ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, emanato in dipendenza della delega contenuta nella legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Da notare, a proposito dell'inquadramento di personale già utilizzato, a titolo precario, che detta sistemazione ha interessato anche la categoria dei « copisti » delle conservatorie dei registri immobiliari, nei confronti dei quali è stato ritenuto ammissibile il riconoscimento dei servizi pregressi (tutti basati su rapporti di diritto privato intercorrente direttamente con i conservatori dei registri immobiliari e quindi al di fuori della sfera dell'Amministrazione) anche anteriori all'entrata in vigore della citata legge 1962, n. 959, che per la prima volta prese in considerazione detto personale e ne autorizzò l'utilizzazione, pur confermando la natura privatistica del rapporto.

L'inquadramento ha interessato altresì varie categorie di personale utilizzato in via continuativa dall'Amministrazione generale dei Canali Cavour per prestazioni tecniche (geometri, canneggiatori, assistenti) o esecutive (dattilografi) e già retribuite su fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero delle finanze in relazione alla costruzione, al miglioramento e alla manutenzione dei canali demaniali (capitoli 1403, 8025, 8026, 8027).

L'avvenuta sistemazione in ruolo, in virtù di legge, degli elementi anzidetti pone ancora una volta in evidenza una prassi di assunzioni non conformi a legge.

È da segnalare, per ultimo, che in molti casi di assunzioni e soprattutto di inquadramenti, l'Amministrazione ha ritenuto sussistere il requisito della buona condotta, nonostante precedenti condanne penali; comportamento questo che, se non ha rilievo ai fini della legittimità dei singoli provvedimenti, impegna la responsabile valutazione del Ministero, tenuto conto della posizione e dei compiti che sono propri degli impiegati dello Stato.

4. — *Acquisto di beni e servizi.*

In tema di attività contrattuale varrà osservare che, anche nel 1971, permangono sostanzialmente le situazioni e i fenomeni in cui in passato la Corte si è soffermata. Va ricordato, in particolare, che perdura la tendenza a procedere con ritardo alla stipula di taluni tipi di contratto (in specie contratti di locazione di immobili) e non è infrequente il ricorso a procedimenti di riconoscimento di debito o ad altri procedimenti in sanatoria.

CAPITOLO XI.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

1. — *Considerazioni generali.*

La gestione dell'Azienda dei monopoli presenta nel 1971 un avanzo finanziario di oltre 13 miliardi, e cioè superiore rispetto agli esercizi precedenti (nel 1969 e nel 1970 l'avanzo era stato rispettivamente di 97 milioni e di 1,3 miliardi) ma anche rispetto alle stesse previsioni del 1971, che avevano calcolato l'avanzo in 130,9 milioni, poi portati a 797,9 milioni, per effetto della legge 16 marzo 1972, n. 106, contenente variazioni al bilancio 1971.

Nella previsione del 1972 l'avanzo è di 2,6 miliardi.

L'incremento dell'avanzo trova origine in varie cause: all'aumento degli introiti di vendita si sono accompagnate le più favorevoli condizioni delle quali l'Azienda è stata beneficiaria, per effetto del decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1 (convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68) che ha innovato il regime di ripartizione del prezzo di vendita dei generi di monopolio stabilendo, tra l'altro, una diminuzione della quota spettante allo Stato a titolo di imposta di consumo e il corrispondente aumento della quota dovuta all'Azienda dei monopoli per le spese di distribuzione. Non sono da trascurare, poi, i riflessi che ha comportato la liberalizzazione della coltivazione, dell'importazione e della vendita dei tabacchi greggi (decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1971, n. 3), con la conseguente possibilità di acquisti di materia prima a più favorevoli condizioni.

Va però posto in rilievo, ai fini della concreta valutazione dell'avanzo, che l'Azienda ha ricevuto sovvenzioni straordinarie a carico del bilancio dello Stato per 12,2 miliardi destinate a far fronte ai maggiori oneri per il personale in servizio e in quiescenza, derivanti dall'applicazione dei noti provvedimenti di riassetto.

Per quanto riguarda il fondo per le spese imprevedute, neppure nel 1971 l'Azienda ha operato il prelievo, a carico della gestione, di una quota pari al 2 per cento dei prodotti industriali e commerciali per l'annuale incremento dei fondi stessi (articolo 10 regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258), incremento che ancora deve farsi non essendo stato raggiunto il limite massimo stabilito dalla norma anzidetta.

A parziale integrazione di somme prelevate in esercizi precedenti è stato effettuato un versamento di 3,5 miliardi; un prelevamento di 2,06 miliardi, disposto nel 1971 dal fondo della Azienda tabacchi, è stato reintegrato nel corso dell'esercizio stesso.

Al 31 dicembre 1971 la consistenza globale dei fondi in discorso ascende a 6,4 miliardi, cifra questa che non soltanto denota un miglioramento rispetto al precedente esercizio (2,9 miliardi), ma si avvicina al limite massimo di 7,68 miliardi stabilito dalla legge (6 miliardi per l'Azienda tabacchi; 1,2 miliardi per l'Azienda sali; 180 milioni per l'Azienda chinino; 300 milioni per l'Azienda cartine e tubetti).

A chiusura dell'esercizio 1971 l'ammontare dei residui attivi risulta di 29,1 miliardi e quello dei residui passivi di 60,4 miliardi. Secondo una prospettiva pluriennale, si nota la tendenza all'aumento soprattutto nelle somme rimaste da pagare, passate dai 31,1 miliardi del 1967, ai 60,4 miliardi del 1971.

2. — *Organizzazione dei servizi e personale.*

Salvo quanto è detto, per connessione di materia, nel paragrafo che segue a proposito dell'attività contrattuale, nessuna osservazione di rilievo merita di essere fatta in ordine all'organizzazione dei servizi, la cui struttura non ha avuto modificazioni nel corso dell'esercizio.

In tema di personale va notato che il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ha perfezionato l'allineamento normativo degli operai dei Monopoli alla disciplina generale, definendo problemi interpretativi sorti in sede di inquadramento del personale stesso nelle categorie previste dall'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e sulle quali la Corte si era soffermata nelle precedenti relazioni. Così dicasi dei capi d'arte e dei tecnici di lavorazione che, non contemplati dal citato articolo 23 della legge n. 249 del 1968, sono stati ora inquadrati nelle categorie, rispettivamente, dei capi operai e degli operai qualificati.

Sulla consistenza del personale dei Monopoli riflessi si sono avuti nel decorso esercizio, anche se in misura percentualmente contenuta (4,12 per cento per gli impiegati e 2,45 per cento per gli operai), per effetto dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni, contenente norme a favore degli ex combattenti e categorie assimilate; a tutto il 31 dicembre 1971 l'esodo, infatti, ha interessato 75 impiegati e 494 operai.

In attuazione della legge 3 luglio 1970, n. 483, l'Amministrazione ha predeterminato i criteri per la concessione del premio per l'incremento industriale, stabilendo le corrispondenti misure in rapporto alla posizione dei singoli dipendenti. Con successivo provvedimento, in connessione con le procedure del riassetto, si è fatto luogo alla ricognizione delle nuove denominazioni delle qualifiche, rapportando a queste — senza peraltro alcuna modifica — le misure e i criteri già predeterminati.

Immutata è rimasta anche nel 1971 la situazione, già in passato rappresentata dalla Corte, in ordine al trattamento economico extra tabellare dei dirigenti i quali, oltre al premio industriale, percepiscono speciali compensi a carico dei capitoli 102 (indennità al direttore generale e ai vice direttori generali in applicazione dell'articolo 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258) e 127, articolo 2 (assegni e indennità ai componenti del consiglio di amministrazione).

Infine, in tema di assistenza al personale, qualche cenno è da fare in ordine alla riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato disposta dalla legge 1° aprile 1971, n. 217, per gli effetti che si sono determinati sulla gestione dell'Azienda.

La nuova normativa, nei limiti che qui interessano, ha stabilito l'assegnazione annua al dopolavoro della somma di 15 milioni e di un contributo nella misura di 750 lire per ogni dipendente. Ha stabilito, altresì, la devoluzione al dopolavoro stesso di una quota parte, non inferiore al sessanta per cento, dei proventi netti derivanti dalla pubblicità sugli involucri dei generi di monopolio e dei fiammiferi, con ciò modificando l'articolo 1 della legge 1° maggio 1930, n. 610 che tale devoluzione lasciava al discrezionale apprezzamento dell'Amministrazione. Per l'effetto sono stati istituiti in bilancio nuovi capitoli, sia dell'entrata che della spesa (gestione speciale dopolavoro).

Le anzidette forme di intervento (assegnazione annua fissa, contributo e devoluzione delle quote dei proventi netti della pubblicità) non hanno peraltro comportato nel 1971 alcuna lievitazione delle spese, in generale, dell'assistenza al personale, giacché a copertura è stata effettuata la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 151 concernente, appunto, interventi assistenziali; va rilevato, da ultimo, che le spese stesse nella loro globalità (capitoli 149, 150 e 151) non hanno registrato variazioni rispetto al 1970.

3. — *Acquisto di beni e servizi.*

Per quanto riguarda l'attività contrattuale è anzitutto da considerare che le forme attraverso cui essa si svolge risentono sia della natura dei servizi e dei beni, sia essenzialmente delle esigenze, anche d'urgenza, connesse al carattere prevalentemente industriale dell'Azienda dei monopoli. Di ciò, pur vigendo in genere le regole proprie di tutte le Amministrazioni dello Stato, tengono conto talune speciali disposizioni di legge, che all'uopo stabiliscono deroghe ai criteri generali ovvero conferiscono speciali facoltà agli organi dell'Azienda.

E così — a parte l'esonero dall'obbligo del parere del Consiglio di Stato, che è sostituito dal parere del Consiglio di Amministrazione — per i contratti di opere e di forniture è dalla legge (articolo 11, regio decreto 29 dicembre 1927 n. 2452) prevista la facoltà dell'Amministrazione di ricorrere alla trattativa privata per motivi d'urgenza o quando ciò sia determinato da evidente interesse delle aziende industriali.

In effetti, però, l'Amministrazione ricorre pressoché esclusivamente alla trattativa privata e i dati del 1971 danno conferma di questa tendenza, tenendo presente che oltre 900 (per 47 miliardi circa) sono stati i contratti stipulati a trattativa privata, contro 89 (per 2 miliardi) attraverso licitazione privata e 30 (per 531 milioni) mediante appalto concorso, oltre a 3,3 miliardi di lavori in economia.

È da considerare, d'altra parte, che la norma speciale non innova circa la priorità dei sistemi previsti dalla legge di contabilità generale dello Stato e quindi, come la Corte ha già in passato messo in rilievo, il ricorso a detta forma di contrattazione deve in ogni caso essere congruamente motivato.

Altra particolarità riguarda i lavori, servizi e forniture in economia che l'Amministrazione dei monopoli ha facoltà di eseguire ai sensi dell'articolo 16 del citato regio decreto n. 2452 e con un limite di importo di 60 milioni (legge 29 maggio 1967, n. 360). Non è stato però ancora emanato il relativo regolamento e la Corte torna a rappresentare l'esigenza che a ciò si provveda, soprattutto in relazione all'elevata consistenza del limite di importo.

Il ricorso alla trattativa privata è assolutamente prevalente anche per quanto riguarda i contratti attivi, in massima parte costituiti dai contratti di appalto delle rivendite, ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. I contratti stipulati mediante detta forma sono stati, nel 1971, 2.157 per 8,7 miliardi, contro 108 per 554 milioni stipulati mediante asta pubblica.

CAPITOLO XII.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

1. — *Considerazioni generali.*

Sono note, per essere state poste in rilievo nelle precedenti relazioni, le caratteristiche dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, tra le quali l'assoluta prevalenza delle spese correnti rispetto a quelle in conto capitale.

In ragione dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, essenzialmente preordinata al funzionamento dei vari servizi della giustizia, la spesa in conto capitale (rientrando l'edilizia penitenziaria nella competenza del Ministero dei lavori pubblici), si riduce agli interventi finanziari, sotto forma di contributi, a favore dei comuni tenuti a fornire all'Amministrazione gli edifici da destinare a sede degli uffici giudiziari.

In linea di massima, la struttura dello stato di previsione della spesa del Ministero non presenta, per l'anno 1971, mutamenti di rilievo rispetto agli anni precedenti.

Va solo fatto presente che a seguito della integrazione, in sede di discussione del bilancio, della denominazione del capitolo 1123, relativo allo « impianto e funzionamento del servizio elettronico », ne è derivato che il capitolo medesimo ha investito la competenza di due direzioni generali e cioè quella dell'Amministrazione giudiziaria e quella degli Istituti di prevenzione e pena. È da precisare, però, che l'Amministrazione, sollecitata dalla Corte ad una maggiore conformità ai criteri della ripartizione delle spese così come prescritto dalla legge 1° marzo 1964, n. 62, non ha mancato di riesaminare il caso, tant'è che nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972, il capitolo 1123 è stato soppresso e sostituito con il capitolo 1064 della Rubrica 1 — Servizi generali — al quale risulta trasportato il relativo stanziamento.

Le spese correnti hanno subito nel corso dell'esercizio variazioni in aumento per 51 miliardi, per cui le previsioni definitive sono risultate di 230,8 miliardi, quasi interamente utilizzate.

Tra le dette spese prevalgono quelle relative al personale in servizio attivo (158 miliardi) ed in quiescenza (31 miliardi) cui seguono, in ordine di grandezza, quelle concernenti l'acquisto di beni e servizi ed i trasferimenti.

I residui passivi sono passati da miliardi 30 del 1970 a miliardi 42 del 1971 con una tendenza che si rivela pressoché costante dall'osservazione dei precedenti esercizi, specie per quanto riguarda gli interventi a favore dei comuni.

2. — *Organizzazione dei servizi e personale.*

Sotto un profilo generale la struttura organizzativa del Ministero non ha subito, durante l'esercizio, innovazioni di rilievo.

Merita menzione l'attuazione della legge 9 marzo 1971, n. 35, che ha istituito distinte piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali ed alle sezioni di corte di appello per i minorenni, in maniera da assicurare l'impiego esclusivo dei detti magistrati presso tali organi giudiziari.

Prima dell'emanazione di tale legge, invece, i magistrati venivano assegnati, a norma dell'articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579 e dell'articolo 98 dell'ordinamento giudiziario, anche ad altra sezione civile o penale del tribunale o della corte d'appello.

Anche durante il 1971, molti centri di rieducazione per minorenni sono risultati privi di titolare sicché le relative funzioni sono state disimpegnate, previo formale incarico, da direttori di altri centri.

In attuazione delle leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775, sono stati già emanati, per i dattilografi giudiziari e per il personale ausiliario, i provvedimenti delegati che hanno previsto aumenti delle rispettive dotazioni organiche.

In particolare, con l'aumento di 4.000 posti dei dattilografi giudiziari, distribuito tra gli anni dal 1971 al 1974 (decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274) si è inteso risolvere, sotto l'aspetto organizzativo, il problema del servizio di copia, già segnalato in passato e che tanta importanza riveste ai fini di una efficiente strumentazione degli uffici.

Di rilievo anche l'incremento di 2.000 unità nel ruolo della carriera degli agenti di custodia e la istituzione di un ruolo di sottufficiali con mansioni di ufficio per il corpo degli agenti medesimi, disposti dalla legge 4 agosto 1971, n. 607.

L'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, ha determinato una riduzione degli organici per complessivi 174 posti (di cui 49 del ruolo di magistratura), conseguente ad altrettante cessazioni dal servizio.

3. — *Attività del Ministero.*

a) *Spese per l'acquisto di beni e servizi.* — Per quanto riguarda l'attività contrattuale esplicita durante l'esercizio, la scelta dei contraenti è stata operata, da parte dell'Amministrazione, in prevalenza con il sistema della trattativa privata, in dipendenza dell'oggetto del contratto (1).

In ordine al mantenimento ed alla rieducazione dei minori, premesso che i problemi di fondo evidenziati nelle precedenti relazioni persistono tuttora, è da segnalare che le convenzioni stipulate durante l'esercizio contemplano l'aumento dei valori delle tabelle vittuarie, nonché l'assunzione, da parte dei contraenti, dell'onere relativo sia all'assicurazione dei minori contro gli infortuni sia alla copertura dei rischi da responsabilità civile per danni arrecati ad altri minori o a terzi.

Da ciò una maggiorazione dei costi che ha portato le diarie di mantenimento pattuite a misure sensibilmente variabili, tra un minimo di lire 2.000 ed un massimo di lire 6.850 giornaliere, con un aumento medio, rispetto al 1970, del 39 per cento.

Aumenti sono stati accordati anche per lo svolgimento dei corsi di addestramento professionale e per quelli relativi all'affidamento dei servizi domestici privati (in ragione del 27 per cento per i primi e del 31 per cento per i secondi, rispetto all'anno 1970).

Nonostante i cennati aumenti — assorbiti, peraltro, come si è detto, quasi totalmente dai maggiori oneri imposti ai privati contraenti — non si è fatto luogo al rinnovo di talune convenzioni venute a scadenza nell'anno. Non risultano, infatti, rinnovate 8 convenzioni concernenti la cura e la rieducazione dei minorenni, 9 convenzioni per la predisposizione e la tenuta dei corsi di addestramento professionale e 8 convenzioni per l'affidamento di servizi domestici.

Di qui la sempre più sentita esigenza di un adeguato potenziamento delle strutture pubbliche del settore.

La somma di 300 milioni, stanziata sul capitolo 1191, a norma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 633, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 23 maggio 1956, n. 491, è stata distribuita a favore dei consigli di patronato, nonché di comitati, opere e associazioni che perseguono, stando alle attestazioni fornite dall'Amministrazione, finalità di assistenza alle famiglie degli internati negli istituti di prevenzione e pena e ai dimessi dai detti istituti.

(1) Si riportano qui di seguito alcuni principali dati di gestione del 1971 che danno conferma di tale tendenza. Al sistema della trattativa privata (367 contratti, per circa 7 miliardi), seguono, per numero di contratti e per entità di spesa, il sistema della licitazione privata (170 contratti, per oltre 3 miliardi), dell'appalto concorso (69 contratti, per 1,2 miliardi) e dell'asta pubblica (12 contratti, per circa 168 milioni). Risulta praticato con notevole frequenza, inoltre, il sistema della concessione ad enti ecclesiastici (56 convenzioni, per oltre 2 miliardi) ad enti pubblici (25 convenzioni, per 1,5 miliardi), nonché a privati (28 convenzioni per 1,5 miliardi).

Non priva di interesse appare, infine, l'attività di ricostituzione dei registri dello stato civile, andati distrutti o dispersi per varie cause, attività che è proseguita, anche nel corso del 1971, con la ricostituzione di tutti o gran parte degli atti di stato civile dei comuni di Monza e di Livorno.

b) *Edilizia giudiziaria e carceraria.* — Per quanto concerne l'edilizia giudiziaria sono tuttora valide, in linea di massima, le osservazioni formulate nelle precedenti relazioni.

Ricordato che per la costruzione e la manutenzione dei locali e degli uffici giudiziari ogni compito resta affidato ai comuni, a norma della legge 24 aprile 1941, n. 392, mentre lo Stato interviene partecipando al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui dai comuni stessi contratti con gli enti finanziatori, non può tacersi che la utilizzazione dei fondi destinati alla realizzazione del programma di investimenti nel settore, è sempre molto esigua rispetto alle disponibilità.

Infatti, durante l'esercizio, a fronte di uno stanziamento di miliardi 3,5 (capitolo 5010) sono stati emessi titoli di pagamento, in conto competenza, per 214 milioni circa e che alla fine del 1971 i residui ascendevano a 12,7 miliardi, con un incremento, rispetto al 1970, di 1,4 miliardi.

Nel settore dell'edilizia penitenziaria, all'Amministrazione della giustizia è devoluta una competenza limitata alla manutenzione, riparazione ed adattamento degli immobili destinati ad istituti di prevenzione e pena e dei relativi impianti, mentre l'attività di costruzione o ricostruzione rappresenta funzione propria del Ministero dei lavori pubblici, a norma del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544.

Anche durante il 1971 l'Amministrazione ha proseguito nell'opera di bonifica degli istituti penitenziari, per lo più costituiti da vecchi fabbricati, mediante la sistemazione di dormitori, di locali per attività ricreative e la installazione o il rinnovo di impianti igienici e di riscaldamento (con una spesa di circa 2 miliardi).

Frequenti, in tali lavori, sono stati i casi di proroghe o di sospensioni dei lavori stessi. Fra le molteplici cause del fenomeno prevalente è quella derivante dal mancato collegamento tra i vari interventi, spesso interdipendenti, che si rende necessario eseguire nello stesso immobile e che implicano l'affidamento dei lavori a più imprese specializzate.

Dalle sospensioni e dalle proroghe dei termini di esecuzione dei lavori appaltati negli anni precedenti sono derivate numerose richieste di compensi per revisione prezzi.

4. — *Amministrazione degli Archivi notarili.*

Anche per il 1971 non è luogo a notazioni di rilievo sulla situazione patrimoniale dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, restando valide le considerazioni formulate nei precedenti esercizi finanziari.

L'avanzo di gestione — risultante da entrate per 12,1 miliardi e spese per 10,2 miliardi — è stato di oltre 1,8 miliardi, con un aumento di oltre 200 milioni rispetto a quello accertato alla fine del precedente esercizio.

Le ampie disponibilità finanziarie, risultanti da anni, hanno consentito, nel 1971, tra l'altro, l'acquisto di obbligazioni del Consorzio di credito per opere pubbliche, per miliardi 1,8.

Inoltre, nel quadro di un generale programma di rinnovamento (acquisto, costruzione, trasformazione e miglioramento) delle sedi degli uffici, mediante la utilizzazione parziale delle eccedenze di bilancio, alla fine dell'esercizio è stata perfezionata la procedura per l'acquisto di un immobile da destinare a sede dell'ufficio degli Archivi notarili di Campobasso, mentre risultano tuttora in corso quelle relative agli acquisti di immobili per le sedi di Avellino, Bari, Benevento, Cassino, Perugia, Savona e Sulmona.

Risultano, infine, già approvati i contratti di affidamento dei lavori di costruzione delle sedi degli Archivi notarili di Santa Maria Capua Vetere e Palmi, nonché quelli relativi alle opere di adattamento e ripristino degli immobili di proprietà dell'Amministrazione stessa, sedi degli Archivi notarili di Catania, Lanciano, Parma, Siena, Trani e Voghera ed alla installazione o adeguamento degli impianti di riscaldamento nelle sedi di Brescia, Parma e Udine.

CAPITOLO XIII.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

1. — *Stato di previsione e gestione della spesa.*

Di scarso rilievo sono le modificazioni introdotte nella struttura dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1971. Sono stati soppressi alcuni capitoli (1), dei quali uno, il capitolo 5115, è stato successivamente reinserito in bilancio in relazione a nuova norma autorizzativa di spesa (2), altri, invece, sono stati istituiti, pressoché esclusivamente nella spesa in conto capitale (3). Per una pertinente classificazione della spesa è stato operato, infine, lo spostamento di un capitolo della categoria relativa ai trasferimenti di parte corrente a quella concernente l'acquisto di beni e servizi (4).

La spesa, inizialmente prevista, nel complesso, in 55,5 miliardi, è stata di 141,9 miliardi. Anche per tale Ministero, come per altre Amministrazioni che operano nel campo economico (5), ha avuto luogo perciò, in corso d'esercizio, un incremento in larga misura della spesa in origine preventivata.

La flessione che risulta nella spesa del 1971 rispetto a quella (169,7 miliardi) del precedente esercizio va attribuita, fra l'altro, all'eliminazione dallo stato di previsione di taluni stanziamenti, essenzialmente per spese di parte corrente di carattere straordinario. Particolare menzione va fatta, a tal riguardo, della soppressione — per esaurimento dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 61 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241 — dello stanziamento, iscritto nel 1970 per 40,7 miliardi sul capitolo 1416, concernente il contributo sui maggiori oneri sostenuti da aziende, a causa degli eventi bellici del 1967 in Medio Oriente, per approvvigionamenti petroliferi (6).

Le categorie di spesa nelle quali gli impegni, a seguito di variazione di bilancio, sono risultati notevolmente superiori alle previsioni iniziali sono principalmente quella dei trasferimenti in conto capitale (112,3 miliardi rispetto a 45,1), e quella dell'acquisto di beni e servizi (17,8 miliardi rispetto a 1,1).

(1) Si tratta dei capitoli: 1416, del quale è cenno più avanti nel testo; 1542, concernente le spese per la carta geologica d'Italia; 5114, concernente contributo al Consorzio dei nuclei d'industrializzazione della zona del Vajont.

(2) Il capitolo citato concerne contributi in conto capitale alle imprese che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione (vedi articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042).

(3) Si tratta dei capitoli 1415, 1636, 5111, 5115, 5118, 5119, 5121, 5138, dei quali si fa più ampio cenno nell'esame dell'attività gestoria.

(4) Si tratta del capitolo 1163 — iscritto nello stato di previsione per il 1970 con il numero 1182 — concernente rimborsi alle Ferrovie dello Stato per oneri non attinenti all'esercizio ferroviario.

(5) Vedasi, per quel che riguarda il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il successivo capitolo III, paragrafo 1.

(6) Sullo stanziamento di 40,7 miliardi a fine 1970 erano state pagate somme per 8,5 miliardi circa. Per l'erogazione dei residui, ammontanti a 32,2 miliardi, allo stato di previsione della spesa per il 1971 è stato perciò aggiunto il capitolo 7121.

Infine, dei capitoli iscritti « per memoria », soltanto una parte è stata dotata di stanziamento (7).

I residui passivi, che all'inizio d'esercizio ammontavano, complessivamente, a 159,8 miliardi, pur essendo diminuiti a 158,4 miliardi, restano di importo superiore al totale della spesa di competenza, e di essi non piccola parte è costituita da residui di stanziamento (8).

Alle cause dell'accumulazione dei residui, che riguarda quasi per l'intero ammontare la spesa in conto capitale, si è a lungo accennato in precedenti relazioni, ponendo in rilievo come per i contributi sugli interessi di finanziamenti (capitoli 5141 e 5161) la ragione essenziale della lentezza nell'erogazione della spesa e della conseguente formazione dei residui risieda essenzialmente nei tempi tecnici del procedimento posto in essere dagli istituti di credito mutuant.

2. — *Organizzazione e personale.*

Di scarso rilievo sono le modificazioni introdotte, all'inizio del corrente anno, nell'apparato organizzativo del Ministero a seguito del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario — con il contestuale trasferimento di 19 unità dei ruoli organici del Ministero stesso — di funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati, di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato, attribuzioni, per quest'ultimo settore, di fatto già esercitate, in sede locale, dalle Camere di commercio competenti per territorio.

Sono state parimenti trasferite alle Regioni, per effetto dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente la Cassa per il Mezzogiorno e gli interventi in tale territorio, le attribuzioni di competenza, tra l'altro, del Ministero in esame, in tema di consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale (peraltro nello stato di previsione della spesa per il 1972 — comunicato al Parlamento anteriormente all'emanazione della legge n. 853 citata — è rimasto il capitolo 1314, concernente spese per la vigilanza e la tutela dei consorzi, e spese di funzionamento della relativa Commissione e suo ufficio di segreteria).

In tema di personale, può osservarsi che al 31 dicembre 1971 la dotazione organica dei vari ruoli era costituita da 2.088 posti (9), con una riduzione, rispetto alla precedente dotazione, di 47 posti, soppressi per effetto del collocamento a riposo, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni, di altrettanti dipendenti appartenenti alla categoria degli ex combattenti ed assimilati.

Va aggiunto peraltro che, a seguito della ristrutturazione degli organici, disposta per le carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'anzidetta dotazione, nel complesso, risulta temporaneamente aumentata a 2.244 posti.

Sull'indicato totale erano in servizio, al 31 dicembre 1971, 2.090 dipendenti (10).

In particolare, non è ancora integralmente coperta, pur a seguito dell'inquadramento di ulteriori unità di personale, la dotazione del ruolo tecnico ispettivo, recentemente istituito, delle assicurazioni private (11). Merita nota, poi, la situazione del Corpo delle miniere, in specie per quel che riguarda il ruolo degli ingegneri, nel quale risulta coperto poco più del

(7) Ciò è avvenuto, in particolare, per i soli capitoli 1163, concernente rimborsi alla Azienda delle Ferrovie dello Stato, e 1313, relativo a spese per il funzionamento del Comitato dei finanziamenti a piccole e medie industrie. Sono rimasti « per memoria », per non essersi verificate le ipotesi che ne comportano la dotazione, i capitoli, inseriti nella maggior parte nella categoria delle poste correttive e compensative delle entrate, 1189, 1341, 1561, 1651.

(8) V. tabelle allegate al capitolo IV — sezione I — parte II.

(9) In tale numero non vien tenuto conto del successivo trasferimento alle Regioni di 19 unità.

(10) In particolare, 1550 dipendenti in ruolo organico, 156 in eccedenza, 374 in soprannumero, 10 fuori ruolo.

(11) Su 20 posti della carriera direttiva e 10 di quella di concetto, erano in servizio, a fine 1971, rispettivamente 16 e 4 unità.

40 per cento dell'organico (12), alle cui vacanze non si è potuto sinora porre rimedio mediante assunzione in ruolo di nuovo personale, 3 essendo stati i vincitori dell'ultimo concorso a 40 posti per la qualifica iniziale.

L'inquadramento in categorie non di ruolo di personale in servizio al 31 luglio 1970, a termini dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, ha avuto applicazione anche per tutti gli esperti in servizio presso il Comitato interministeriale dei prezzi, nonché per i tecnici utilizzati dall'Amministrazione, mediante contratto d'opera, per lavori di completamento ed aggiornamento della Carta geologica d'Italia.

Rispetto al 1970, in lieve aumento sono gli affidamenti ad esperti di incarichi di studio, in buona parte per durata annuale a conferma di precedente incarico. Diminuite sono, invece, sia come numero che come spesa, le indagini e le ricerche, prevalentemente ancora in materia commerciale, affidate ad enti ed istituti vari. Come nei precedenti esercizi, infine, il Ministero ha stipulato convenzioni con l'Istituto per lo studio della congiuntura per l'elaborazione di dati concernenti le fonti di energia e la produzione industriale.

3. — *Interventi finanziari ed altre attività.*

a) *Piccole e medie industrie.* — Sui problemi cui, nel corso del tempo, ha dato luogo la applicazione della legge 30 giugno 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni — concernente contributi sugli interessi di finanziamenti a medie e piccole industrie — restano attuali le considerazioni che la Corte ha avuto occasione, in precedenti relazioni, di formulare.

Per quanto riguarda le difficoltà, già illustrate, relativamente alla classificazione delle imprese sotto il profilo della dimensione, è da tener presente che, ora, nella stessa materia — sia pur limitatamente all'industrializzazione del Mezzogiorno — il legislatore ha dettato in proposito precisi criteri. Alla Corte par d'uopo, perciò, segnalare l'opportunità di una riconsiderazione dei principi precedentemente dettati, per l'applicazione della suddetta legge, dai Comitati competenti, onde giungere all'armonizzazione degli interventi tutti, realizzati dallo Stato, in uno stesso settore dell'economia e per identiche finalità (13).

Tuttora permane l'esigenza, dalla Corte già segnalata nella precedente relazione, di un razionale coordinamento degli interventi a favore delle industrie operanti in settori, come, ad esempio, il turismo o i trasporti, nei quali incentivi autonomi sono legislativamente previsti anche a carico di altre Amministrazioni dello Stato. Metterà conto considerare al riguardo che, con l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, tale esigenza viene ad inserirsi nella più ampia problematica di un generale coordinamento dell'attività pubblica.

Quanto alle modalità degli interventi par d'uopo ricordare, essendo rimasta sostanzialmente immutata la situazione nell'esercizio in esame, le considerazioni dalla Corte formulate circa la prassi, adottata dall'Amministrazione, di lasciare agli istituti di credito finanziatori gli accertamenti relativi all'effettiva realizzazione delle opere ed alla loro conformità ai progetti ammessi a contributo, provvedendo solo in rari casi a controlli di propria iniziativa in ordine allo stato d'avanzamento dei lavori, all'ultimazione dell'opera in sede di collaudo, ovvero alla verifica dei presupposti per addivenire alla revoca di contributi già concessi.

Benché sia stato notevolmente incrementato, per un totale di 50,4 miliardi, lo stanziamento iscritto sul capitolo relativo (5141), anche per il 1971 si rileva una diminuzione, in atto già nell'esercizio precedente, nei contributi deliberati da parte del Comitato dei finan-

(12) Su 159 posti in dotazione, al 31 dicembre 1971 risultavano in organico 66 dipendenti e 6 in soprannumero.

(13) È da tener presente, al riguardo, che come negli esercizi precedenti, anche nel 1970 — a seguito dell'applicazione data dal Comitato dei finanziamenti ai criteri dettati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio — sono stati accordati contributi per un rilevante importo complessivo, attraverso il finanziamento ad aziende caratterizzate da un autonomo procedimento di produzione, ad imprese industriali di grandi dimensioni.

ziamenti. Sulle 2.637 delibere, inoltre, soltanto per 1.288 è seguito, nel corso dell'anno, il formale provvedimento concessivo da parte del Ministero. La causa del ritardo, nella generalità dei casi, è costituita dai tempi tecnici del procedimento bancario. Né pare fuor di luogo rilevare che il fenomeno — che, tra l'altro, produce riflessi di entità notevole sulla espansione dei residui passivi — va accentuandosi di esercizio in esercizio.

Alla flessione nel numero dei contributi ha fatto riscontro, rispetto agli esercizi precedenti, l'aumento dei pagamenti, per 29,5 miliardi circa (14), dei quali 23,4 miliardi in conto competenza. Le somme rimaste da pagare ammontano, al 31 dicembre 1971, ad oltre 91,5 miliardi.

b) *Aziende dissestate.* — Sono in aumento, rispetto al 1970, le autorizzazioni dall'Amministrazione accordate all'Istituto mobiliare italiano per la concessione di mutui a favore di aziende dissestate: parte delle operazioni riguarda, peraltro, imprese che già in precedenza, anche per più d'una volta, avevano goduto di analogo finanziamento (15). Sono state inoltre, disposte revoche di mutui già accordati, in dipendenza, in genere, del fallimento delle ditte interessate (16).

Da ciò può trarsi ulteriore conferma delle notazioni, altre volte formulate dalla Corte, in ordine alla difficoltà di realizzare pienamente le finalità legislative, quando, nell'intento di soccorrere un numero elevato di aziende in crisi, alle stesse viene accordato un mutuo d'importo insufficiente a risollevarne le condizioni.

c) *Elettrificazione rurale.* — Nel 1971 l'Amministrazione ha continuato, sulla base del piano generale di diffusione dell'energia elettrica nelle zone rurali, l'esame dei singoli piani particolareggiati, approvandone circa 250, in massima parte concernenti l'elettrificazione di case sparse in comprensori rurali. Di scarso rilievo infatti, come è già stato segnalato nella precedente relazione, risultano gli interventi a favore di impianti turistici o di laboratori artigiani.

I prezzi delle opere di elettrificazione, approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del febbraio 1968, sono stati adeguati, su parere di apposita Commissione tecnica, ai costi correnti: è in corso, perciò, la rielaborazione dei piani particolareggiati, con conseguente assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del relativo onere (80 per cento del costo).

d) *Piccole e medie imprese commerciali.* — Anche relativamente alle operazioni di credito agevolato previste, dalla legge 19 settembre 1960, n. 1016 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle piccole e medie imprese commerciali — a mezzo della concessione di contributi sugli interessi di finanziamenti accordati da istituti all'uopo abilitati — la già citata legge 6 ottobre 1971, n. 853 ha introdotto innovazioni. Tra di esse merita di essere ricordata la destinazione, nella misura del 50 per cento, degli stanziamenti, annualmente iscritti per la corresponsione dei contributi di cui si tratta, a favore di imprese commerciali e di enti economici e collettivi ubicati nei territori d'intervento della Cassa per il Mezzogiorno.

Per quel che riguarda l'attività di gestione, anche in questo settore va posto in rilievo il ritardo, in genere di oltre un anno, che intercorre a causa dei tempi del procedimento, tra la stipula del contratto di mutuo e l'emissione del provvedimento ministeriale concessivo del contributo. Nel 1971 dal competente Comitato interministeriale sono state infatti emesse 1.400 deliberazioni, mentre le concessioni accordate dall'Amministrazione, per 700

(14) Dal 1966 sono stati disposti, di esercizio in esercizio, pagamenti per miliardi 12,9; 14,5; 19,6; 22,7; 26,5.

(15) A tutto il 15 febbraio 1972 erano state accordate all'IMI 469 autorizzazioni: di esse 93 riguardano ditte che avevano in precedenza fruito di un finanziamento ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, mentre non mancano casi di imprese che avevano già fruito di quattro o cinque interventi.

(16) Peraltro, su un totale di 20 revoche, il provvedimento è stato in qualche caso provocato da inosservanza da parte delle ditte beneficiarie delle condizioni previste nel finanziamento.

contributi soltanto, afferiscono prevalentemente a mutui deliberati nel biennio precedente. Notevole è la flessione intervenuta, a tal riguardo, rispetto al 1970 (17). I pagamenti disposti sul capitolo relativo (5161) ammontano a 2,2 miliardi. Restano da pagare, al 31 dicembre 1971, somme per oltre 8,3 miliardi.

e) *Altri interventi.* — Per interventi a favore di imprese operanti in zone colpite da calamità naturali, disposizioni legislative, intervenute nel corso dell'anno, hanno previsto ulteriori spese (18).

L'erogazione delle disponibilità a tal uopo stanziata negli ultimi esercizi, d'ammontare rilevante per quel che in particolare riguarda gli interventi nella zona del Vajont, procede tuttavia, molto a rilento.

In tema di ricerca scientifica, richiamate le considerazioni dalla Corte formulate in precedente relazione (19), va ancora rilevato come, secondo l'attuale sistema, il Ministero resti del tutto estraneo alla predisposizione dei programmi di ricerca, limitandosi soltanto a recepirne i risultati, anche nel caso in cui l'organismo sussidiato operi nel suo ambito, com'è per le ricerche, finanziate per 85 milioni sul capitolo 5101, effettuate dalle Stazioni sperimentali dell'industria.

A proposito dell'attività di vigilanza nei confronti del Comitato nazionale per l'energia nucleare, in ordine all'applicazione della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, che modifica la struttura dell'ente per quanto concerne gli organi di amministrazione, la Corte ha recentemente richiamato l'attenzione sulla esigenza, nelle more della costituzione di tali organi, di « dare *pro tempore* pienezza al potere amministrativo dell'ente », attraverso idonei strumenti, evitandone perciò la sempre più pregiudizievole paralisi gestoria (20).

(17) Nel 1970 sono pervenuti alla Corte 1205 provvedimenti concessivi.

(18) Sui capitoli 5111, 5119 e 5138, di nuova istituzione, sono stati stanziati, rispettivamente, 520, 200 e 180 milioni per interventi in dipendenza di calamità naturali nelle zone del Vajont, a Pozzuoli ed a Tuscania. Da 900 milioni a 1,4 miliardi è stato portato lo stanziamento del capitolo 5112, concernente contributi sugli interessi di finanziamenti accordati ad imprese operanti nella zona del Vajont.

(19) V. relazione della Corte al Parlamento per l'esercizio 1967 (Camera dei deputati, V legislatura, doc. XIV, n. 1, pagina 319).

(20) V. allegato P.-Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti, determinazione n. 1115 del 18 aprile 1972. Interessa rilevare che, a norma dell'articolo 14 dell'indicata legge n. 1240, gli organi di prossima nomina dovranno sollecitamente definire lo statuto normativo ed il regolamento organico, già previsto dall'articolo 11 della legge istitutiva 11 agosto 1960, n. 933, la cui mancanza reca pregiudizio al funzionamento dell'ente ed alle specifiche esigenze di un organismo di ricerca scientifica.

CAPITOLO XIV.

MINISTERO DELL'INTERNO

1. — *Stato di previsione e gestione della spesa.*

Riguardo alla struttura dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, par d'uopo, innanzi tutto, premettere che l'Amministrazione, nella nota che usa annualmente inviare a chiarimento delle osservazioni, dalla Corte formulate nella precedente relazione al Parlamento, per alcuni capitoli ha assicurato di aver preso nota dei suggerimenti (1), per altri ha prospettato invece l'opportunità di lasciare immutata la situazione attuale (2) ovvero ha tralasciato di far conoscere il proprio avviso: onde ne va ancora richiamata l'attenzione perché dei proposti suggerimenti, ad avviso della Corte tuttora meritevoli di considerazione, sia tenuto conto nella strutturazione dello stato di previsione della spesa per gli esercizi a venire.

Nello stato di previsione per il 1971, in aggiunta ad alcuni mutamenti ed integrazioni di capitoli (3), sono stati soppressi i capitoli 2343, 2501 e 2504 — concernenti, il primo, il « mantenimento di centri di raccolta e di smistamento profughi » e, gli altri, spese per mense e buoni pasto, premi di primo stabilimento e sussidi per l'assistenza ai profughi — e devoluti i relativi stanziamenti, per il complessivo ammontare di 4,7 miliardi, ad un unico capitolo, successivamente istituito con il numero 2506 (4). In tal modo, fra l'altro, sono confluite in un unico capitolo spese aventi differente natura secondo l'analisi economica (5).

(1) Del capitolo 1464, concernente il rimborso di somme indebitamente od irregolarmente versate per infrazioni al codice della strada, è stato proposto l'inserimento, in sede d'impostazione del bilancio, nella categoria VII (poste correttive e compensative delle entrate) anziché nell'attuale categoria IV (acquisto di beni e servizi). È stata altresì assicurata la necessaria attenzione per una corretta imputazione delle spese inerenti alle macchine addizionatrici e calcolatrici (capitolo 1462) ed elettroniche (capitolo 1477).

(2) In ordine all'opportunità di scindere il capitolo 1459 al fine di distinguere le spese relative al vestiario ed all'equipaggiamento (articoli 1, 2, 3) da quelle per l'armamento (articolo 4), l'Amministrazione rileva la difficoltà di procedere alla corretta imputazione della spesa per i materiali cosiddetti di « armamento difensivo », come caschi e scudi protettivi o manette di sicurezza. L'effettuata ripartizione in articoli mostra, tuttavia, come tale difficoltà non sia insuperabile.

Per escludere, invece, l'opportunità di trasferire al capitolo 1467, concernente l'accasermamento, la spesa per il riscaldamento delle caserme, attualmente inserita nel capitolo 1468 unitamente a quelle di casermaggio e di arredamento, l'Amministrazione fa richiamo alla propria organizzazione interna, in base alla quale i suddetti capitoli sono amministrati da due distinte divisioni. Nessuna risposta è stata data, infine, a rilievi concernenti i capitoli 1455, 2505, 5051.

(3) È stata modificata, in genere in relazione all'emanazione di nuovi provvedimenti legislativi, la denominazione di alcuni capitoli (1318, 1462, 2491 2506, 2515, 2531) e ne sono stati istituiti di nuovi, nella maggior parte destinati a provvedere a spese per trasferimenti ad enti locali (1584, 2511, 2533, 2784, 2786, 2789, 2793, 2794). È stato eliminato, infine, per intervenuta perenzione, il capitolo 7893 — destinato alla concessione di contributi a favore di capi famiglia delle zone terremotate — sul quale, a fine 1970, risultava un residuo di 1.591 milioni.

(4) Vedi articolo 7 del decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, concernente provvidenze a favore di profughi e rimpatriati.

(5) Il capitolo 2343, avendo ad oggetto spese in gestione diretta al Ministero dell'interno, rientrava nella categoria delle spese concernenti acquisto di beni e servizi, laddove gli altri due capitoli concernevano spese per trasferimenti.

La spesa complessiva impegnata, inizialmente prevista in 554,1 miliardi, è stata di circa 739,1 miliardi, con un'espansione, rispetto ai 632,4 miliardi circa del 1970, del 17 per cento.

L'aumento della spesa nei confronti del 1970 riguarda pressoché esclusivamente, sotto il profilo economico, la spesa per il personale in servizio, salite di circa il 33 per cento in relazione ai provvedimenti di riassetto delle retribuzioni di pubblici dipendenti. Tale aumento ha particolarmente inciso nei settori della pubblica sicurezza e della protezione civile e servizi antincendi.

I casi di previsioni iniziali rivelatesi sensibilmente inferiori al fabbisogno, come risulta dall'entità delle variazioni in aumento da esse subite e dagli impegni assunti, sono stati frequenti in tema d'acquisto di beni e servizi (6), specialmente per esigenze della pubblica sicurezza. Carattere particolare, in questo settore, ha l'incremento da 1,5 a 2,5 miliardi della spesa per il rilievo di materiale di casermaggio dalle ditte appaltatrici (capitolo 1479) che risulta in gran parte compensato dalla diminuzione, per 950 milioni, intervenuta nel capitolo 1468 per le spese di casermaggio, arredamento di uffici e riscaldamento caserme dei carabinieri e delle guardie di pubblica sicurezza.

Il capitolo 2515, relativo all'assegno mensile di assistenza ai mutilati ed invalidi civili, inizialmente iscritto « per memoria » ed in seguito dotato di stanziamenti per complessivi 32 miliardi in applicazione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e della relativa legge di conversione, con modifiche, 30 marzo 1971, n. 118 (7), è stato ulteriormente integrato di 3 miliardi con la legge 16 marzo 1972, n. 106, di variazione al bilancio 1971, che, in tal modo, ha portato lo stanziamento complessivo a superare la previsione annua di spesa, determinata in 27 miliardi dalla citata legge sostanziale (8).

Minore è il numero dei capitoli, il cui stanziamento è stato ridotto per esuberanza rispetto al fabbisogno (9).

Circa le modalità della gestione, richiamate le notazioni più volte formulate in ordine alla limitata applicazione che trova la legge 17 agosto 1960, n. 908 — la quale consente, previa ripartizione degli stanziamenti, il ricorso al sistema decentrato di pagamento con mandato diretto — va rilevato che anche in sede legislativa, in un provvedimento d'iniziativa governativa, è stata prevista nel 1971 l'utilizzazione del sistema delle aperture di credito ai prefetti per la erogazione di fondi ad enti comunali di assistenza (10).

La situazione dei residui passivi non si discosta da quella dei precedenti esercizi. L'importo totale, che ammontava a 136,8 miliardi al 31 dicembre 1970, al 31 dicembre 1971 è giunto a 165,3 miliardi, e sostanzialmente immutata ne resta la distribuzione tra le varie categorie di spese. Le somme passate a residui, riguardando spese di parte corrente, vengono in genere erogate nell'esercizio successivo a quello di provenienza.

2. — Gestioni fuori bilancio.

a) *Applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041.* — La disciplina dettata da tale legge ha trovato applicazione per la quasi totalità delle gestioni precedentemente condotte

(6) Merita nota, peraltro, per le spese di personale, la variazione da 2 a 12 miliardi apportata al capitolo 1610, relativo a compensi per prestazioni straordinarie rese dal personale del Corpo dei vigili del fuoco. Nel 1970 sullo stesso capitolo lo stanziamento, inizialmente iscritto per 800 milioni, è stato portato in sede definitiva a 2,8 miliardi.

(7) Nell'indicato stanziamento di 32 miliardi sono compresi 5 miliardi, relativi ad assegni arretrati (vedi decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 cit., articolo 5).

(8) Vedi articolo 31, legge 30 marzo 1971, n. 118.

(9) Si tratta dei seguenti capitoli: 1144, concernente spese elettorali, il cui stanziamento di 318,6 milioni è stato ridotto a 248,6 milioni; 1314, concernente il premio di arruolamento e di rafferma, portato da 105 a 55 milioni; 1318, concernente indennità di alloggio a personale dei carabinieri e della pubblica sicurezza, portato da 42 a 40,4 miliardi; 1468, già citato, concernente spese di casermaggio, da 6,4 a 5,4 miliardi.

(10) Articolo 20 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente l'attribuzione di pensioni ed assegni a mutilati ed invalidi civili.

dall'Amministrazione dell'interno al di fuori dei normali canali del bilancio, come riferito nella parte II.

Menzione, peraltro, va fatta della gestione concernente i servizi resi a pagamento da militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, circa la quale l'Amministrazione, nella nota di chiarimenti indirizzata alla Corte, ha comunicato di aver da tempo predisposto, in apposito schema di disegno di legge, una nuova disciplina di tali servizi. In via amministrativa, intanto, il Ministero ha già notevolmente ristretto l'ambito dell'attività gestoria, limitando le prestazioni relative, a decorrere dal 24 novembre 1971, ai soli casi in cui risulti evidente un interesse pubblico.

Nella stessa nota l'Amministrazione ha altresì espresso riserve circa l'applicabilità della normativa di carattere generale ad altre gestioni speciali esistenti presso reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — spacci di consumo, mense in economia, fondi servitù, rivista *Polizia moderna* — nelle quali, a suo avviso, per una classificazione tra le gestioni fuori bilancio mancano i presupposti della pertinenza dei fondi all'erario e di un interesse diretto dello Stato nei relativi servizi (11). Successivamente, a decorrere dal 29 dicembre 1971, la gestione degli spacci di consumo è stata affidata, per il suo carattere assistenziale, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, per tal via riconducendone l'attività, sia pure nella diversa forma prevista dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, sotto il controllo della Corte.

b) *Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.* — Nelle precedenti relazioni, illustrate ampiamente l'origine e le attribuzioni dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, è stato rilevato come la gestione dei mezzi finanziari e patrimoniali, alla stessa AAI accordati, sia condotta al di fuori del bilancio — in particolar modo per quanto attiene al controllo costituzionalmente demandato alla Corte — pur se le sue funzioni istituzionali rientrano in compiti tipicamente statuali e l'apprestamento delle necessarie disponibilità finanziarie, tranne limitata parte che proviene dalle Nazioni Unite, è a carico del bilancio dello Stato (12).

Salvo il rispetto delle clausole previste dal paragrafo VIII dell'Accordo con le Nazioni Unite del 12 novembre 1947, circa la resa di conto del relativo fondo, il controllo sull'AAI può essere ora compiutamente esercitato a termini della legge n. 1041 per le gestioni fuori bilancio.

3. — *Organizzazione e personale.*

a) *Aspetti organizzativi.* — All'attuale momento di transizione si è richiamata l'Amministrazione per giustificare il ritardo, più volte rilevato nelle precedenti relazioni, nell'emanazione della disciplina regolamentare concernente talune materie; ed in effetti, in relazione alla istituzione delle Regioni a statuto ordinario, nel corso dell'ultimo esercizio sono venute in particolare evidenza nuove esigenze di adeguamento della normativa regolamentare alla prevista ristrutturazione dei servizi.

La lamentata carenza sussiste, peraltro, in taluni casi, da anni: così dicasi, ad esempio, per il regolamento sui servizi antincendi, previsto dall'articolo 109 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sulla quale soltanto recentemente è venuta a sovrapporsi la legge 8 dicembre 1970, n. 996 sulla protezione civile e per il regolamento di esecuzione del decreto del Presi-

(11) Per quanto riguarda la gestione relativa al fondo versato dagli agenti per il pagamento delle servitù, l'Amministrazione ha aggiunto che il trasferimento del servizio allo Stato potrebbe influire sul rapporto di lavoro del personale di servitù attualmente di natura privatistica.

(12) Parte delle disponibilità deriva dalla gestione delle residue attività del Fondo lire già UNRRA, affidata all'AAI, a seguito dell'Accordo 12 novembre 1947 fra il Governo italiano e l'UNRRA, approvato con decreto-legge 10 aprile 1948, n. 1019.

dente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1403, sull'ordinamento degli archivi di Stato, la cui mancata emanazione viene dall'Amministrazione in parte connessa al ritardo dell'attuazione della riforma della pubblica amministrazione, prevista nella legge delega del 28 ottobre 1970, n. 775. Né, infine, restando nel quadro della riforma amministrativa, può trovar giustificazione l'inosservanza del termine del 30 giugno 1971, fissato per l'emanazione dei regolamenti d'esame dall'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

È stato invece emanato il regolamento, previsto dalla legge 26 giugno 1962, n. 885, per il reclutamento ed i corsi di formazione ed applicazione degli ufficiali medici di polizia.

In tema di organizzazione torna utile rilevare che al trasferimento alle Regioni, già operato, dei controlli sugli enti locali e delle funzioni amministrative statali concernenti la beneficenza pubblica, le circoscrizioni comunali e la polizia locale urbana e rurale, nonché alla prevista delega alle stesse regioni di funzioni in altre materie, verrà ad aggiungersi, in settori rimasti di competenza dell'Amministrazione dello Stato, un ampio decentramento di attribuzioni agli organi periferici (13).

Per il 1971 le poche innovazioni introdotte nell'assetto organizzativo del Ministero riguardano il decentramento o l'attribuzione alle prefetture di talune limitate attribuzioni. In particolare, dal 1° gennaio 1971 è stata devoluta ai prefetti la competenza ad adottare provvedimenti in materia di amministrazione del personale della pubblica sicurezza, e dal 1° maggio successivo, in materia di assistenza pubblica, la già ricordata competenza a ripartire secondo il fabbisogno, tra gli enti comunali di assistenza, i fondi semestralmente accreditati dall'Amministrazione centrale per l'erogazione delle pensioni ed assegni a mutilati ed invalidi civili.

b) *Personale*. — Va premesso che, a seguito della riduzione di 208 posti per effetto del collocamento a riposo, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni, di altrettante unità appartenenti alla categoria degli ex-combattenti ed assimilati, la dotazione degli organici del personale dell'Amministrazione centrale, degli archivi di Stato e della protezione civile e servizi antincendi, e dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, è attualmente costituita da 10.185 posti. Tale dotazione verrà ulteriormente a ridursi, nel 1972, per effetto del trasferimento alle Regioni di 240 dipendenti (14). Presso le Regioni, peraltro, prestavano già servizio, nel 1971, 203 unità del personale dell'Interno.

Ai posti in dotazione organica vanno aggiunti n. 1225 posti, temporaneamente assegnati al personale ora in servizio, a seguito della ristrutturazione dell'organico introdotta per le carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, da riassorbire in ragione di un decimo delle vacanze future, a partire dalla qualifica iniziale.

Su tali dotazioni risultano in servizio, al 31 dicembre 1971, 11.474 elementi per la presenza di un notevole numero di dipendenti in soprannumero (15). Pur se il totale dei dipendenti è superiore all'insieme delle dotazioni, sussistono numerose vacanze in qualcuno dei ruoli, come, ad esempio, in quelli del personale delle carriere di concetto ed esecutive degli archivi di Stato (16).

(13) Vedi nota preliminare allo stato di previsione della spesa per il Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1972. Tabella 8, pagina VI.

(14) 15 unità con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, in dipendenza del trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di circoscrizioni comunali e di polizia urbana e rurale, e 225 unità con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, per il trasferimento delle funzioni in materia di beneficenza pubblica.

(15) Tali unità vanno così distinte: 7.754 dipendenti in ruolo organico, 636 in eccedenza, 111 fuori ruolo, 9 in altre posizioni e 2.964 in soprannumero.

(16) Nelle carriere di concetto, su 79 posti complessivi sono coperti 52 posti, in quelle esecutive, su 461 posti complessivi sono coperti 81 posti.

Nessun concorso è stato peraltro bandito dall'amministrazione degli archivi di Stato nel quadriennio 1968-1971 per le carriere di concetto e negli ultimi due anni per quelle esecutive.

Pressoché integralmente coperti sono i ruoli dei dirigenti e degli ufficiali di pubblica sicurezza e quelli della polizia femminile (17).

È da segnalare, infine, che l'Amministrazione aveva disposto l'inquadramento in ruoli ad esaurimento del personale della soppressa Opera nazionale ciechi civili dal 1° luglio 1970 anziché dal 1° gennaio 1971, data di soppressione dell'Ente. Ai provvedimenti relativi la Corte ha rifiutato il visto, nella considerazione che la posizione giuridica di dipendente dello Stato è stata acquisita dal detto personale dalla suindicata data di soppressione dell'Ente (18).

4. — *Acquisto di beni e servizi.*

In materia contrattuale, la tendenza, manifestatasi già negli anni precedenti, ad un maggior ricorso dell'Amministrazione alla procedura dell'asta pubblica nella scelta dell'altra parte contraente ha trovato conferma nel 1971: pur essendo, infatti, diminuiti nel numero i contratti stipulati mediante tale sistema, ne è più che raddoppiato l'importo. In notevole aumento risultano, altresì, sia nel numero che nell'ammontare globale, i casi di esecuzione in economia.

I contratti stipulati nelle forme della trattativa o licitazione privata, o dell'appalto-concorso, pur se l'Amministrazione continua ad adottare di preferenza tali procedure, sono in diminuzione (nel caso dell'appalto-concorso con una contrazione dell'importo complessivo dell'80 per cento circa) rispetto all'esercizio precedente.

In tema di attività contrattuale, mentre risulta superiore a quello del 1970 il numero dei contratti, l'ammontare degli impegni di spesa è inferiore di circa il 20 per cento.

Per quel che riguarda il casermaggio, nel settore della Pubblica sicurezza l'onere è stato notevolmente contenuto, poiché si è mostrato sufficiente, per la gestione diretta da parte dell'Amministrazione, il quantitativo di materiali rilevato dai precedenti appaltatori, a norma di capitolato, alla cessazione del contratto. Alla spesa per il servizio, ammontante ad 1,3 miliardi, va aggiunta quella, di poco più di un miliardo, per il materiale rilevato nel corso dell'esercizio.

Per l'Arma dei carabinieri, invece, continua il ricorso al sistema della gestione in appalto. Venuti a scadere alla fine del 1970 i precedenti contratti, i nuovi sono stati stipulati a licitazione privata per la gestione dei servizi di dodici legioni.

La disciplina prevista nel nuovo capitolato generale ha consentito di evitare il divario che in passato veniva sempre rilevato tra « minimo garantito » agli appaltatori ed entità effettiva dei servizi fruiti dall'Arma. Alla scadenza, infatti, del primo anno di gestione, condotta secondo il nuovo capitolato, gli accertamenti denotano una differenza in meno, tra previsioni del fabbisogno e servizi fruiti, pari soltanto allo 0,57 per cento. In proposito si è rivelato utile l'inserimento nel capitolato, a richiesta della Corte, di una disposizione aggiuntiva intesa ad accertare trimestralmente, presso i singoli comandi, i dati riassuntivi delle presenze effettive dei militari in caserma.

Nell'avvenire converrà peraltro sottoporre ad attento esame i dati di gestione onde considerare se — pur tenuto conto delle difficoltà d'ordine logistico-amministrativo che, ad av-

(17) Sui 2.020 posti cui è giunta al 31 dicembre 1971 la dotazione organica del ruolo dei funzionari della pubblica sicurezza, per effetto della diminuzione di 16 posti apportata a termini della legge n. 336 citata, risultano in servizio, alla stessa data, 2.008 unità in organico, 72 in soprannumero, 6 a disposizione, 13 fuori ruolo. Su 1.280 posti di ufficiale di pubblica sicurezza, di cui 1.211 del ruolo ordinario e 69 del ruolo separato, risultano in servizio 1.082 unità in organico, 60 in soprannumero, 64 a disposizione. Sulla dotazione di 80 posti di ufficiale medico di pubblica sicurezza, sono coperti 67 posti, 5 altre unità essendo in soprannumero. Sulla dotazione temporanea di 595 posti tra i ruoli delle ispettrici e delle assistenti della polizia femminile sono in servizio 586 unità.

(18) Sezione del controllo, deliberazione n. 464 del 1° dicembre 1971 (vedi allegato O).

viso dell'Amministrazione, giustificano la conservazione del sistema dell'appalto — sussistano o meno per l'Arma gli inconvenienti che hanno portato all'abbandono dello stesso sistema per la pubblica sicurezza.

È sempre più frequente, in materia di locazioni per l'accasermamento delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, il ricorso al sistema del riconoscimento del debito, derivante dal godimento di locali prima della stipula del contratto o successivamente alla sua scadenza. La utilizzazione del sistema, che di per sé ha carattere eccezionale, va posta in relazione ai tempi, oltremodo prolungati, necessari per la definizione del procedimento contrattuale, in particolar modo quando la locazione riguarda immobili di pertinenza di enti pubblici territoriali.

Nel 1971 la spesa relativa ha, nel complesso, di gran lunga superato quella dell'anno precedente, toccando, per gli uffici e le caserme della pubblica sicurezza e dei carabinieri, l'importo di 2,5 miliardi e, per i vigili del fuoco, i 258 milioni. La crescente espansione della spesa rende palese l'esigenza di porre termine a tale situazione, provvedendo, in sede legislativa, ad adottare una normativa più idonea ad ovviare alle cause che la determinano, sempreché il fenomeno non possa essere ridimensionato in via amministrativa.

5. — Assistenza pubblica.

Il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni statali in materia di assistenza (19) e la prevista delega di altre funzioni ancora di competenza dello Stato (20) rendono urgente l'esigenza di provvedere, in via definitiva, ad un integrale riordinamento del sistema assistenziale. I suggerimenti da anni formulati dalla Corte hanno trovato largo riconoscimento in sede sia parlamentare che governativa (21). L'Amministrazione, anzi, nella nota di chiarimenti, ha dato notizia della predisposizione di un progetto di legge-cornice, in vista di un nuovo assetto organico della materia, « per determinare principi generali di metodologia operativa, per indicare la posizione statale e quella regionale nel settore e per promuovere lo sviluppo dei servizi sociali attraverso un organismo locale destinato a subentrare agli attuali enti comunali di assistenza ». Studi in materia, peraltro, sono stati avviati da tempo — ne è già stata data notizia nella relazione sull'esercizio finanziario 1969 — talché, se pur esigenze provocate dalla nuova realtà regionale possano aver influito sulla ritardata definizione del progetto di legge-cornice, non pare fuor di luogo un ulteriore richiamo ad una sollecita soluzione dei relativi problemi.

Indubbiamente, nell'attuale situazione di incertezza legislativa, appaiono di difficile valutazione i riflessi che il processo di sviluppo delle autonomie locali potrà provocare in un settore, come l'assistenziale, a struttura mista, nel quale in elevato numero risultano gli organismi privati, a finalità spesso soltanto para-assistenziale, operanti a carico della finanza

(19) Tra le principali funzioni trasferite sono quelle concernenti: le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ivi compresi gli enti comunali di assistenza e i comitati provinciali, con relative funzioni di vigilanza e tutela; il mantenimento di inabili al lavoro, minori ed anziani; l'assistenza estiva ai minori, quella in natura, sanitaria e farmaceutica a categorie assistibili, gli interventi a favore di profughi italiani e rimpatriati.

(20) Tra le principali funzioni riservate allo Stato sono quelle di indirizzo e di coordinamento dell'attività delle Regioni, gli interventi assistenziali in materia di protezione civile o per altre esigenze di carattere straordinario, urgente o perequativo, i rapporti internazionali. Sugli interventi a favore di categorie per le quali sono previsti speciali trattamenti — come ciechi, sordomuti, mutilati ed invalidi civili, profughi e rimpatriati — la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso l'avviso che la loro concessione dovrebbe essere affidata, per delega, alle Regioni.

(21) Sull'argomento, ampiamente trattato nel corso delle discussioni sugli stati di previsione della spesa del 1971 e 1972, il Ministro dell'interno ha espressamente riconosciuta l'esigenza di una legge-cornice nella materia. Approfondita è stata anche l'indagine conoscitiva svoltasi innanzi alla II Commissione della Camera dei deputati.

pubblica (22). Né va trascurata la stessa difficoltà di definire, nell'ambito del principio della libertà d'assistenza garantito dall'articolo 38 della Costituzione, la nozione di « assistenza » anche in rapporto all'applicazione evolutiva fattane dall'Amministrazione nel corso degli anni nel senso di « assistenza sociale ». Se anche, infatti, in tale formula possono essere compresi interventi di larga portata per quel che riguarda le categorie di assistibili, par dubbio, invece, includervi prestazioni con finalità e natura diverse da quella esclusivamente assistenziale, rese da organismi che agiscono nel campo dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione didattica e professionale o dell'educazione sportiva, in settori, cioè, che potrebbero dar luogo ad interferenze con le competenze di altre Amministrazioni dello Stato o delle Regioni.

Le osservazioni formulate in precedenti relazioni in ordine alla gestione di taluni capitoli vanno ripetute anche per il 1971, pur se l'Amministrazione ha assicurato di aver seguito nell'erogazione, attraverso l'esame comparativo delle varie situazioni, valutazioni di estrema prudenza. Gli strumenti sinora posti in essere dal Ministero, che pur si è preoccupato di impartire precise disposizioni alle Prefetture in tema di vigilanza sugli organismi privati sovvenzionati, paiono tuttavia intesi precipuamente ad accertare, attraverso l'esame di rendiconti, la sola correttezza della gestione (23), dubbio restando l'accertamento dell'idoneità strutturale e funzionale degli enti, che usufruiscono di contributi, a fornire concretamente le prestazioni assistenziali, in specie per quel che riguarda l'assistenza a minori, anziani ed inabili al lavoro.

In particolare, a carico del capitolo 2481, l'Amministrazione ha ancora destinato contributi ad organismi aventi finalità istituzionali primarie diverse dall'assistenza. In tali casi la Corte, nell'impossibilità di rilevare *a priori* quali di tali organismi possano ritenersi qualificati a prestare assistenza — sia pur nell'ampia accezione data dall'Amministrazione alla nozione di « assistenza sociale » — ha subordinato l'ulteriore corso dei titoli di spesa, emessi a favore degli enti beneficiari, alla preventiva dimostrazione, ottenuta attraverso l'esame dei rendiconti relativi alle precedenti gestioni, che nel passato i contributi statali erano stati di fatto destinati allo scopo indicato all'atto della concessione. V'è, infine, da rilevare che una razionale distribuzione dei fondi è tutt'altro che favorita dalla coesistenza, nello stato di previsione, di capitoli, come il 2484, 2500 e 2504 (quest'ultimo, poi, soppresso e confluito nel 2506) aventi tutti, sia pur in parte, oggetto identico od analogo al capitolo 2481.

Gli interventi per l'assistenza hanno comportato una spesa complessiva di 170,5 miliardi (a fronte dei 128 miliardi del 1970). Tra i principali si ricordano quelli a favore di profughi e rimpatriati, per 4,7 miliardi circa (capitolo 2506), dei sordomuti, ivi compreso il contributo al relativo Ente, per 3,7 miliardi (capitoli 2492 e 2530), dei mutilati ed invalidi civili, per 35 miliardi (capitolo 2515), dei ciechi civili, per 36 miliardi (capitolo 2531).

Vanno altresì menzionati i contributi, a titolo di integrazione ordinaria e straordinaria dei bilanci degli enti comunali di assistenza e dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza, per 34,7 miliardi (capitoli 2486 e 2487) ed i contributi all'AAI, per 7,3 miliardi (capitoli 2507 e 2508). Contributi a carattere ricorrente, per limitati importi e per destinazioni particolari, sono, infine, accordati a talune associazioni o fondazioni (capitoli 2491, 2496, 2512, 2519, 2525, 2529) (24). La loro misura varia, peraltro, di anno in anno, a seconda del fabbi-

(22) Sul numero degli enti che si dedicano all'assistenza esiste disparità di indicazioni. Nel corso dell'indagine conoscitiva innanzi alla II Commissione della Camera, tale numero — esclusi gli enti comunali di assistenza, collegati per legge al numero dei comuni, e gli asili infantili, indicati in 17.000 — si è fatto riferimento a 4.700 enti pubblici e 3.500 enti privati assistenziali, vale a dire 8.200 enti (Camera, V Legislatura, II Commissione, resoconto seduta 16 febbraio 1971, pagina 10). Nella relazione di maggioranza allo stato di previsione della spesa per il 1971 il numero è stato genericamente indicato in oltre 30.000 enti. In sede di discussione dello stesso stato di previsione il numero degli enti è stato indicato in 40.000, compresi gli ECA (Senato, V Legislatura, Atto n. 1660-A, resoconto seduta 2 aprile 1971, pagine, rispettivamente, 224 e 245).

(23) Così rilevasi dalla nota di chiarimenti ministeriale.

(24) È stato istituito per la prima volta nello stato di previsione 1971 il capitolo 2529, per contributo straordinario all'Ente collegi riuniti Principe di Napoli, di 1,5 miliardi, per l'eliminazione di passività consolidate.

sogno rivelatosi necessario (25), sulla base, ovviamente, in caso di aumento, di disposizioni legislative intervenute in corso d'esercizio.

6. — *Altri interventi.*

Carattere ricorrente hanno gli interventi a favore di comuni e province. In forte diminuzione, peraltro, sono i contributi per eventi eccezionali sul capitolo 1181, il cui stanziamento, dai 7,5 miliardi del 1970 è disceso a 3,1 miliardi, dei quali 2,4 miliardi soltanto risultano erogati a fine esercizio. La contrazione nello stanziamento dell'indicato capitolo a carattere generico trova giustificazione nella prassi, da qualche anno introdotta, di provvedere, mediante appositi capitoli di nuova istituzione, a specifiche provvidenze, di norma dettate per pubbliche calamità. In aumento è, invece, la somma stanziata per interventi a ripianamento di bilanci sul capitolo 2788, la cui spesa, da 67,7 miliardi nel 1970, è giunta nel 1971 a 71 miliardi, ma è stata erogata nella misura soltanto di 44,1 miliardi. Immutato è rimasto rispetto al 1970 l'importo del contributo ordinario a favore del comune di Roma (10 miliardi) per intero erogato (capitolo 2785).

In materia d'interventi per calamità naturali, sempre a favore di comuni e province, è sufficiente richiamarsi alle considerazioni formulate, in precedenti relazioni, circa la lentezza mostrata da tali enti negli adempimenti di propria competenza per dar ragione della permanenza, su taluni capitoli, di un notevole ammontare di residui. In particolare, sul capitolo 7955, su stanziamenti complessivi per 10 miliardi restano da pagare 4,2 miliardi, sul capitolo 7956, su stanziamenti per 2,5 miliardi restano da pagare 686 milioni circa. Sul capitolo 7957, sui 6 miliardi originari residuano tuttora 5,9 miliardi, sul capitolo 8982, infine, non verificandosi più alcuna spesa dal 1968, sono rimasti disponibili 37,5 milioni, passati perciò in economia.

Sui capitoli istituiti nel corso dell'esercizio 1971 per far fronte a calamità naturali, gran parte degli stanziamenti risultano in tutto od in larga misura inutilizzati (26): mancano, perciò, al momento, gli elementi per una qualsiasi utile valutazione da parte della Corte.

(25) Qualcuno degli stanziamenti relativi è aumentato nella misura, come, ad esempio, il contributo, da 100 a 200 milioni, previsto sul capitolo 2491 a favore dell'Unione mutilati ed invalidi per servizio; altri, invece, sono diminuiti, anche notevolmente, come quello sul capitolo 2496, concernente il contributo all'Albergo dei poveri di Napoli per mantenimento di minori, disceso da 530 a 300 milioni, e quello sul capitolo 2512, per il contributo alla Società umanitaria di Milano, passato da 225 a 150 milioni.

(26) Soltanto sul capitolo 2784, concernente interventi per la catastrofe del Vajont, è stato integralmente erogato lo stanziamento di 385 milioni. Sullo stanziamento di 8 miliardi del capitolo 2792, relativo ad interventi per le zone terremotate in Sicilia, restano da pagare 6,7 miliardi. Gli stanziamenti dei capitoli 2793, concernente le alluvioni del 1970, e 2794, istituito per interventi per il terremoto nel Viterbese, rispettivamente di 1,5 miliardi e di 130 milioni, sono ancora da erogare per intero.

CAPITOLO XV.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

1. — *Considerazioni generali.*

Caratteristiche rilevanti dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sono, sotto l'aspetto economico, la prevalenza delle spese in conto capitale rispetto a quelle di parte corrente (le prime, infatti, rappresentano l'88,74 per cento del totale), sotto il profilo funzionale, la presenza di ben 8 sezioni delle 12 tra le quali sono ripartite le spese dello Stato e, infine, sotto l'aspetto amministrativo, la suddivisione in rubriche in base ai servizi cui gli oneri si riferiscono (1), anziché in rapporto agli organi che gestiscono la spesa.

Altra caratteristica di rilievo, sotto il profilo economico, è la notevole misura percentuale delle spese afferenti alla categoria XII (trasferimenti in conto capitale) che raggiungono il 56 per cento circa del totale degli oneri di investimento.

Anche nel 1971 vi è stato un cospicuo divario tra le previsioni iniziali e quelle definitive.

Infatti nel corso dell'esercizio, per effetto di una serie di provvedimenti amministrativi di variazione, per lo più in relazione a nuove autorizzazioni di spesa, si è passati da una previsione originaria di 554,6 miliardi ad un importo definitivo di 774,5 miliardi con un aumento pari, in cifra assoluta, a 219,8 miliardi e, in percentuale, al 39,6 per cento.

In merito alle caratteristiche della spesa del Ministero sono anche da richiamare le notazioni fatte in precedenti relazioni circa l'incidenza nel tempo delle spese in annualità, che rappresentano un notevole fattore di rigidità del bilancio.

Invero, sul totale delle spese in conto capitale ammontante a 687,3 miliardi, ben 276,8 miliardi consistono in spese di investimento i cui pagamenti sono effettuati in annualità. In particolare, quest'ultimo importo è costituito per 241,6 miliardi da stanziamenti necessari al pagamento delle rate relative ad interventi disposti in precedenti esercizi finanziari e per 35,2 miliardi da stanziamenti conseguenti a nuove autorizzazioni di spesa che comporteranno pagamenti in misura costante per 25, 30 o 35 anni. L'onere complessivo derivante da tali spese in annualità, gravante sugli esercizi successivi al 1971, ha raggiunto l'importo di 7.023 miliardi, con un ulteriore aumento rispetto ai dati in precedenza forniti dalla Corte (2).

Alla fine del 1971, i residui passivi del Ministero hanno raggiunto il cospicuo importo di 2.938,4 miliardi con un aumento del 7 per cento circa rispetto all'anno precedente (3). Di tale importo, 2.399,3 miliardi (pari all'81,65 per cento) provengono da esercizi anteriori a quello di riferimento. Come negli anni precedenti, l'incidenza dei residui di parte corrente è - in senso relativo - modesta (32,6 miliardi), pari cioè all'1,08 per cento del totale.

(1) Esempio: Servizi generali, Viabilità statale, Viabilità non statale, Nuove costruzioni ferroviarie, Opere marittime, ecc.

(2) Tale onere era di 5.138 miliardi alla fine del 1966, di 5.307 miliardi al termine del 1967 e di 6.765 miliardi alla fine del 1968.

(3) Alla fine del 1970 l'importo dei residui passivi del Ministero era di 2.747,9 miliardi.

Per quanto concerne le cause di formazione dei residui passivi è da segnalare ancora una volta il ritardo nell'adozione dei provvedimenti di variazione del bilancio. Molti di questi ultimi, invero, vengono emanati allo scadere dell'anno e comportano, quindi, la pratica impossibilità di disporre pagamenti da imputare sui nuovi stanziamenti in essi previsti.

Altro motivo è da ricercare, per le spese relative ad interventi pluriennali, nel ritardo con cui sono stati assegnati i fondi agli uffici periferici e, successivamente, predisposti ed approvati i programmi di spesa di questi ultimi.

Ulteriori cause si rinvencono, oltre che nei tempi tecnici occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche, nella lentezza e nella complessità dei procedimenti amministrativi, specie per quanto riguarda gli interventi per trasferimento, attuati per il tramite di Enti locali mediante concessione, delega, contributi in capitale o in annualità. Infatti tali Enti beneficiari sono per lo più piccoli comuni, non dotati di uffici tecnici, e, quindi, non in grado di curare tempestivamente gli adempimenti di competenza.

2. — *Organizzazione e personale.*

Con il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica, di viabilità, di acquedotti e di lavori pubblici d'interesse regionale sono state poste le premesse per un riassetto organizzativo del Ministero, che tenga conto, da un lato, della cospicua riduzione dei compiti operativi e, dall'altro, dell'aumento delle funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività statale con quella regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, che ha disposto l'anzidetto trasferimento.

Ai fini della riorganizzazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici assume particolare rilievo la norma contenuta nell'articolo 12 del citato decreto, in base alla quale vengono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario gli uffici del genio civile a competenza generale, ivi comprese le sezioni autonome relative, con esclusione delle sezioni e degli uffici speciali per le opere idrauliche, per l'edilizia statale, per le opere marittime e per il servizio idrografico, nonché i provveditorati regionali alle opere pubbliche con le annesse sezioni urbanistiche, ma con esclusione anche qui delle sezioni e dei servizi per le opere idrauliche, per l'edilizia statale e per quella economica e popolare.

È da osservare, però, che il trasferimento degli uffici sopraindicati, avendo interessato solo le Regioni a statuto ordinario, è venuto a creare una disarmonia nell'assetto organizzativo del Ministero tra l'apparato periferico avente sede nell'ambito di tali Regioni e quello esistente nelle Regioni a statuto speciale, che conserva, invece, la pregressa struttura e le precedenti funzioni.

Altro problema organizzativo da risolvere in sede di ristrutturazione dell'Amministrazione deriva dall'esigenza di dare attuazione al principio posto dall'articolo 1, *terz'*ultimo comma, della legge di delega 28 ottobre 1970, n. 775, che stabilisce l'eliminazione, ad ogni livello, delle duplicazioni di uffici e servizi tra più dicasteri in base al criterio della prevalente competenza.

Infatti, sussiste da tempo una situazione di tal genere, nel settore dei servizi relativi alla circolazione stradale, per la esistenza, da un lato, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dipendente dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile e, dall'altro, dell'Ispettorato generale della circolazione e del traffico, che è, invece, organo del Ministero dei lavori pubblici.

In materia organizzativa è da notare, poi, che l'Amministrazione dei lavori pubblici provvede talvolta con notevole ritardo, rispetto alle scadenze previste, al rinnovo di Consigli, di Comitati e di Commissioni varie.

In particolare, è da segnalare che non si è provveduto tempestivamente, al termine del biennio previsto dall'articolo 9 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, al rinnovo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, venuto a scadere il 28 marzo 1970. Infatti, si è provveduto a tale rinnovo solo il 9 novembre 1971, di modo che il più importante organo consultivo tecnico dell'Amministrazione ha operato per oltre un anno e mezzo in regime di *prorogatio*.

Per quanto attiene al personale, si nota, innanzi tutto, che al 31 dicembre 1971 gli impiegati e gli operai di ruolo erano, nel complesso, leggermente diminuiti rispetto alla situazione in precedenza riferita dalla Corte (4) (5). Infatti, a tale data, gli impiegati di ruolo — su una dotazione organica di 10.119 unità — erano 11.011, dei quali 9.322 in ruolo, 1.677 in soprannumero, 4 fuori ruolo ed 8 in posizione di comando. Gli operai, invece, su un organico di 2.100 unità, erano 1.856 dei quali 1.462 in ruolo e 394 in posizione soprannumeraria.

Al contrario, gli impiegati non di ruolo, alla predetta data, erano sensibilmente aumentati, passando da 202 unità presenti alla fine del 1969 a 529 unità al 31 dicembre 1971 (5).

Peraltro, l'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, ha comportato la riduzione degli organici nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli per un totale di 124 posti, in conseguenza di altrettante cessazioni dal servizio.

In particolare, è da notare, ancora una volta, che la situazione del ruolo degli ingegneri e degli urbanisti del genio civile denuncia vacanze progressivamente crescenti in quanto, in tale ruolo, avente 1.148 posti di organico, le presenze sono passate da 838 unità alla fine del 1969 a 761 unità al 31 dicembre 1971. Alla insufficienza del numero dei direttivi tecnici in servizio, il Ministero ha potuto in parte far fronte valendosi della facoltà — accordata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1145 — di trattenere in servizio, fino al compimento del 70° anno, gli ingegneri e gli urbanisti del genio civile, con qualifica non superiore ad ispettore generale, che avessero superato il sessantacinquesimo anno di età. Infatti, in applicazione di tale legge sono stati trattenuti in servizio 63 impiegati della carriera direttiva tecnica.

È da aggiungere, però, che la situazione del personale del Ministero, prima esposta facendo riferimento alla fine dell'esercizio 1971, è profondamente mutata nel 1972, in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali.

Infatti, con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, che ha stabilito tale trasferimento, è stato disposto il passaggio alle Regioni a statuto ordinario del personale in servizio presso gli uffici periferici trasferiti, nonché di personale in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso uffici periferici non trasferiti.

Il contingente complessivo di tale personale è stato determinato in 6.500 unità (6), delle quali 6.009 impiegati (pari al 52 per cento degli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio) e 491 operai (pari al 26,45 per cento degli operai di ruolo in servizio).

Per quanto attiene agli incarichi di studio conferiti ai sensi dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo sostituito dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono da rinnovare le notazioni già svolte in precedenti relazioni circa l'indicazione sovente generica dell'oggetto dell'incarico, talora coincidente con attribuzioni di uffici ministeriali, rilevandosi, peraltro, che, nel 1971, si è avuta una notevole riduzione del loro numero rispetto all'anno precedente (63 incarichi invece di 101).

(4) Al 31 dicembre 1969 — come risulta dai prospetti pubblicati in allegato alla relazione sull'esercizio 1969 (allegato 2, pagine 248-261) — la situazione del personale di ruolo era la seguente: impiegati di ruolo — su 10.119 posti in organico — in servizio 11.124 unità, delle quali 9.201 in ruolo e 1.923 in soprannumero; operai di ruolo — su 2.100 posti in organico — in servizio 2.097 unità, delle quali 1.525 in ruolo e 572 in soprannumero.

(5) La diminuzione degli operai di ruolo ed il correlativo aumento degli impiegati non di ruolo sono dovuti soprattutto all'applicazione del quinto comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che ha consentito l'inquadramento tra il personale impiegatizio non di ruolo del personale operaio adibito, con carattere permanente, a mansioni di natura non salariale.

(6) In particolare tale contingente è così formato: carriera direttiva amministrativa 242; carriera direttiva tecnica 558; carriera dei geometri del genio civile 1.504; carriera dei disegnatori del genio civile 146; carriera dei ragionieri del genio civile 180; carriera dei segretari degli uffici centrali decentrati 270; carriera degli assistenti del genio civile 1146; carriera degli assistenti radio-tecnici e marconisti del genio civile 1.317; carriere dei coadiutori e dei coadiutori meccanografici dell'amministrazione centrale e del genio civile 39; carriere ausiliarie 488; personale non di ruolo 119; salariati 491.

3. — *Rapporti tra interventi statali ed interventi regionali.*

Come nelle precedenti relazioni, va posto l'accento sull'esigenza di un miglior coordinamento, nel settore dei lavori pubblici, tra l'attività svolta dagli organi statali e quella delle Regioni a statuto speciale, nonché delle Province di Trento e di Bolzano.

Infatti, l'esercizio della potestà legislativa da parte di tali Regioni e Province, in materie già regolate da disposizioni statali, comporta, a volte, la coesistenza di leggi statali, regionali e provinciali aventi finalità simili se non addirittura identiche. Ciò, non di rado, provoca una reciproca interferenza nella loro concreta attuazione, con negativi riflessi anche sul piano della speditezza dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne gli inconvenienti — segnalati in precedenti relazioni — in ordine agli interventi per la ricostruzione delle zone siciliane terremotate nel gennaio 1968, va segnalato che l'attività degli organi dello Stato — di cui è fatto cenno nel paragrafo 5, punto *m* — continua ad essere negativamente condizionata dalla mancata approvazione dei piani comprensoriali previsti dalle leggi regionali 3 febbraio 1968, n. 1 e 18 luglio 1968, n. 20.

4. — *Attività contrattuale e questioni di carattere generale in materia di esecuzione di opere pubbliche.*

Anche per il 1971 — nonostante i benefici riflessi che hanno avuto sulla speditezza dell'azione amministrativa le disposizioni contenute nella legge 1° giugno 1971, n. 291, recante provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per l'incentivazione dell'attività edilizia — sono da confermare le notazioni circa le cause che incidono negativamente sull'esecuzione delle opere pubbliche.

Così è a dirsi, in primo luogo, in ordine alla tardiva approvazione dei programmi da parte del Ministero.

Sono, poi, tuttora da segnalare le frequenti manchevolezze della progettazione delle opere pubbliche, che denotano un insufficiente approfondimento da parte dei progettisti dello studio sia dei dati relativi alla natura geologica ed all'andamento orografico dei luoghi in cui le opere devono essere realizzate, sia delle caratteristiche tecniche e funzionali delle opere medesime, rinviando, così, in sede esecutiva il perfezionamento del progetto.

È da segnalare, altresì, che in alcuni casi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha emesso il proprio parere favorevole, subordinandolo all'effettuazione di idonee ricerche geognostiche e geotecniche e, quindi, pronunciandosi senza quella diretta cognizione del risultato di tali ricerche che deve ritenersi, invece, indispensabile per l'organo consultivo.

Per quanto attiene all'attività contrattuale, si evince dall'unito prospetto che è stato ormai del tutto abbandonato il sistema dell'asta pubblica, mentre quello della licitazione privata è stato adottato soprattutto per i lavori di maggiore impegno.

Non infrequente è, poi, il ricorso alla trattativa privata, motivato, per lo più, da ragioni d'urgenza, dalla necessità di utilizzare l'opera di impresa particolarmente specializzata o — nel caso di esecuzione di lavori per lotti — dall'opportunità, in presenza di connessione d'interventi, di evitare duplicazione d'impianto di cantiere, nonché interferenze tra più imprese esecutrici.

Il maggior numero degli interventi diretti dello Stato è stato effettuato in economia mediante cottimi fiduciari stipulati previa gare ufficiose.

Per i contratti stipulati da enti pubblici, ai fini della esecuzione di lavori assistiti da contributo statale o effettuati su delega dello Stato, è stato quasi sempre autorizzato il ricorso alla licitazione privata.

In materia di procedura per l'aggiudicazione degli appalti è da segnalare che con circolare 8 novembre 1971, n. 10676/61-A-1 il Ministero dei lavori pubblici — innovando il sistema precedentemente in uso che prevedeva la preventiva determinazione, in apposita scheda segreta, dei limiti minimi e massimi di ribasso — ha ritenuto opportuno di adeguare l'azione amministrativa alla direttiva rivolta dal Consiglio delle Comunità europee agli Stati membri,

ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELL'

UFFICIO	Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		A enti pubblici	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Ministero	40	17.570.386.514	560	7.016.092.336	3	2.093.229.600	—	—
Magistrato Venezia . . .	29	2.571.288.572	2	219.500.000	1	27.599.000	—	—
Magistrato per il Po . . .	42	3.982.222.430	5	348.698.400	—	—	—	—
Provveditorato Torino . . .	116	4.079.842.180	165	2.980.765.950	—	—	270	24.377.887.275
Provveditorato Milano . . .	—	—	—	—	—	—	397	91.479.791.884
Provveditorato Venezia . . .	145	1.989.206.080	3	172.330.000	2	475.350.000	297	25.634.777.995
Provveditorato Trento . . .	7	217.508.726	1	99.887.960	2	36.182.210	62	3.960.665.875
Provveditorato Trieste . . .	6	455.988.995	1	55.125.000	—	—	71	3.599.794.000
Provveditorato Genova . . .	61	6.109.340.931	20	1.081.714.757	3	169.741.226	3	235.000.000
Provveditorato Bologna . . .	18	798.437.266	1	92.925.777	1	4.500.000	18	1.234.126.216
Provveditorato Firenze . . .	22	2.227.872.664	—	—	2	316.935.000	22	8.990.063.917
Provveditorato Ancona . . .	12	897.295.690	68	940.872.115	—	—	99	5.406.062.813
Provveditorato Perugia . . .	18	319.021.248	3	18.368.140	—	—	22	1.664.335.721
Provveditorato Roma . . .	19	1.192.759.305	3	64.549.000	—	—	12	3.282.133.000
Provveditorato L'Aquila . . .	7	655.617.172	—	—	—	—	15	488.108.000
Provveditorato Campo- basso	6	499.000.000	12	10.782.300	—	—	4	190.540.000
Provveditorato Napoli . . .	42	2.623.777.366	3	56.613.602	2	110.325.000	598	39.181.260.797
Provveditorato Bari . . .	6	342.702.264	7	110.997.448	—	—	—	—
Provveditorato Potenza . . .	18	2.035.336.938	1	110.284.550	—	—	22	2.615.010.869
Provveditorato Catanzaro . . .	7	1.210.000.000	5	249.000.000	—	—	—	—
Provveditorato Palermo . . .	20	2.303.292.777	1	31.230.000	4	735.615.215	48	2.040.914.780
Ispet. generale Sicilia . . .	5	798.153.685	—	—	—	—	53	24.508.537.049
Provveditorato Cagliari . . .	15	864.725.737	33	221.541.600	1	258.365.591	23	1.981.500.000
TOTALI	661	53.743.776.540	894	13.881.278.935	21	4.227.842.842	2.036	240.870.510.191

AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Concessioni				Lavori e servizi in economia			Lavori affidati in delega	
a enti ecclesiastici		a privati		a cottimo		In amministrazione diretta		
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	Importo	N.	Importo
—	—	33	4.446.369.280	848	18.679.116.724	—	—	—
—	—	—	—	318	2.768.209.735	1.504.732.411	—	—
—	—	—	—	270	3.853.864.709	606.193.228	—	—
23	234.117.990	2	18.886.530	385	2.628.549.575	—	—	—
3	62.146.820	—	—	97	1.214.324.980	40.302.020	—	—
—	—	—	—	1.264	9.751.144.151	—	—	—
2	90.225.000	—	—	56	252.883.859	53.554.411	—	—
4	120.250.000	—	—	58	443.120.849	—	—	—
3	115.605.000	—	—	195	1.812.845.649	99.830.000	—	—
23	498.808.665	—	—	464	2.660.180.782	71.839.037	102	15.192.607.000
11	283.246.620	—	—	305	3.245.984.982	379.530.000	—	—
19	426.209.000	14	2.158.807.000	184	715.750.425	—	—	—
7	390.074.941	—	—	65	450.335.481	152.510.330	—	—
16	203.943.000	—	—	701	5.928.272.295	91.500.000	18	1.106.442.000
4	107.155.000	—	—	221	1.280.797.605	8.625.805	—	—
—	—	—	—	43	895.000.000	285.398.000	11	1.094.460.000
140	1.662.384.767	4	30.844.060	472	3.633.003.640	555.659.548	—	—
8	354.047.625	—	—	216	1.255.105.229	—	—	—
4	87.575.000	—	—	183	2.092.942.548	456.705.575	47	3.508.197.912
—	—	—	—	9	100.000.000	—	—	—
23	566.534.340	—	—	369	3.642.337.390	128.705.160	198	31.204.000.000
7	111.943.773	—	—	18	232.529.395	—	—	—
2	25.185.562	—	—	—	—	—	59	3.337.245.000
299	5.339.453.103	53	6.654.906.870	6.741	67.536.300.003	4.435.085.525	435	55.442.951.912

con atto del 26 luglio 1971, per quanto concerne i criteri di aggiudicazione degli appalti mediante licitazione privata. A tal fine l'anzidetta circolare ha disposto che, in sede di primo esperimento di gara, le licitazioni si tengano col sistema dell'aggiudicazione al miglior offerente per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta.

Peraltro, con la stessa circolare si è richiamata l'attenzione sulla necessità di evitare che l'adozione del nuovo sistema di aggiudicazione possa comportare la presentazione di offerte in ribasso che, eccedendo i limiti della convenienza economica, siano suscettibili di arrecare pregiudizio all'interesse pubblico alla regolare esecuzione dell'opera. Pertanto, è stato ritenuto necessario che, in sede di approvazione del contratto, le Amministrazioni procedessero ad un attento esame dei risultati della gara al fine di controllarne la conformità al pubblico interesse, con l'avvertenza che, in ogni caso, il potere di annullamento di ufficio può essere esercitato solo per motivi di pubblico interesse, riferiti non ad un singolo ramo dell'Amministrazione, ma all'Amministrazione pubblica nel suo complesso.

Il suesposto sistema di aggiudicazione è stato prescritto, dalla suindicata circolare, anche per le gare ufficiose espletate in funzione sia di trattative private che di cottimi fiduciari.

Nell'esercizio 1971, in base alle disposizioni contenute nella legge 3 luglio 1970, n. 504 e nell'articolo 6 della legge 1° giugno 1971, n. 291, numerose gare relative all'aggiudicazione di lavori a totale carico dello Stato od eseguiti con il contributo o il concorso dello Stato, andate deserte in sede di primo esperimento, sono state rinnovate con ammissione di offerte in aumento.

Peraltro, dall'esame dei dati emergenti dal controllo effettuato, si è constatato che, a volte, era stato lasciato trascorrere un lungo lasso di tempo dall'approvazione del progetto e dal finanziamento delle opere fino al giorno della gara. Significativo, al riguardo, è il caso della costruzione della fognatura del comune di Torgnon (Aosta), beneficiante del contributo statale del 5 per cento annuo per 35 anni. Infatti, in base al decreto provveditoriale 21 ottobre 1968, di approvazione del progetto dei lavori, per un importo di 90 milioni, era stato stabilito che i lavori stessi avrebbero dovuto iniziarsi entro il 1° luglio 1969 ed ultimarsi entro il 30 giugno 1971. Senonché l'Amministrazione comunale di Torgnon solo il 5 luglio 1971 provvedeva ad esperire, per l'aggiudicazione dei lavori, la gara a licitazione privata, andata deserta. In sede di nuova gara, con ammissione di offerte in aumento, i lavori venivano aggiudicati, nel settembre 1971, con un aumento del 29 per cento sui prezzi di capitolato e, quindi, con una maggiore spesa di oltre 24 milioni rispetto a quella originariamente prevista (7).

Per quanto attiene alle modalità di esecuzione delle opere è da segnalare che anche nel 1971 si è fatto largo ricorso a perizie suppletive e di variante tecnica per la necessità di correggere errori commessi in sede di progettazione, ovvero di aumentare le previsioni dei lavori, risultate, in corso di opera, insufficienti ed inadeguate.

Peraltro, alcune volte tali perizie sono state motivate dalla necessità di apportare modifiche a progetti che, predisposti molto tempo prima della esecuzione delle opere, non erano più, per la mutata situazione dei luoghi, rispondenti alle effettive esigenze.

Spesso, poi, le perizie suppletive hanno avuto lo scopo di utilizzare le economie, derivanti dai ribassi d'asta, per effettuare lavori originariamente non previsti.

In alcuni casi, invece, il ricorso alle suindicate perizie è da ricollegare al fatto che talune opere, finanziate per lotti, secondo le possibilità di bilancio, vengono iniziate sulla base di progetti parziali, con la riserva di procedere ai lavori di ampliamento e di completamento, in virtù di successivi finanziamenti. Da ciò deriva, tra l'altro, una certa frammentarietà degli interventi, con negative conseguenze per il soddisfacimento delle esigenze, poste a base della

(7) Poiché la predetta maggiore spesa può ricollegarsi anche al notevole ritardo con cui si è provveduto, da parte del comune di Torgnon, ad esperire la prima gara di appalto, andata deserta, il caso è stato segnalato dalla competente Delegazione alla Procura Generale della Corte ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

realizzazione delle opere, che, ovviamente, non possono essere appagate fino a quando le opere stesse non siano addivenute ad un adeguato stadio di funzionalità.

È da considerare, d'altro canto, che il ricorso per i motivi suesposti, alle perizie suppletive e di variante tecnica, anche quando non evidenzia immediatamente una maggiore spesa per lo Stato, influisce negativamente sulla regolare esecuzione dei lavori, ritardandone l'ultimazione.

È occorso pure di rilevare alcuni casi di perizie suppletive redatte ed approvate in sanatoria allo scopo di regolarizzare la contabilità finale ed effettuare il pagamento della rata di saldo all'impresa. In tali casi non può ritenersi il comportamento dell'Amministrazione conforme a quanto stabilito dalle disposizioni contenute negli articoli 342 e 343 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* e successive modificazioni, secondo le quali, da un lato, all'appaltatore è fatto divieto d'introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni di sorta ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali e, dall'altro, è prescritto che, verificandosi la necessità o l'assoluta urgenza di eseguire, in corso d'opera, variazioni o addizioni non previste dal contratto e che diano luogo ad alterazioni del prezzo d'appalto, esse devono essere ordinate ed approvate dall'autorità competente (8).

Nella esecuzione della maggior parte delle opere pubbliche si riscontrano ritardi rispetto ai tempi contrattuali inizialmente stabiliti.

Frequenti, invero, sono le sospensioni dei lavori e la concessione di proroghe — talora disposte pochi giorni prima della scadenza del termine contrattuale — motivate o con la necessità di apportare varianti al progetto o con l'esigenza d'interrompere i lavori per avverse condizioni atmosferiche o altre cause di forza maggiore.

Peraltro, il ritardo conseguente alla sospensione dei lavori ed alla concessione di proroghe ha talvolta determinato maggiori oneri per lo Stato o per l'accoglimento di riserve avanzate dall'impresa per maggiori spese generali, di guardiania o di cantiere, ovvero a titolo di revisione dei prezzi.

Infatti, a quest'ultimo riguardo, è da notare che, essendosi verificato da anni un continuo aumento dei prezzi, il prolungarsi del tempo di esecuzione dei lavori ha comportato la corresponsione di compensi revisionali più elevati di quelli che sarebbero stati liquidati ove fossero stati rispettati gli originari termini contrattuali.

Per quanto concerne, poi, i collaudi delle opere, i maggiori ritardi si sono verificati, in genere, più per l'intempestivo conferimento dell'incarico, che per l'espletamento delle operazioni di collaudo.

In qualche caso, peraltro, ciò è dipeso dalla tardiva adozione in sanatoria di perizie suppletive, con conseguente ritardo delle operazioni di contabilità finale e di collaudo. Particolarmente indicativo, in proposito, è il caso dei lavori di costruzione della strada comunale Ceres-Fè, i cui lavori furono ultimati dall'impresa appaltatrice il 28 settembre 1965. Soltanto in data 8 febbraio 1970 veniva redatta dal competente Ufficio del genio civile apposita perizia di variante in sanatoria, approvata con decreto provveditoriale del 6 marzo 1970. Pertanto, il collaudo che, a' termini di contratto sarebbe dovuto avvenire entro nove mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risulta eseguito (su incarico affidato il 17 luglio 1971) nello agosto 1971.

(8) In proposito, è anche da richiamare la disposizione contenuta nell'articolo 103 del regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, in base alla quale se il collaudatore riscontri lavori meritevoli di collaudo ma non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione, li può ammettere nella contabilità solo quando li riconosca indispensabili per l'esecuzione dell'opera e quando, nello stesso tempo, l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, stia entro i limiti delle spese approvate, altrimenti egli deve sospendere il rilascio del certificato di collaudo e riferire in merito al Ministero, proponendo i provvedimenti ritenuti opportuni.

5. — *Attività del Ministero.*

a) *Premessa.* — Il 1971 rappresenta l'ultimo anno durante il quale l'Amministrazione dei lavori pubblici ha esplicato, nella sua interezza, l'attività tradizionalmente affidata alle sue cure. Infatti, con il trasferimento, a decorrere dal 1° aprile 1972, di una serie di funzioni amministrative statali — in materia di urbanistica, di viabilità, di acquedotti e di lavori pubblici di interesse regionale — alle Regioni a statuto ordinario, a mente delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, il Ministero ha visto notevolmente ridimensionati i suoi interventi diretti ed indiretti, anche se, di converso, sono venute ad aumentare le sue funzioni di indirizzo e di coordinamento, in virtù dell'articolo 9 del cennato decreto del Presidente della Repubblica. Per l'esercizio di queste ultime funzioni, ai sensi del terzo e del quarto comma dell'articolo testé citato, saranno periodicamente comunicati al Ministero i programmi regionali di massima degli interventi in materia di viabilità, di acquedotti e di lavori pubblici di interesse regionale e saranno forniti dalle Amministrazioni regionali le informazioni, i dati statistici ed ogni altro elemento utile.

Peraltro, all'esercizio delle anzidette funzioni d'indirizzo e di coordinamento sono talora collegati i compiti — demandati all'Amministrazione da specifiche norme — relativi alla predisposizione di piani di riparto della spesa pubblica, per l'intero territorio nazionale, in ordine a singoli settori d'intervento, come quelli dell'edilizia abitativa, degli acquedotti e degli ospedali, di cui è discorso in distinti punti del presente paragrafo. A questo proposito, però, deve rilevarsi l'assenza di una norma che espressamente includa i provvedimenti ministeriali di approvazione dei piani a contenuto finanziario tra quelli soggetti al controllo di legittimità della Corte, anche se di fatto l'Amministrazione dei lavori pubblici è solita presentare per il visto tali provvedimenti.

Vanno, infine, richiamate le profonde innovazioni che ha subito la materia delle espropriazioni per pubblica utilità relativamente agli immobili necessari per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, secondo l'interpretazione autentica datane dall'articolo 1-ter della legge 25 febbraio 1972, n. 13. Al riguardo, il Ministero dei lavori pubblici ha emanato la circolare 8 febbraio 1972, n. 991/61/A-1, che chiarisce, tra l'altro, i limiti di applicazione della nuova disciplina ai procedimenti espropriativi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 865.

b) *Costruzione di opere di competenza degli enti locali.* — In proposito sono da segnalare, innanzitutto, i positivi riflessi che hanno avuto le norme contenute nella legge 3 maggio 1971, n. 330, che prevedono, per talune opere di competenza di enti locali, il contributo statale per 35 anni, nella misura fissa del 4 per cento, senza tener più conto dell'entità numerica della popolazione dei singoli Comuni e del limite di spesa (9), nonché, per tutte le opere degli enti locali assistite da contributo statale, la possibilità di computare, in ciascun progetto, una somma per rilievi geognostici e per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudi, da determinare in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato.

In materia di agevolazioni statali accordate per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni ed integrazioni, la Corte, di recente, ha affermato che l'ammissibilità del contributo statale esige, quali necessari ed indefettibili presupposti, il compimento dell'opera ed il risultato positivo del collaudo (10).

(9) Tale misura è elevata al 5 per cento per le opere da realizzare nelle zone d'intervento della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi del secondo comma della legge 30 maggio 1965, n. 574.

(10) La Sezione del controllo, con la deliberazione n. 481, in data 28 aprile 1972, ha ritenuto illegittimo — stante la carenza dei cennati presupposti — il decreto del Ministro per i lavori pubblici che prevedeva la determinazione definitiva dell'annualità del contributo da corrispondere al Comune di Giovinazzo (Bari) per i lavori di costruzione del locale porto peschereccio, nonostante che il relativo certificato di collaudo avesse dichiarato non collaudabile l'anzidetto porto, limitandosi a collaudare i lavori effettuati, anche se, in parte, non più esistenti per effetto di mareggiate.

c) *Viabilità statale e non statale.* — Per quanto concerne la viabilità statale le iniziative poste in essere dall'Amministrazione nel 1971 si sono in prevalenza estrinsecate nella commissione di opere e forniture connesse con le finalità indicate dall'articolo 139, comma terzo, del testo unico 15 giugno 1959, n. 393 e cioè con l'avviamento di studi ed esperimenti in materia di segnaletica stradale, con l'educazione stradale e con la propaganda per la sicurezza della circolazione stradale (11).

Nello svolgimento di tale attività l'Amministrazione anche per il 1971 ha formulato un programma d'interventi sottoposto al parere del Consiglio di Stato.

Va rilevato il prevalente ricorso, da parte della Amministrazione, nei casi di trattativa privata, alle forme di contrattazione consentite dall'articolo 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e, in particolare, alla lettera di ordinazione sottoscritta per accettazione dal commissionario.

Per quanto riguarda, invece, la viabilità non statale, sono da richiamare, in primo luogo, le norme della legge 9 aprile 1971, n. 167, che, tra l'altro, hanno posto riparo a taluni inconvenienti, derivanti dalla pregressa normativa e messi in evidenza in precedenti relazioni, legati al fatto che, per le deficitarie condizioni dei loro bilanci, non poche Amministrazioni provinciali e comunali e loro Consorzi non ponevano in essere le necessarie iniziative ai fini della concessione, in loro favore, di contributi statali in capitale, per la sistemazione, l'ammmodernamento e la costruzione di strade provinciali e comunali, stante l'impossibilità di far fronte al residuo onere a loro carico, variante dal 20 al 30 per cento della spesa.

Infatti, il quarto comma dell'articolo 2 ed il secondo comma dell'articolo 6 della succitata legge n. 167 stabiliscono che l'anzidetto contributo statale è elevato sino al 100 per cento della spesa riconosciuta necessaria ai suesposti fini nel caso in cui si tratti di Amministrazioni con bilancio deficitario, dando la preferenza alle Amministrazioni provinciali e comunali dei territori delimitati ai sensi del testo unico della legge sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 e dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Peraltro, in merito all'attuazione della suindicata legge n. 167, è da rilevare che il Ministero ha approvato solo in data 15 dicembre 1971, con decreto n. 4101, il piano indicativo di riparto della spesa di 50 miliardi autorizzata negli esercizi 1971 e 1972, nella misura di 25 miliardi in ciascun esercizio, per la concessione alle Amministrazioni provinciali di contributi statali per la sistemazione generale delle strade provinciali previste dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 31. Invece, ai sensi dell'articolo 7, comma primo, della legge numero 167, tale piano avrebbe dovuto essere adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della medesima e cioè entro il 9 agosto 1971. Pertanto, il rilevato ritardo ha comportato, in pratica, la mancata attuazione, nell'esercizio 1971, delle provvidenze a favore della viabilità provinciale, previste dalla più volte richiamata legge n. 167.

Mette conto, infine, far cenno delle difficoltà insorte in sede di interpretazione dell'articolo 10 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, che prevede la concessione alle Province di un contributo statale annuo, a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ordinaria, per ciascun chilometro di strada comunale o di bonifica classificata tra le provinciali successivamente all'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Infatti, il secondo comma del predetto articolo 10 prevede che venga detratta dal computo della percorrenza ammissibile a contributo, quella delle strade già classificate provinciali anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 126, ma successivamente assunte in diretta e totale manutenzione da parte dell'ANAS, a seguito di nuova classificazione. In tal modo accade che vengono incluse tra quelle ammesse a contributo dello Stato strade classificate provinciali dopo l'entrata in vigore della suddetta legge, anche se successivamente classificate tra le statali.

(11) In particolare, sono stati commissionati, tra l'altro, articoli redazionali, bozzetti artistici, mostre mobili, cortometraggi cinematografici e televisivi.

d) *Nuove costruzioni ferroviarie.* — Sebbene questo settore di intervento sia stato da tempo trasferito all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 668, non è stata ancora ultimata la costruzione di alcune opere, che, secondo il tenore della ricordata legge, in quanto iniziata prima della sua entrata in vigore, rimane affidata, fino alla completa realizzazione, all'Amministrazione dei lavori pubblici.

In particolare tali opere riguardano la circonvallazione di Trieste, il tratto ferroviario San Giovanni al Natisone-Redipuglia, la linea Savona-Altare-San Giuseppe di Cairo, nonché altre opere ferroviarie in provincia di Savona, la circonvallazione di Roma, la linea Paola-Cosenza, la linea Caltagirone-Gela e la circonvallazione di Palermo.

Le difficoltà che si frappongono ad un sollecito completamento delle anzidette opere ferroviarie sono, a seconda dei casi, di vario genere: finanziario, urbanistico, geologico, tecnico.

Difficoltà d'ordine finanziario possono ravvisarsi a base del non sollecito completamento della circonvallazione romana, la quale, pur in un contesto di problemi di carattere urbanistico dovuti al rapido espandersi della città ed alla conseguente necessità di spostare varie volte il tracciato originariamente previsto, avrebbe potuto essere completata rapidamente ove la copertura finanziaria fosse stata adeguata alle esigenze. Si deve soggiungere, riguardo a tale circonvallazione, che lo stanziamento, inizialmente fissato per l'esercizio 1971 in 3,5 miliardi, è stato ridotto a 1,5 miliardi, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro in data 26 aprile 1971, allo scopo di integrare lo stanziamento destinato alla linea Paola-Cosenza.

In merito a quest'ultima linea è da rilevare che fu dato inizio ai relativi lavori e furono effettuati i primi pagamenti solo nel 1966, cioè sei anni dopo che era stato disposto il primo stanziamento con la legge 28 luglio 1960, n. 851.

Al termine dell'esercizio 1971, i residui passivi inerenti ai lavori di costruzione di detta linea ammontavano a 15,1 miliardi, contro uno stanziamento complessivo di 22 miliardi.

Peraltro, è da notare che la lentezza di esecuzione della linea in parola non è tanto da addebitare a motivi d'ordine finanziario, quanto a notevoli difficoltà di carattere geologico, come è dimostrato dal continuo ricorso a perizie di variante tecnica, caratterizzate dall'adozione, in via successiva, di diversi sistemi di scavo delle gallerie, che raggiungono complessivamente un'estensione di circa 15 chilometri.

Tra le difficoltà di carattere tecnico è da annoverare quella che riguarda il necessario concorso dell'Azienda ferroviaria, concorso che ha luogo prevalentemente nella fase finale della costruzione e che concerne il completamento dell'opera mediante la dotazione degli speciali impianti di elettrificazione, di segnalazione, di sicurezza e di illuminazione.

Infine, riguardo a questo tipo di interventi, è da notare che, siccome detta Azienda prende in consegna i manufatti ultimati solo quando l'intera linea è in condizioni di funzionalità, nel frattempo, sono a carico del Ministero gli oneri di manutenzione delle opere completate, oneri che, peraltro, trovano compensazione, sia nei proventi dei terreni e corpi di fabbrica — annessi alle strade ferrate — temporaneamente dati in concessione o in affitto a privati, sia nell'utilizzazione degli edifici provvisoriamente adibiti a sede di uffici periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

e) *Opere marittime.* — In materia di opere marittime va posto l'accento sulla circostanza che l'Amministrazione non sempre effettua, preliminarmente all'indizione delle gare di appalto, le ricerche del sottosuolo e dei fondali marini prescritte non solo dalla norma di carattere generale contenuta nell'articolo 5 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, ma anche dalla speciale disciplina racchiusa negli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, ove sono previsti, tra l'altro, per i progetti di lavori marittimi, oltre al piano generale ed ai profili, pure « le piante, i prospetti, gli spaccati, gli scandagli subacquei, le terrebrazioni eseguite, che possono interessare l'opera proposta ».

È da notare, poi, ancora una volta, che l'effettuazione, con i limitati fondi disponibili, di una notevole serie di opere comporta in pratica un dispersivo e meno proficuo intervento dello Stato nel settore.

Va segnalata, inoltre, la frequente approvazione di perizie suppletive, in corso d'opera, giustificate con l'azione di violenti mareggiate.

È da rinnovare, anche, il rilievo, formulato in precedenti relazioni, circa il costante ricorso, per i servizi di pulizia delle aree portuali, al sistema della esecuzione in economia mediante cottimi fiduciari, pur non ricorrendo « speciali circostanze » date le caratteristiche di continuità nel tempo e di generalità che contraddistinguono i servizi stessi. In vista di tali caratteristiche andrebbe valutata l'opportunità di adottare apposito regolamento ai sensi dell'articolo 8, comma primo, della legge di contabilità.

f) *Opere idrauliche.* — Per quanto concerne le opere idrauliche, permane, in genere, il fenomeno della inadeguatezza e della frammentarietà degli interventi, spesso disposti solo per esigenze di manutenzione ed eseguiti in economia a causa dell'urgenza della loro effettuazione.

Conserva valore, poi, il rilievo, fatto in precedenti relazioni, circa la persistenza di oneri manutentori a carico dell'Amministrazione per la mancata consegna delle opere già effettuate agli enti interessati, sia a causa dell'avvenuta esecuzione, non già di lotti autonomi, bensì solo di lavori parziali, non aventi una sia pur limitata funzionalità, sia per la mancata classificazione delle opere completate, sia, infine, per la mancata costituzione dei consorzi che avrebbero dovuto prendere in consegna le opere già classificate.

g) *Edilizia scolastica.* — Con il 1971 si è concluso il periodo assegnato al primo programma quinquennale previsto dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1967, n. 641, per la costruzione, l'ampliamento, il completamento ed il riattamento — a totale carico dello Stato — di edifici destinati alle scuole statali elementari, secondarie ed artistiche.

In sede di prima applicazione, tale programma, ai sensi dell'articolo 12 della stessa legge n. 641, è stato articolato in due distinti programmi, il primo predisposto in via transitoria relativamente al periodo 1967-1968 ed il secondo riguardante il periodo 1969-1971.

È da osservare, però, che l'attuazione di tali provvidenze a favore dell'edilizia scolastica ha avuto un avvio piuttosto lento, dovuto essenzialmente alla complessità delle procedure previste, alle difficoltà di reperimento delle aree, nonché alla mancata sollecita definizione dei criteri tecnici di progettazione e di esecuzione delle opere.

Nell'esercizio 1971, però, rispetto a quelli precedenti, l'attività svolta nel settore ha avuto, in genere, un andamento più sciolto e sollecito, soprattutto in dipendenza della introduzione, in luogo del sistema della concessione, di quello della delega intersoggettiva (che comporta il trasferimento dell'esercizio del relativo potere), in virtù dell'articolo 1 del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito nella legge 22 dicembre 1969, n. 952. Tale innovazione era, infatti, intesa a conferire alla procedura maggiore speditezza e semplicità, specie per quanto riguarda la scelta e l'acquisizione delle aree e l'approntamento delle opere da realizzare.

Peraltro, sussistono tuttora ritardi nella presentazione dei progetti, da parte degli enti obbligati, in quanto il meccanismo procedurale previsto consente, in pratica, il differimento *sine die* di tale presentazione.

Infatti, in base al primo comma dell'articolo 3 della ricordata legge n. 952, il termine di 150 giorni per l'inoltro del progetto decorre dalla data del giudizio favorevole sull'idoneità dell'area, di competenza della commissione provinciale per l'edilizia scolastica, allorché tale giudizio sia successivo al ricevimento della delega. Pertanto, non essendo fissato alcun termine per la scelta dell'area da parte dei medesimi enti obbligati, anche quello di presentazione del progetto diventa, così, indeterminato.

Di fatto, poi, i Provveditori regionali alle opere pubbliche, in talune regioni, hanno fatto largo uso del potere di concedere proroghe fino a 90 giorni in aggiunta ai 150 giorni di regola previsti per la presentazione del progetto.

Inoltre, con la emanazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con la quale si sono dettate, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di espropriazioni, sono insorte difficoltà d'interpretazione circa la portata di alcune norme, che hanno determinato ritardi anche nello

svolgimento dell'attività nel settore dell'edilizia scolastica. Al fine di superare tali difficoltà interpretative è stata emanata la circolare ministeriale n. 991/61/A-1, già richiamata al punto a) del presente paragrafo.

È da segnalare, altresì, che con decreto ministeriale 26 marzo 1971 è stata sospesa l'applicazione delle norme tecniche per l'edilizia scolastica emanate con decreto ministeriale 21 marzo 1970 e che sarebbero dovute entrare in vigore il 1° giugno 1971. Tale sospensione è stata decisa — stando alla motivazione del provvedimento — sia perché sono in corso di esame alcune varianti e rettifiche alle succitate norme in relazione alle richieste del Ministero dell'interno (Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi), sia perché l'applicazione delle norme medesime avrebbe comportato ritardi nell'esecuzione delle opere. Rispetto a queste premesse non appare conseguente, però, quanto disposto nello stesso decreto ministeriale del 1971 allorché si prevede la possibilità che le norme tecniche previste dal precedente decreto vengano applicate, in tutto o in parte, ove non comportino aumento di spesa a carico dello Stato e, quindi, ancorché sussistano le anzidette richieste del Ministero dell'interno ed i ritardi ugualmente si verifichino.

Sono da segnalare ancora una volta gli inconvenienti connessi con l'esecuzione dei lavori per lotti a causa non solo della maggiore onerosità delle costruzioni così realizzate, ma anche del ritardo notevole con cui si consegue l'effettiva utilizzazione degli edifici.

Inoltre, ulteriori inconvenienti si aggiungono nei casi in cui alcuni lotti di una stessa opera vengono realizzati in concessione ed altri mediante delega, a motivo della diversa disciplina da applicare alle due ipotesi.

h) *Edilizia abitativa*. — Le opere di edilizia abitativa sono state eseguite in prevalenza dagli Istituti autonomi per le case popolari, ai quali l'Amministrazione riconosce e liquida le spese generali nella misura fissa del 5 per cento dell'importo dei lavori.

Gli interventi statali nel settore sono costituiti principalmente nella concessione di contributi costanti trentacinquennali, nella misura del 4 per cento della spesa, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e degli articoli 1 e 2 della legge 28 marzo 1968, n. 422, nonché nella concessione di contributi costanti venticinquennali diretti alla copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione di abitazioni e l'onere a carico dei mutuatari, a mente delle disposizioni contenute nel titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e nell'articolo 10 della predetta legge n. 422.

Questo secondo tipo d'interventi è stato rifinanziato nel corso del 1971, in virtù dell'articolo 8 della legge 1° giugno 1971, n. 291, mediante l'autorizzazione di un limite di impegno di 10 miliardi per l'anno finanziario 1971, che è di gran lunga superiore a quello in precedenza previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 (pari a 2 miliardi) ed eguaglia quasi il limite d'impegno originario di 10,5 miliardi autorizzato dall'articolo 14 della legge n. 1179 (12).

Peraltro, nonostante tale massiccio rifinanziamento, i nuovi fondi sono rimasti praticamente inutilizzati nell'esercizio 1971, anche in dipendenza del non lieve ritardo — rispetto all'entrata in vigore della legge (4 giugno 1971) — con cui si è provveduto alla ripartizione dei fondi stabilita dall'articolo 10 della legge n. 291.

Infatti solo in data 10 novembre 1971 è stato emanato il decreto ministeriale con il quale si è provveduto a ripartire 9,47 miliardi — sui 10 stanziati — sia su base territoriale regionale, sia tra gli istituti di credito, sia tra le varie categorie dei soggetti beneficiari.

Invero, però, non è solo nel ritardo dell'emanazione dei programmi di spesa che vanno ricercate le cause della situazione in complesso non positiva del settore, bensì, soprattutto, nella frequente mancanza degli strumenti urbanistici, nella complessità e nella lentezza dei procedimenti, nella lievitazione dei prezzi che alterano continuamente le previsioni di spesa e nella scarsa efficienza dei molteplici organismi operanti nel settore.

(12) Tale limite d'impegno di 10,5 miliardi era distribuito, però, in tre esercizi finanziari (500 milioni nel 1965 e 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967).

Ad alcuni dei cennati inconvenienti ha inteso porre riparo la legge 22 ottobre 1971, numero 865, che prevede, tra l'altro, la gestione unitaria di tutti i fondi destinati alla edilizia residenziale pubblica ed il riordinamento dei predetti organismi in due fasi, la prima posta in essere dalla stessa legge e la seconda affidata alla legge delegata — prevista dall'articolo 8 della medesima — da emanare entro il 31 dicembre 1972, al fine di addivenire allo scioglimento di tutti gli enti pubblici edilizi a carattere nazionale e locale, diversi dagli Istituti autonomi per le case popolari, che, previa ristrutturazione, sono destinati a rimanere, così, i soli enti operativi nel settore.

Mette conto, poi, fare breve cenno dei provvedimenti di attuazione della legge n. 865 posti in essere nei primi mesi del 1972.

Innanzitutto con decreto ministeriale 12 gennaio 1972 è stato costituito il Comitato per l'edilizia residenziale (CER) cui è demandato il compito di formulare i piani ed i programmi di edilizia abitativa.

Il primo progetto di piano di attribuzione alle Regioni dei fondi disponibili per la realizzazione dei programmi di edilizia pubblica residenziale nel triennio 1971-1973 è stato già formulato dal CER ed approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella riunione del 16 marzo 1972, giusta il disposto dell'articolo 3 della legge n. 865 (13).

Nella stessa seduta del 16 marzo 1972 — in applicazione dell'articolo 1-*quater*, della legge 25 febbraio 1972, n. 13 — è stata anche deliberata dal CIPE la ripartizione tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di una prima quota di 1,750 miliardi, a valere sul limite d'impegno di 20 miliardi autorizzato, dallo stesso articolo, per la concessione di ulteriori contributi costanti venticinquennali, ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

i) *Edilizia pubblica varia*. — Nel settore, l'attività della Amministrazione si è svolta, in netta prevalenza, sotto la forma d'interventi diretti, attuati, per lo più, in economia mediante il sistema del cottimo fiduciario.

In particolare, per quanto concerne i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici statali di competenza del Ministero (esclusi i lavori di piccola manutenzione, non richiedenti l'opera di una organizzazione tecnica, che vengono, invece, eseguiti a cura delle amministrazioni che utilizzano gli stabili) è da rilevare che i relativi interventi sono stati compiuti, in genere, in modo frammentario e, non di rado, effettuati in economia, seguendo la procedura della somma urgenza prevista dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, anche in pendenza dell'approvazione dei programmi o per opere non previste dagli stessi, avvalendosi, in quest'ultimo caso, della facoltà accordata ai Provveditori alle opere pubbliche, dall'articolo 2, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

Peraltro, appare non rispondente alle specifiche esigenze di tale categoria di opere che gli uffici periferici dell'Amministrazione debbano attendere — ove non ritengano di utilizzare la procedura testé ricordata — l'autorizzazione ministeriale per l'esecuzione dei periodici lavori di manutenzione degli immobili statali. Fra l'altro, il ritardo, quasi sistematico, nell'ap-

(13) In particolare, in base a tale piano, è stabilita la ripartizione di 25 miliardi di contributi da erogare, a mente dell'articolo 68, lettera a, della legge n. 865, per la costruzione di alloggi destinati a famiglie attualmente allocate in abitazioni malsane (il totale degli investimenti indotti in tal modo ammonta a 362 miliardi), nonché la ripartizione di 19 miliardi di contributi da concedere, ai sensi del medesimo articolo 68, lettera b, per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare (il totale dei relativi investimenti è pari a 323 miliardi).

Inoltre, con lo stesso piano sono stati ripartiti tra le Regioni 377 miliardi di fondi a disposizione della GESCAL e sono stati attribuiti alle stesse Regioni ulteriori fondi dell'ammontare complessivo di circa 220 miliardi, relativi a programmi di lavori già deliberati, ma non appaltabili entro il 31 dicembre 1972.

Il totale degli investimenti derivanti dall'attuazione dell'anzidetto piano, approvato dal CIPE, ascende, così, a circa 1.282 miliardi.

provazione dei programmi comporta il ristagno dell'azione amministrativa nei primi mesi dell'esercizio e la successiva affrettata attività intesa a recuperare il tempo prima non potuto utilizzare, con un restringimento, a volte eccessivo, dei tempi tecnici ed amministrativi tanto da determinare, specie sul finire dell'anno, l'emanazione di provvedimenti generici relativi a perizie concernenti cumulativamente più edifici, allo scopo di utilizzare lo stanziamento disponibile prima della chiusura dell'esercizio.

Per quanto attiene, poi, a particolari, importanti lavori di edilizia pubblica, di cui si è fatto cenno in precedenti relazioni, va segnalato che la costruzione della nuova sede della Biblioteca Nazionale di Torino è ormai giunta alla fase di ultimazione. Va notato, però, che per la realizzazione di quest'opera sono stati necessari 13 anni e che, per effetto di numerose perizie suppletive, il costo della stessa, inizialmente previsto in un miliardo, è risultato, in definitiva, superiore ai due miliardi di lire.

Infine, in merito al settore in esame, vanno richiamate la legge 28 luglio 1971, n. 577, che autorizza la spesa di 3 miliardi per la costruzione in Roma di un complesso edilizio da adibire a stabilimento della Zecca, a museo della Zecca ed a scuola dell'arte della medaglia, e la legge 12 dicembre 1971, n. 1133, che autorizza un primo stanziamento di 100 miliardi ai fini dell'attuazione di un programma per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena.

1) *Opere igieniche e sanitarie.* — In entrambi i settori delle opere igieniche e di quelle sanitarie sono stati preponderanti gli interventi attuati mediante trasferimenti, mentre quelli diretti sono stati, in senso relativo, modesti.

In particolare, per quanto concerne le opere igieniche, gli interventi attuati nell'esercizio 1971 hanno continuato ad avere carattere frammentario.

Infatti, solo con decreto ministeriale datato 1° settembre 1971 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1971 è stato approvato — in applicazione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 — il programma degli interventi per il quinquennio 1971-1975, con la previsione dei finanziamenti per il 1971, relativi alla costruzione, all'ampliamento e alla sistemazione degli acquedotti e delle fognature previste nel piano generale degli acquedotti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968. In tal modo si è giunti alla fase di programmazione esecutiva di detto piano, la cui predisposizione ed attuazione fu stabilita dalla legge 4 febbraio 1963, n. 129.

Inoltre, va segnalata l'emanazione della circolare ministeriale 19 giugno 1971, n. 03337, con la quale sono stati opportunamente stabiliti i criteri per la determinazione del contributo in capitale da corrispondere — ai comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti autorizzati alla gestione degli acquedotti — in applicazione dell'articolo 14 del sovracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1090, che ha dettato le norme di attuazione del piano generale degli acquedotti (14).

Peraltro, gli enti interessati, in alternativa al predetto contributo in capitale, possono chiedere, ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto presidenziale n. 1090, la concessione di contributi costanti trentacinquennali nella misura del 5 o del 4 per cento a seconda che le opere debbano essere realizzate nei territori in cui la Cassa per il Mezzogiorno esplica la propria atti-

(14) In base a tale circolare l'entità del predetto contributo è stata, così, determinata:

a) per le opere da eseguire nei territori in cui svolge la propria attività la Cassa per il Mezzogiorno e nei comuni dell'Italia settentrionale e centrale con una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti:

nella misura massima del 70 per cento quando i comuni e gli altri enti interessati presentino una situazione di bilancio deficitaria;

nella misura del 65 per cento quando non si verifichi tale condizione;

b) per le opere da eseguire nelle altre zone del territorio nazionale quando i comuni contino una popolazione superiore ai 10.000 abitanti:

nella misura del 65 per cento quando gli enti presentino una situazione di bilancio deficitaria; nella misura del 58 per cento in tutti gli altri casi.

vità o nei comuni dell'Italia centrale e settentrionale con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, oppure vadano effettuate nel restante territorio nazionale.

Inoltre, mette conto far cenno della accentuata intempestività con la quale è stato deliberato e, poi, approvato il programma dei lavori di costruzione e di completamento degli acquedotti di competenza dell'Ente acquedotti siciliani (EAS).

Infatti, in base all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 506, il predetto Ente, sentiti i comuni interessati o i loro consorzi, è tenuto a presentare per l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, entro il mese di gennaio di ogni anno, un programma dei lavori relativo alle opere di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente.

Senonché, il programma relativo all'esercizio finanziario 1970, deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 ottobre dello stesso anno, ha riportato il parere favorevole del Provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia, il 24 febbraio 1971 e, infine, è stato approvato con decreto 17 febbraio 1972, n. 1493, dal Ministro per i lavori pubblici.

Quanto, poi, alle opere di edilizia ospedaliera è da segnalare una certa lentezza nell'attuazione dei tre programmi biennali adottati, rispettivamente, per gli esercizi 1965-1966, 1967-1968 e 1969-1970.

Una prima causa di tale lentezza va ricercata, innanzi tutto, nella intempestiva approvazione dei programmi. È da notare, altresì, che risultano ancora non finanziate alcune importanti opere previste nel primo programma per gli anni 1965 e 1966, oltre che in quelli successivi.

Altre cause della lenta attuazione dei programmi in parola si rinvencono nelle difficoltà, per gli enti interessati, di ottenere credito e di reperire le aree necessarie, nella complessità delle procedure e delle elaborazioni progettuali, nonché nella stessa scarsa efficienza di tali enti, che talora predispongono progetti, spesso sommari ed incompleti, a distanza di anni dal relativo finanziamento.

Infine, sempre in materia di edilizia ospedaliera, si osserva che sono stati stanziati, per l'esercizio 1971, 350 milioni, sul capitolo 5407 a titolo di contributi — pari al 50 per cento della spesa — da erogare per l'ampliamento ed il miglioramento degli edifici ospedalieri, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261. La permanenza di tale tipo d'intervento non sembra, però, che s'inserisca ormai armonicamente nel quadro della nuova disciplina dettata dalle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 20 giugno 1969, n. 383, tenuto conto che i programmi d'intervento, approvati in esecuzione di queste ultime, riguardano, oltre alle nuove costruzioni, anche gli ampliamenti ed i miglioramenti degli ospedali esistenti.

m) *Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali.* — In materia di danni alluvionali o sismici, va affermata ancora una volta l'opportunità che gli interventi statali non abbiano a protrarsi eccessivamente nel tempo, sia per assicurare il raggiungimento della finalità di una pronta ripresa delle normali attività nelle zone colpite, sia per impedire che lo stato di dissesto degli edifici danneggiati venga ulteriormente ad aggravarsi per mancanza di manutenzione, sia, infine, per evitare che l'esecuzione di opere ritenute provvisorie comporti, in definitiva, una maggiore spesa per lo Stato.

A quest'ultimo riguardo è significativo che con legge 25 novembre 1971, n. 1072, si è dovuta autorizzare l'ulteriore spesa di 2,39 miliardi per l'eliminazione delle baracche e di altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915.

Peraltro, è da notare che, nel 1971, è proseguita, con notevole intensità, l'attività di ricostruzione delle zone dell'Irpinia e del Sannio terremotate nell'agosto 1962, delle zone friulane colpite dalla catastrofe del Vajont nell'ottobre 1963, delle zone toscane alluvionate nel novembre 1966 e delle zone piemontesi e liguri colpite dalle alluvioni del 1968.

Non altrettanto intensa è apparsa, invece, l'azione amministrativa rivolta all'attuazione delle provvidenze legislative previste in favore delle zone della Campania colpite dalle alluvioni degli anni 1966 e 1968, soprattutto per quanto concerne le opere a totale carico dello Stato.

In ordine, poi, alla ricostruzione degli abitati della Sicilia disastri dai terremoti del gennaio 1968, va segnalato che gli interventi di competenza dell'apposito Ispettorato generale — costituito ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 — sono consistiti principalmente in opere di ricostruzione e di riparazione di stabili di proprietà dello Stato, di enti pubblici territoriali ed istituzionali e di enti ecclesiastici, nonché nella concessione di contributi statali per il ripristino d'immobili privati.

Gli interventi di maggior rilievo sono stati attuati nel territorio dei comuni in cui sono ubicati i 14 abitati per i quali è previsto il trasferimento totale o parziale.

L'attività contrattuale del predetto Ispettorato ha comportato, nel 1971, impegni per un importo complessivo di 25,6 miliardi, dei quali 1 (pari al 4,02 per cento del totale) per lavori realizzati direttamente e 24,6 (pari al 95,98 per cento del totale) per lavori eseguiti mediante concessione o delega ad enti pubblici od ecclesiastici.

A questo riguardo va, infine, richiamato il decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, che ha dettato ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate della Sicilia.

Molto intensa, poi, è apparsa l'attività rivolta alla ricostruzione delle zone del Viterbese, colpite dal terremoto del febbraio 1971, ai sensi delle norme contenute nel decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288. A tal fine, sono stati anche disposti interventi immediati, con il rito della somma urgenza, in base al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010. È da rilevare, peraltro, che non è stato ancora adottato il piano di ricostruzione del centro storico di Tuscania — previsto dall'articolo 5 del suindicato decreto-legge n. 119 — che sarebbe valso certo a conferire maggiore organicità alla azione amministrativa.

Infine, in merito ai lavori di consolidamento degli abitati inclusi nella tabella E annessa alla legge 31 marzo 1964, n. 140, è da rilevare che gli interventi disposti — avuto riguardo agli importi di spesa ed alla reiterazione annuale degli stessi nei medesimi abitati — appaiono intesi alla eliminazione delle cause di pericolo determinate da fattori contingenti e particolari, permanendo, invece, specie per alcuni abitati in provincia di Matera, le generali condizioni di dissesto idro-geologico.

n) *Opere in dipendenza di danni bellici.* — È da segnalare ancora una volta che l'intervento del Ministero in materia procede con estrema lentezza ed è, sovente, caratterizzato dal sistema di esecuzione mediante lotti di piccolo importo, stante la limitatezza dei fondi disponibili.

Si appalesa, quindi, la necessità di addivenire ad un definitivo intervento nel settore, mediante lo stanziamento delle somme occorrenti, accertate mediante un'accurata ricognizione delle residue esigenze. Ciò anche per evitare che cause estranee al fatto di guerra, quali la azione dei fattori meteorologici e lo stato di abbandono dei cespiti nel periodo post-bellico, valgano ad aggravare le condizioni degli immobili, senza che sussista la possibilità di distinguere la proporzionale incidenza delle diverse cause.

o) *Opere varie.* — In primo luogo, è da rilevare la scarsa attuazione data alle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 della legge 28 marzo 1968, n. 422, che prevedono la concessione di contributi costanti trentacinquennali — a favore di enti e società esplicanti la propria attività nel settore dell'edilizia popolare — per la esecuzione di opere di urbanizzazione primaria delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi programmi costruttivi.

Valga come esempio il caso del Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, che non ha adottato nel 1971 alcun provvedimento, in attuazione delle citate disposizioni, stante la mancanza — a quanto risulta — dei necessari strumenti urbanistici.

Circa i lavori di ampliamento o di completamento dell'Aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino, è da segnalare che in sede di controllo del decreto ministeriale 22 novembre 1971, n. 2435 attinente all'approvazione della perizia di variante e suppletiva e del relativo atto aggiuntivo riguardante i lavori di costruzione della pista di volo

n. 3 e di prolungamento della pista n. 2, è insorta questione circa l'applicabilità della norma dell'articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F — concernente l'obbligo dell'appaltatore di assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione delle opere fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto — anche all'appalto conferito sulla base di un prezzo stabilito a corpo (o a *forfait*). La Sezione del controllo, con recente deliberazione, ha affermato tale applicabilità (15).

Per quanto attiene, poi, ai lavori eseguiti mediante i cantieri scuola è da notare, innanzi tutto, la tendenza alla flessione di tale tipo d'intervento che fu istituito, ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per alleviare il fenomeno della disoccupazione involontaria.

Infatti, per l'esercizio finanziario 1971 è stato stanziato un miliardo di lire, con una riduzione di 500 milioni rispetto all'esercizio precedente.

A questo riguardo mette conto ricordare che, mentre l'istituzione di tali cantieri è di competenza del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per i lavori pubblici, quest'ultimo ha il compito di approvare i progetti, di fornire ai cantieri la necessaria assistenza tecnica e di collaudare le opere eseguite.

Alcune notazioni sono da fare in merito ai due limiti posti dalla legge per il finanziamento dei lavori da effettuare mediante cantieri-scuola e cioè che trattisi di « zone ove la disoccupazione sia particolarmente accentuata » e che trattisi di « opere di pubblica utilità ».

Riguardo al primo requisito, risulta che gli interventi operati, nel corso del 1971, hanno interessato in prevalenza le regioni centro-meridionali.

Circa il secondo requisito si rileva che la maggior parte degli interventi è stata intesa a realizzare opere stradali, opere igieniche minori, attrezzature sportive, il completamento di sedi parrocchiali e conventuali, il restauro e l'ammodernamento di chiese o di altri edifici pubblici o di pubblica utilità.

Gli interventi effettuati sono stati, peraltro, frammentari e, in genere, di modesta entità.

(15) Sezione del Controllo - 2 marzo 1972, n. 474 (allegato O).